Alessandro Bondi

Odissea Penalistica

Cercando Giustizia

1506 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Urbino University Press

Alessandro Bondi

Odissea penalistica

Cercando Giustizia

Urbino University Press
2018

*Odissea penalistica : cercando Giustizia / Alessandro Bondi. – Urbino : Urbino University press, 2018. – 152 p. ; 23 cm.

Accesso alla versione elettronica: https://press.uniurb.it/

Peer review

La presente pubblicazione è stata sottoposta alla peer review di due esperti del settore nel rispetto della regola dell'anonimato. Le indicazioni successive a questa procedura di referaggio sono state recepite nel testo qui pubblicato.

Immagine di copertina tratta da Wikimedia Commons: https://bit.ly/2UXa3Xh

2018 Urbino University Press

ISBN 978-88-31205-01-6

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino, Italy - http://press.uniurb.it
Published in Italy
Prima edizione: dicembre 2018

Gli e-Book di Urbino University Press sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

Indice

Premessa ..... pag. 5

1. Giustizia in trasferta ..... pag. 7

2. Giustizia politica ..... pag. 31

3. Giustizia morale ..... pag. 45

4. Giustizia popolare ..... pag. 57

5. Giustizia personale ..... pag. 85

6. Giustizia nel fare ..... pag. 97

7. Giustizia nel metodo ..... pag. 103

Fonti normative e giurisprudenziali ..... pag. 111

Bibliografia. Sitografia ..... pag. 115

Premessa

Una metafora dice qualcosa dell'autore senza dargli troppa importanza. E così s'inizia. Un corso di lezioni universitarie cerca di offrire conoscenze, competenze, strumenti critici. Navigando 'avanti tutta' rischia però di smarrire la rotta. Al giro di boa, quando il pensiero si volge all'esame e le nozioni accumulate sono pronte all'ammutinamento, appare utile ritrovare le stelle dei principi nelle carte che orientano il penalista.

Il testo riprende il *giro di boa* del *Corso di diritto penale I del Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino A.A. 2018/19*. Le note ne sono il riflesso. Si rinvia a un motore di ricerca chi è interessato al mito della completezza delle fonti nell'era digitale. In nota, si segnaleranno solo alcuni riferimenti per chi desidera inquadrare o approfondire le tematiche affrontate. Arbitrio e diversa natura delle citazioni sono invece una costante che, prima o poi, troverà migliore teoria e prassi in grado di giustificarla. In proposito, qualche esempio legato al testo. Evitando il carattere onnivoro di Google, la banca dati JSTOR, utilizzata senza operatori booleani per la ricerca di interrelazioni e contesti, riporta 805.721 corrispondenze per la parola '*Justice*' ; 40.816 per '*Giustizia*'; 22.436 per '*Gerechtigkeit*'. La situazione non migliora, se si esalta la prospettiva in cui si è sviluppata la ricerca: sempre in JSTOR, '*Law & Literature*' raccoglie 23.677 corrispondenze.

Un'ultima annotazione riguarda il formato digitale di questa monografia. I collegamenti ipertestuali (*link*) indicano, in maniera abbreviata, sia il sito web da cui si attinge sia se l'accesso è alla pagina o all'immediato download del documento indicato.

Per correzioni, suggerimenti, pazienza ringrazio i professori Lucio Monaco e Gabriele Marra; i dottori Andrea Annibalini, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Ivan Cecchini, Giulio Vanacore. Per la cura profusa nella revisione delle note sono grato alla dottoressa Chiara Bigotti. Alla mia famiglia va, infine, tutto quel che è all'inizio. E sempre.

1

Giustizia in trasferta

Chi insegna è grato a chi impara. Nello studio c'è un gesto raro e commovente: quello del conoscere-comprendere-applicare. Se così non fosse, altro sarebbe più utile. E uno stipendio sarebbe risparmiato: quello del docente.

L'università vive l'illusione di spiegare il mondo. Cercando competenza nella conoscenza – e ordine nella bellezza[1] – il giurista scopre il racconto di un'idea nel *canto* di un uomo. L'uomo che oggi *canta* i classici in questa prolusione *sui generis* del *corso di diritto penale* è il Maestro e amico Raffaele Bersani[2].

Suo è il bene, mio è il male. Perché, senza altro cenno, mie sono le introduzioni, le traduzioni, gli adattamenti e i maltrattamenti dei classici *cantati*. D'altronde, se non ci fosse il male, non si vedrebbe per confronto neppure il bene. Mentre i grandi classici, appunto perché grandi, saranno indulgenti. Almeno questa è la speranza.

I classici parlano al mondo, qui si tenterà di parlare ai giuristi. Gli amici che non lo sono, o che fanno finta di non esserlo, potranno prendere quel che generosamente i classici comunque danno. Il mio compito è di accompagnarvi negli affari del Diritto, per vie forse inusuali, sperando di non essere tra coloro che «*sono sì golosi di favellare che non lasciano dire altrui; e come noi veggiamo talvolta su per l'aie de' contadini l'un pollo torre la spica di becco a l'altro, così cavano costoro i ragionamenti di bocca a colui che gli cominciò*»[3]. Se poi nascerà curiosità o insoddisfazione per quanto scritto, nelle note si troveranno indicazioni su dove trovare di più e di meglio.

---

[1] M. AINIS – V. SGARBI, *La Costituzione e la bellezza*, La nave di Teseo, 2016; E. MORIN, *Sull'estetica*, Raffaello Cortina Editore, 2019; A. RASTELLI, *Bellezza sostantivo plurale (Intervista a Vincenzo Barone, Remo Bondei, Manuel Vilas)*, in «Corriere della Sera Lett.» (20 gennaio 2019); L. JI, *L'arte della scrittura*, Guanda, 2002; N. ORDINE, *Edgard Morin: la bellezza è conoscenza*, in «Corriere della Sera Lett.» (20 gennaio 2019).

[2] Stralci della prolusione verranno pubblicati sul *blended learning* del *Corso di diritto penale I,* in https://blended.uniurb.it (link pagina)

[3] G. DELLA CASA, *Galateo overo de' costumi*, cap. XXIV, in https://it.wikisource.org (link pagina)

Il procedere sarà ellittico. Lasciando dire ai classici, si metterà *becco* in ciò che non è Diritto per ragionare meglio di Diritto. Perché il Diritto non visse ma vive, anche se lo s'ignora. In altri termini, si ragionerà di Diritto ponendosi fuori da esso; con la voce che di *giure e giuristi* non vuol parlare – semmai sparlare – ma che così facendo prende dalla vita cercando l'uomo: quanto una buona politica criminale dovrebbe sempre fare.

Si è intitolata questa riflessione 'Odissea penalistica'. Ma poco si dirà dell'Odisseo-Ulisse e solo qualcosa dell'idea del viaggio che il nome, per traslato, ormai richiama[4]. Il caso ha voluto che le mie riflessioni sul tema trovassero un luogo: Creta. L'isola è un palcoscenico sul mare. Il mondo dell'immagine la definirebbe la *location* ideale per ogni sceneggiatura. Il mondo di Omero, senza il quale non esisterebbe sceneggiatura, vi ha ambientato diversi episodi, soprattutto, dell'Odissea. Il mio mondo vi ha lasciato qualche affanno, trovando uno spazio dove riflettere sulle lezioni di Diritto penale, di Giustizia spesso penale, di Politica troppo penale. Il tutto rappresentato da un viaggio nel Diritto, non sempre armato di pena eppure incline alla coercizione, se non altro, nel prescrivere condotte e nel difendere diritti e beni cari all'uomo. L'incontro col Maestro Bersani ha, infine, dato alla storia la voce e l'emozione che le mancava. Ed è stato un dono, perché i classici dicono prima di scrivere, accompagnando il gesto sul palcoscenico della vita[5].

Difficile seguire l'Odissea senza i suggerimenti dell'Iliade. Entrambe rappresentano quell'idea di viaggio di cui sto ciarlando. Ma sono due viaggi molto diversi tra loro. L'Iliade e i miti associati sostengono che gli achei non conoscessero neppure la rotta per Troia (Ilio). La marca di quel viaggio, dal noto all'ignoto, è stata l'accettazione di un qualcosa d'ineluttabile. Quella guerra si doveva

[4] Su quel che dovrebbero dire i classici in genere, e l'Odissea in particolare, c'è molta letteratura che si apprezza ancor meglio se non distrae dal leggere l'originale. Cercando una qualche coerenza tra il detto e il fatto, qui si suggerisce la sintesi offerta da una sola fonte I. CALVINO*, Le Odissee nell'Odissea*, in I. CALVINO, *Perché leggere i classici,* Mondadori, 2002, pos. 671 vers. Kindle.

[5] Cfr. P. SESSA, *Dante ad alta voce. Guida ai suoni e alle voci della Commedia*, Società Editrice Dante Alighieri, 2018.

fare: per una questione di onore, di potere, di civiltà. O di tutto un po'[6]. Così era ed è per il Diritto che, per necessità applicative, costringe il fatto nelle angustie di una regola giuridica, cercando di rispondere a una pressante domanda di Giustizia di cui s'ignorano i veri contenuti.

L'esordio dell'Iliade guarda l'Olimpo. La *diva* di Omero narra l'ira per un torto subito da chi è uomo solo per parte di padre – come dire – si parla di uomini e di passioni subite da chi proprio uomo non è e, dunque, quel torto s'ha da riparare per ragioni divine, ancor più che per i noti problemi coniugali che hanno fatto scappare Elena con Paride di Troia. Ma se le offese degli uomini sono prima offese agli dei, altre immagini si formano nel giurista che ascolta i classici e non ode Giustizia.

La Giustizia è la ragione sociale del Diritto. È difficile dire cosa sia giusto**.** Non a caso la Giustizia è rappresentata da una divinità femminile: conferma della sua difficile comprensione, almeno per la parte maschile dell'umanità. Nella Giustizia c'è una compartecipazione del Diritto con Morale, Etica, Religione. Il che non aiuta a comprendere. Il giurista camuffa l'ignoranza con la provocazione, sostenendo che non si può conoscere la rotta della Giustizia: le norme ne offrono solo una parafrasi che il contesto inevitabilmente modella. In fondo – si azzarda – la Giustizia è affare dello spirito, sporcato coi fatti, reso incerto dall'umanità.

Questa idea di Giustizia è lasciata nella panchina della storia. Camuffandosi in un gesto solo tecnico, la disposizione che diventa norma come regola interpretata[7], respinge la pretesa politico-criminale di giudicare il senso e il risultato ottenuto con l'amministrazione della Giustizia. Al più, si attribuisce al popolo la sua rappresentanza; tanto per dire che altri amministreranno la Giustizia in suo nome [8], così come si trova scritto nella Costituzione

---

[6] Cfr. R. BESPALOFF, *Sull'Iliade*, Adelphi, 2018.

[7] *Disposizione e norma. Diritto costituzionale* (voce) «Enciclopedia Treccani» in http://www.treccani.it (link pagina)(Consultato: 28 febbraio 2019).

[8] L. CORSO, *Potere giudiziario e sovranità popolare. Dalla giustizia amministrata in nome del popolo alla giustizia amministrata dal popolo: sei modelli a confronto*, Giappichelli,

e riportato nelle aule dei tribunali italiani che – si vedrà – non lasciano alla sola giuria il compito di decidere sulla colpevolezza di un imputato (cfr. art. 101 Cost.)[9].

Amministrare Giustizia. La Giustizia è il centravanti del Diritto, non può essere lasciata nella panchina della storia. È una questione di legittimità per la gestione statuale del Diritto, tanto più quando è una gestione monopolistica che si diletta con pene fortemente afflittive per la persona. Inaspettata, anche in Paesi che hanno il culto del Diritto, l'obbedienza alla norma può diventare ingiusta; il Diritto può diventare ingiusto. È il caso del soldato di confine che ubbidisce a un *ordine criminoso insindacabile* e spara al civile che, scavalcando un muro, sogna di trovare nell'Occidente quel che ha perso nell'Oriente di una Germania a lungo divisa in due[10].

Giustizia e Diritto. Su quel muro, caso mai abbastanza isolato della storia, finisce il viaggio di *andata* dei fatti verso il Diritto. Diritto inteso come rappresentante in terra della Giustizia: Diritto incapace di legittimare la sua forza di coercizione, quando è assente la Giustizia che rappresenta. Non è un gran risultato: occorre qualcosa di più. È il momento dell'Odissea.

Il viaggio di ritorno. A volte senza rotta, spesso senza possibilità di seguirla. Per Odisseo-Ulisse è il viaggio dall'ignoto ormai noto di

---

2008; W. LEISER, "*Im Namen des Volkes!*" *Eine Formel und ihre Geschichte*, JSTOR, in «Vierteljahr. für Soz.- Wirtsch.» 55 (1968) 4, 501–515. Sul diverso vincolo alla legge e al Diritto del giudice che si pronuncia *in nome del popolo,* perché «*il Diritto è più di una somma di paragrafi*» G. HIRSCH, *Im Namen des Volkes: Gesetz — Recht — Gerechtigkeit*, JSTOR, in «Z. für Rechtspolit.» 45 (2012) 7, 205–209.

[9] Ved. oltre § 4 *Giustizia popolare*.

[10] G. VASSALLI, *Formula di Radbruch e Diritto penale: note sulla punizione dei «delitti di Stato» nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Giuffrè, 2001; F. HALDEMANN, *Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law**, in «Ratio Juris» 18 (2005) 2, 162–178; B. PISCIOTTA, *L'Europa post-comunista dal crollo del muro di Berlino all'integrazione europea*, JSTOR, in «Riv. Studi Polit. Internazionali» 77 (2010) 1 (305), 77–91; U. WESEL, *Das Urteil gegen Egon Krenz und andere ähnelt verblüffend der Rechtsprechung durch die DDR-Justiz*, in «Tagespiegel» (10 novembre 1999); *Berliner Mauer*, in «Wikipedia» (Consultato: 29 maggio 2017); *Mauerschützenprozesse*, in «Wikipedia» (Consultato: 04 febbraio 2018); A. BONDI, *Mura, Muraglie, Valli*, in «la Piazza» (febbraio 2017).

una Troia distrutta, al noto ormai ignoto della casa lontana; per il giurista, dal fatto sociale sussunto in una disposizione che, come norma interpretata, ritorna alla società in nome della Giustizia. Dunque, si abusa dell'Odissea che diventa metafora del viaggio dell'uomo che ha chiesto Giustizia e ricevuto la prescrizione di una condotta o – se si preferisce – la risposta dell'ordinamento statale a un fatto sociale: potere dell'istituzione, riportato in una disposizione astratta, diventato norma con la decisione giudiziale[11]. Procedere complesso che permette a un fatto criminale di essere mediato dal Diritto, verso un qualche ideale di Giustizia sufficiente per garantire una pacifica convivenza.

L'Odissea che si propone è penalistica: per il crudele fascino della pena come risposta all'inosservanza di una regola; per la sua primitiva necessità sociale; per una qualche competenza che si spera di avere. E la disposizione sanzionata con pena dev'essere – in principio – *previa, scripta, certa, stricta* e – infine – *inlicita, in culpa, punienda*[12]. Questa è la sua forma, espressa secondo legalità con e

[11] Cfr. M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale: dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Giuffrè, 2011, 181.

[12] Espressioni della legalità in S. D'AMATO, *Profili di legalità e legittimità del Diritto internazionale penale*, ESI, 2013; C. DE MAGLIE, *Le due legalità: quale convivenza nel Diritto penale*, in «Criminalia» (2015), 205–266; M. DONINI, *Fattispecie o case law? La "prevedibilità del Diritto" e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza*, in «QG» (2018) 5; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale* Laterza, 1989, *passim*; G. FORNASARI, *Giustizia di transizione. Principio di legalità nei Paesi sud-americani, passim*; M. GAMBARDELLA, *I modelli della legalità penale e la " vicenda Taricco "*, in «AP» (2017) 2; V. MAIELLO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e Diritto penale del fatto,* in V. PATALANO (Ed.)*, Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Giappichelli; G. MARRA, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, Giappichelli, 2018; G. MARRA, *Il paradosso della legalità nella modernità penalistica. note a margine di Wolfgang Naucke, Negatives Strafrecht, 2015*, in «RIDPP» (2018) 2, 725–757; A. PAGLIARO, *Legge penale*, in «ED» vol. XXIII, Giuffrè, 1973, 1–22; D. PULITANÒ, *Ragioni della legalità. A proposito di Corte cost. n. 24/2017*; G. UBERTIS, *Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?*, in «AP» (2017) 2; V. VALENTINI, *Legalità penale convenzionale e obbligo d'interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE*, in «DPC» (13 aprile 2012); F. VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità «costituzionale» vs legalità «convenzionale»*, in «DPC» (5 aprile 2017).

senza riserva di legge; declinata con ordine dall'analisi del reato: valutando la corrispondenza del fatto concreto rispetto al tipo astratto; l'antigiuridicità del fatto rispetto all'ordinamento; la colpevolezza del fatto antigiuridico rispetto all'autore; la punizione del fatto tipico antigiuridico colpevole rispetto alle ragioni politico criminali della sua punibilità[13].

Ma secondo quali valori? Si è accennato, anche il viaggio di ritorno dalla norma al fatto criminale può diventare una rotta ignota. Accade quando il fatto non ha trovato corrispondenza con un senso condiviso di Giustizia nella disposizione di legge e, quindi, la norma non riporta questo senso di Giustizia nella sua applicazione. Questioni di bioetica e di gestione della sofferenza nel rispetto della persona, uso personale di sostanze stupefacenti, prostituzione senza sfruttamento, sono solo alcuni esempi di fenomeni in cui l'offensività delle condotte oscilla tra beni giuridici, diritti, libertà e pruderie eticizzanti. Il tutto non è poi alieno da convenienze

[13] A titolo indicativo G. BALBI, *La volontà e il rischio penale d'azione*, Jovene, 1995; A. BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, ESI, 1999; F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del Diritto penale,* il Mulino, 1997; G. DELITALA, *Diritto penale*, in «ED» vol. XII, 1964, 1–7; K. ENGISCH, *Introduzione al pensiero giuridico*, Giuffrè, 1970; A. FIORELLA, *Reato (dir. pen.)*, in «ED» vol. XXXVIII, 1987, 1–67; W. FRISH, *Straftheorie, Straftat und Strafzumessung im gesamten Strafrechtssystem Zur Revisionsbedürftigkeit des Grundverständnisses der Straftat*, in W. BEULKE – C. FAHL (Edd.), *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag,* C. für Müller, 2015; W. HASSEMER, *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, C. H. Beck, 2. 1990; G. JAKOBS, *Strafrecht als wissenschaftliche Disziplin*, in C. ENGEL – W. SCHÖN (Edd.), *Das Proprium der Rechtswissenschaft*, Mohr Siebeck, 2007, 103–135; H. H. JESCHECK, *Dogmatica penale e politica criminale. Nuove in prospettiva comparata*, in «IP» (2000), 507–533; H. KANTOROWICZ, *Der Begriff des Rechts*, Vandenhoeck & Ruprecht, 1939; A. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, C. H. Beck, 2007; M. MARX, *Zur Definition des Begriffs >Rechtsgut<*, Heymanns, 1972; F. MANTOVANI, *Dogmatica e politica criminale oggi*, in «RIDPP», 781–799; S. MOCCIA, *L'odierna funzione di «controllo» e "orientamento" della dottrina*, in «Criminalia» (2013); U. NEUMANN, *Juristische Dogmatik und Wissenschaftstheorie*, C. H. Beck, 1976; A. PAGLIARO, *Fattispecie e fatto*, in «ED» vol. XVI, Giuffrè, 1967, 1–14; D. PULITANÒ, *L'errore di Diritto nella teoria del reato*, Giuffrè, 1976; M. ROMANO, *Dogmatica e politica criminale oggi*, in «RIDPP» (2014) 2, 10; D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in «ED» vol. XXXIV, 1985, 73-100; C. ROXIN, *Strafrecht (ESJ). Allgemeiner Teil. Ausgewählte Entscheidungen mit erläuternden Anmerkungen*, C. H. Beck, 1992; H. ZIPF, *Politica criminale*, Giuffrè, 1989.

politiche propagate da mass media e social network che si autoproclamano rappresentanti di una opinione generale senza misure definite[14].

Il senso di Giustizia, si declina in quel che è sentito come giusto o ingiusto nel mutevole del quotidiano. Diventa una questione di percezione, di tecnologia e, pure, ragione per chiedersi come una politica di '*tweet-post-like'* possa plasmare la politica e illudere – altri esempi – sul senso di partecipazione alla vita pubblica con campioni extraterritoriali di penalità disumana (migranti)[15] o d'impunità

[14] Cfr. M. NOBILI (Ed.), *L' immoralità necessaria: citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, il Mulino, 2009, 229. Sulle tematiche accennate S. CANESTRARI, *Bioetica e Diritto penale. Materiali per una discussione*, Giappichelli, 2012; ID, *Biodiritto*, in «ED Annali» vol. VII, 99–124; A. CAZZULLO, *Il fine vita e la legge dei silenzi*, in «Corriere della Sera» (30 luglio 2017); E. DOLCINI, *Fecondazione assistita e Diritto penale*, Giuffrè, 2008; G. FIANDACA, *Considerazione intorno a bioetica e Diritto penale, tra laicità e «post-secolarismo»*, in «RIDPP» (2007), 546–562; G. GENTILE, *Il caso Cappato e il Diritto a morire (senza soffrire)*, in «AP» (2018) 3, 1–31; K. LEHMANN, *Il Diritto di essere un uomo. Bioetica e inizio della vita*, in «Il Regno Attual.» 46 (2001), 771–780; L. SANTA MARIA, *Il Diritto non giusto non è Diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in «DPC» (9 marzo 2015); L. STORTONI, *Vivere: Diritto o dovere? Riflessioni sull'eutanasia*, 1992; A. VALLINI, *Procreazione medicalmente assistita (Diritto penale)*, in «ED Annali» vol. IX, 2016, 1–56; *Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine* (voce), in «Wikipedia» (Consultato: 12 dicembre 2018); V. CONTE, *L'Istat ricalcola il Pil 15 miliardi in più da droga e prostituzione*, in «Repubblica» (10 settembre 2014); G. COCCO, *Alla ricerca dei confini tra libertà sessuale e prostituzione minorile. Per evitare nuovi casi Braibanti*, in «Responsab. Civ. e Previd.» (2014) 4, 1072–1086; B. SCARCELLA, *La rivoluzione di fumo. Propositi nazionali di legalizzazione delle droghe leggere alla prova delle Convenzioni internazionali*, in «DPC-TR» (2018) 3, 37.

[15]Rapporto sui centri di permanenza per il rimpatrio in Italia (aggiornamento 2017), Senato della Repubblica: www.senato.it (link download). Cfr. S. MANACORDA, *Tratta e traffico di migranti: il nodo della giurisdizione tra territorialità ed extraterritorialità*, in «DPC-TR» (2018) 3. Sul tema S. ALLIEVI, *Immigrazione. Cambiare tutto*, Laterza, 2018; A. CAVALIERE, *Diritto penale e politica dell'immigrazione*, in «CdD» (2016), 17–43; M. DANIELE, *La detenzione come deterrente nel decreto sicurezza 2018*, in «DPC Fasc» (2018), 11; G. FOSCHINI – F. TONACCI, *Il flop delle espulsioni*, in «Repubblica» (22 aprile 2017); A. GILIBERTO, *Sussiste la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare quando gli stranieri sono stati soccorsi in acque internazionali*, in «DPC» (4 giugno 2014); A. MANGIARACINA, *Hotspots e diritti:*

troppo umana (condoni tributari)[16] o di spregiudicata irrazionalità (legittima difesa)[17].

Il messaggio del Diritto. Il Diritto e, soprattutto, il Diritto penale ha una componente comunicativa[18], un messaggio che cela – come si vedrà – una condotta auspicata dietro una

un binomio possibile?, in «DPC» (9 dicembre 2016); V. MILITELLO, *I traffici illeciti nell'area del Mediterraneo. Prevenzione e repressione nel Diritto interno, europeo ed internazionale*, in «DPC Fasc» (2018) 1, 6; F. PALAZZO, *Una lettura di dati statistici*, in «DPC» (2016), 1–4; A. SESSA, *Controllo dei flussi migratori e sistema penale: la politica criminale delle "non scelte" alla prova della tenuta democratica del sistema*, in «DPP» (2017) 4, 522–532.

[16] V. MAIELLO, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea di scopo*, ESI, 2007; G. ZAGREBELSKY, *Grazia*, in «ED» vol. XIX, 1970; A. BONDI, *Stato di grazia. Condonare o commutare la pena secondo Costituzione*, in «StUrb» (2017) 3–4, 373–388; T. DI TANNO, *La «pace fiscale» ma con chi?* in «lavoce.info» (28 settembre 2018); R. DELLA SETA, *Il condono declassato*, in «Repubblica» (6 agosto 2017).

[17] DDL 253 del 2018: www.senato.it (link download). Cfr. *Legittima difesa (Dossier Camera dei deputati)*; *Comunicato Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale – Legittima difesa* (20 luglio 2018); R. BARTOLI, *Verso la «legittima offesa»?* in «DPC Fasc» (2019) 1, 13; G. CARUSO, *Ancora a proposito della riforma della legittima difesa. Tra ragioni di 'liceità' e cause di 'scusa'*, in «AP» (2018) 3, 9; C. FIORE, *Legittima difesa, la riflessione del giurista Fiore*, in (26 settembre 2018); G. L. GATTA, *Sulla legittima difesa domiciliare una sentenza emblematica della Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all'esame del Parlamento*, in «DPC» (22 ottobre 2018); D. PULITANÒ, *Legittima difesa: fra retorica e problemi reali*, in «DPC» (2017) 4.

[18] G. CANZIO, *Un'efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, in «DPP» (2018) 12, 1537–1540; M. AINIS, *Questa non è democrazia*, in «Repubblica» (18 marzo 2018); R. B. CIALDINI, *Le armi della persuasione*, trad. di G. NOFERI, Giunti, 2ª ed, 1995; G. DE CATALDO, *L'oppio dei popoli. Intervista a Jennifer Haigh*, in «Repubblica» (7 ottobre 2018); S. CASSESE, *Trump e i paradossi del voto popolare*, in «Corriere della Sera» (13 novembre 2016); I. BURUMA, *Il pregiudizio cosmopolita nell'era di Trump*, in «Repubblica» (6 agosto 2017); P. FOREST, *Fatti o finzioni per me pari son*, in «Repubblica» (2 dicembre 2018), trad. di G. BOSCO; C. PERINI, *Fake news e post-verità. Tra Diritto penale e politica criminale*, in «DPC»; G. SOROS, *Intrappolati nella Rete High Tech*, in «Sole 24 Ore» (18 febbraio 2018); F. PASQUALE, *I Big Data non sono neutri Un piano per evitare discriminazioni e abusi*, in «Corriere della Sera» (17 aprile 2016); M. NIOLA, *La nostra vulnerabilità digitale*, in «Repubblica» (14 maggio 2017); T. NICHOLS, *La morte dell'esperto nella piazza virtuale*, in «Repubblica» (30 luglio 2017); S. SEMINARA, *Internet (Diritto penale)*, in «ED Annali» vol. VII, 2014, 1–77.

minaccia di sanzione volta a uno scopo preventivo generale e individuale. Questa componente comunicativa gestisce con difficoltà l'evoluzione tecnologica su cui viaggiano le informazioni che permettono conoscenza personale, partecipazione sociale e politica della comunità[19]. Il controllo è difficile perché si tratta di un uso della tecnologia che rifiuta l'idea stessa del controllo, per ragioni di libertà e di opportunismo[20].

Non è un viaggio senza rotta. Vi sono astri cui il penalista può ancora oggi rivolgere lo sguardo, per evitare scogli nascosti e marosi improvvisi che colpiscono la nave delle istituzioni: anche quando i governi considerano le garanzie costituzionali un rifugio clandestino per diritti, persone, minoranze. Ricordando polemiche recenti, tanto in voga quanto dimenticate dopo che l'elettore si è espresso, non è vietato cambiare la Costituzione ma è solo inopportuno

[19] A. BONDI, *Questioni di metodo*, IP 2019/1 (prev.), 15 ss.

[20] Seguendo inevitabilmente la cronaca – il passato del futuro – S. RODOTÀ, *Il Diritto di avere diritti*, Laterza, 2012; S. SEMINARA, *Internet (Diritto penale)* in «ED Annali» vol. VII, 2014, 1–77; N. TALEB – E. NIFOSI, *Il cigno nero: come l'improbabile governa la nostra vita*, Il saggiatore, 2014; C. O'NEIL, *Armi di distruzione matematica*, Bompiani, 2017; M. AINIS, *Questa non è democrazia,* in «Repubblica» (18 marzo 2018); G. ALUFFI, *Social network*, in «Repubblica» (30 luglio 2017); S. ALVAREZ, *Verhör mit Facebook*, in «Tagespiegel» (6 agosto 2015); E. BIRITTERI, *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*, in «DPC» (20 aprile 2017); G. BOSETTI, *La democrazia di Hal 9000*, in «Repubblica» (13 marzo 2019); A. BONANNI, *Ue, schiaffo a Facebook : illegale trasferire i dati personali negli Usa*, in «Repubblica» (7 ottobre 2015); M. C. UBIALI, *Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie*, in «DPC» (5 marzo 2015); U. ECO, *Dai faraoni a Internet ecco perché i nostri libri sono fragili*, in «Repubblica» (26 gennaio 2017); M. GAGGI, *Il sogno di blockchain: la società senza Stato*, in «Corriere della Sera Lett.» (4 febbraio 2018); T. NICHOLS, *La morte dell'esperto nella piazza virtuale,* in «Repubblica» (30 luglio 2017); E. PAOLO, *Cyber crime. Il Phishing: prospettive di un delitto*, in «AP» (2017) 2, 1–23; F. PASQUALE, *I Big Data non sono neutri Un piano per evitare discriminazioni e abusi,* in «Corriere della Sera» (17 aprile 2016); F. RAMPINI, *L'ultima sfida alla democrazia*, in «Repubblica» (7 maggio 2017); G. SOROS, *Intrappolati nella Rete High Tech,* in «Sole 24 Ore» (18 febbraio 2018).

peggiorarla. Può sempre accadere, ed è facile che accada, se si perde la rotta dei principi e dei valori rappresentati dalla Carta costituzionale per accattare voti facili[21].

La Costituzione è il 'libro di bordo' delle istituzioni. In essa si trovano mete, principi, garanzie, limiti al potere del *comandante* che, appunto, ha la responsabilità di raggiungere ma non di definire la meta e le regole della navigazione. Si può allora trovare Giustizia nella Costituzione? In effetti, nella Costituzione la Giustizia è citata 12 volte (artt. 11, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 110, 116, 117, 125 abrog. Cost.). Ma è ufficio, mandato, struttura che non dice molto della dea bendata, della bilancia e della spada, e del perché usare la bilancia e la spada, che rappresentano la verità nascosta dall'iconografia della Giustizia, non senza venature politiche e religiose in cerca di legittimazione[22].

Politica e religione. A lungo sono state connaturate all'idea di Giustizia: a una politica servente alla Giustizia, a una Giustizia espressione del divino in terra. Sulla carta, la politica non ha più

---

[21] A. BONDI, *Governo e garanzie...e altri dualismi*, in «IP» (2017) 3, 696–725. Cfr. M. AINIS, *Il faticoso viaggio della Costituzione*, in «Repubblica» (18 dicembre 2017); A. BARBERA, *Costituzione della Repubblica italiana*, in «ED Annali» vol. VIII, 2015, 263–358; P. BALDUZZI, *Finiranno i parlamenti? lavoce.info* (Consultato: 27/07/2018); E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Stato, Costituzione, democrazia*, Giuffrè, 2006; F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del Diritto penale*, Il Mulino, 1997; E. LEOPOLDO, *Governo (forme di)*, in «ED» vol. XIX, 1970, 6–7; L. CALIFANO, *Corte costituzionale e diritti fondamentali (Univ. Urbino-Quad. ist. dir .pubblico)*, L. CALIFANO (Ed.), Giappichelli, 2004; S. CASSESE, *Le lezioni della Costituzione*, in «Corriere della Sera» (23 luglio 2017); I. DIAMANTI, *Politica Il referendum antipolitico*, in «Repubblica» (21 marzo 2016); M. GALLO, *Diritto penale e Costituzione*, in «DPC» (s.d.); A. MACCHIA, *I diritti fondamentali «minacciati»: lo sfondo delle garanzie in Costituzione*, in «DPC» (17 settembre 2017); MONTESQUIEU, *La confusione istituzionale e il garante della Costituzione*, in «Sole 24 Ore» (20 maggio 2018); A. PACE, *Una riforma eversiva della costituzione vigente*, in «AIC» (2016) 4, 1–4; A. PANEBIANCO, *La riforma non è perfetta ma i suoi nemici hanno torto*, in «Corriere della Sera» (11 maggio 2016); P. POMBENI, *La questione costituzionale in Italia*, Il mulino, 2016; E. ROSSI, *Una Costituzione migliore?* Pisa University Press, 2016; S. RODOTÀ, *Democrazia e Costituzione*, Castelvecchi, 2016.

[22] W. SCHILD, *Bilder von Recht und Gerechtigkeit*, DuMont, 1995; K. VOLK, *Bildersprache in der Strafrechtsdogmatik*, in *FS-Schöch*, De Gruyter, 2010, 369–380. Ved. oltre *Il soccorso dell'immagine*.

lasciato l'idea di Giustizia, anzi, in essa la politica ha trovato una legittimazione importante e, spesso, un comodo slogan elettorale. Con la religione, la questione è più complessa. Lo Stato è diventato secolare. Il re, il presidente, il cancelliere, il primo ministro – nel migliore dei casi – rappresentano il popolo, non il divino. La convivenza sociale, affrancata ma non indifferente alla religione, meglio tutela il sentimento religioso che accompagna l'uomo[23]. In altre parole, uno Stato ha bisogno di laicità per garantire un crogiolo di valori condivisi dalla comunità[24]. Così facendo – si osserva – la politica ha preso il posto della religione nel compito di garantire la

[23] E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Cristianesimo, libertà, democrazia*, Morcelliana, 2007; G. CARMEN, *Sulla pretesa tutela del sentimento religioso individuale,* in IP 1998, 783-815, 1998; L. PEDULLÀ, *Sulla protezione imparziale del sentimento religioso*, in «FI» (2005), 2288–2288; G. CATALANO, *Il Diritto di libertà religiosa*, Cacucci, 2007; G. FLORA, *La tutela penale del fatto religioso tra codice Rocco e Costituzione*, in «Crim. 2008 97» (2008); C. A. JEMOLO, *Culti (libertà dei)*, in «ED» vol. XI, 1962, 1–10; H. LÜBBE, *La religione dopo l'Illuminismo*, Editrice Morcelliana, 2010; E. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, CEDAM, 1964.

[24] Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508, commento di G. CASUCELLI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, in «OLIR» (2005) 5: declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. per violazione degli artt. 3/1, 8/1 Cost.; e affermazione del principio di laicità quale *principio supremo*, espressivo del pluralismo dello Stato che permette la convivenza, in uguaglianza, di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse. La laicità dello Stato è così definita equidistante e imparziale rispetto al fenomeno religioso. Cfr. G. BALBI – A. ESPOSITO (Edd.), *Laicità, valori e Diritto penale: atti del convegno,* Santa Maria Capua Vetere, 6 febbraio 2009, Giappichelli, 2011. In S. CANESTRARI (Ed.), *Laicità e Diritto*, Bononia University Press, 2007: A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, 33–91; G. BONGIOVANNI, *Laicità e democrazia: il significato e il ruolo del principio di neutralità dello Stato*, 221-241; S. CANESTRARI, *Laicità e Diritto penale nelle democrazie costituzionali*, 140–166; E. DENIO – S. PENNICINO – S. RAGONE, *Laicità, eguaglianza, etica. Orientamenti recenti nella legislazione e nella giurisprudenza di alcune corti europee ed extra europee*, 181–220; F. GALGANO – N. ZORZI, *Laicità del Diritto penale: il punto di vista del civilista*, 93–108; S. MANCINI, *La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione*, 145–180; A. PADOVANI, *La laicità al bivio*, 243–253. E. DOLCINI, *Laicità, «sana laicità» e Diritto penale. La Chiesa cattolica maestra (anche) di sana laicità?*, in «RIDPP» (2009), 1016–1016; G. FIANDACA, *Considerazione intorno a bioetica e Diritto penale, tra laicità e «post-secolarismo»*, in «RIDPP» (2007), 546–562; P. STEFANI, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, 2007.

felicità ma – si obbietta – ha mancato il compito: a stento sopravvive l'idea che lo Stato riesca a gestire l'esistente[25]. Probabilmente è vero, ma le Chiese di troppe religioni hanno avuto secoli per offrire pessimi esempi e infallibile fallacia. La politica affrancata dalla religione è fallace quanto l'animo dell'uomo, ma è pure emendabile e merita qualche tentativo in più.

Non è risolutiva la filosofia. Ha offerto infinite prospettive: alcune predisposte all'applicazione; molte a trovare un senso negli affanni della Giustizia. Seguirne in maniera acconcia gli sviluppi è affare di biblioteche. Qui se ne riportano le briciole, con un doppio richiamo nel testo e nella nota, per abbreviare i tempi della lettura e non illudere sulla parzialità di quel che si è tratto da filosofi affascinati dal diritto – e giuristi affascinati dalla filosofia – che hanno speculato sulla Giustizia con passione e raziocinio. Si trova così Giustizia considerata ancella del diritto che, in quanto tale, guarda solo alla conformità della condotta con la disposizione (KELSEN)[26]: un bel vestito che potrebbe essere indossato da chiunque, ma che può solo giustificare e non fondare un sistema di valori. Si è pensato allora a una Giustizia che guardasse alla disposizione-norma valutandone l'efficienza, ossia, la capacità di garantire la convivenza. E in quest'ottica si sono sviluppate numerose varianti. Giustizia svincolata da ogni fine (PLATONE); adeguata a un sistema di valori (PERELMANN); utile alla convivenza (LICOFRONE, GORGIA, HUME); capace di procurare o mantenere la felicità con funzione commutativa, per pareggiare vantaggi o svantaggi, o distributiva, per dividere i beni secondo i meriti (ARISTOTELE); in grado di eliminare gli ostacoli alla libertà umana (KANT). Non è poco e, detto in meno, vale per sostenere che si argomenta più sulla funzione della Giustizia che sul suo essere. In tal senso, la Giustizia può essere sostituita dalla misura empirica della sua efficienza per procurare o mantenere la

[25] S. MONTEFIORI, *Intervista a Julia Kristeva*, in «Corriere della Sera» (10 dicembre 2018).

[26] H. KELSEN, *Was ist Gerechtigkeit?* Reclam Philipp Jun., 2000; N. BOBBIO, *Kelsen e il problema del potere,* in «ET 1925-2005» II, 1435-1447; F. HALDEMANN, *Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,* in «Ratio Juris» 18 (2005) 2, 162–178.

pace (di nuovo KELSEN) o perché cerca solo condizioni di validità dell'ordinamento, secondo un'idea di uguaglianza fondata sulla reciprocità nell'attendersi dagli altri quanto si attende per sé; in un sistema auto-correggibile, imparziale, capace di riparare gli svantaggi e riconoscere le differenze (cfr. RAWL)[27]. Insomma, dando le misure e le condizioni d'uso della Giustizia, perché di essa le istituzioni sociali non possono fare a meno così come della verità non può fare a meno il pensiero[28].

---

[27] N. ABBAGNANO – G. FORNERO, *Dizionario di filosofia*, UTET, 3ª ed., 2001. Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, trad. di U. SANTINI, S. MAFFETTONE (Ed.), Feltrinelli, 1986; A. BARATTA, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del Diritto penale*, 1963; T. A. COWAN – A. GIULIANI, *Filosofia e Diritto negli Stati Uniti*, JSTOR, in «Il Polit.» 16 (1951) 1, 41–51; G. FASSÒ, *Storia della filosofia del Diritto. Volume III: Ottocento e Novecento*, il Mulino, 1970; F. GENTILE, *Filosofia del Diritto*, in «Lez. Quarantesimo Anno Raccolte Dagli Allievi» (2006); R. GUASTINI, *Diritto, filosofia e teoria generale del*, in «ETSS» III (1987), 77–89; F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del Diritto (Testi a fronte)*, Rusconi, 2ª ed. 1998; D. HUME, *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, A. Millar, 1751; C. LENK, *Konzeptionen von Gerechtigkeit und der Umgang mit begrenzten Ressourcen*, JSTOR, in K. DENGLER – H. FANGERAU (Edd.), *Zuteilungskriterien im Gesundheitswesen: Grenzen und Alternativen*, Transcript Verlag, 2013, 77–112; A. C. MACINTYRE, *After virtue: a study in moral theory*, Bloomsbury, 2007; I. MANCINI, *Diritto e società: Studi e testi (Filosofia e storia delle idee)*, Quattroventi, 1993; S. MOCCIA, *Il Diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, ESI, 1992; C. PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica (Civiltà del Diritto)*, Giuffrè, 1979; A. ROSS, *Critica del Diritto e analisi del linguaggio*, il Mulino, 1982; M. WALZER, *Sfere di giustizia*, Laterza, 2008; A. BONDI, *Philosophieverbot. L'agonia del Diritto penale moderno*, in E. DOLCINI – C. E. PALIERO (Edd.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. 1, Giuffrè, 2006, 88–120.

[28] Accezioni politico-criminali di Giustizia in E. AMMANNATO, G. MANNOZZI e G. LODIGIANI (Edd.)*, Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, 2015 (Recensione)*, in «DPC» (12 aprile 2017); G. CANZIO, *La "dike" degli antiche e la "giustizia" dei moderni: "Edipo re" e "Antigone"*, in «DPC» (23 aprile 2018); S. CASSESE, *La giustizia che si deve ritrovare*, in «Corriere della Sera» (24 agosto 2015); E. G. COHN – D. P. FARRINGTON, *Crime and Justice and the Criminal Justice and Criminology Literature*, in «Crime Justice» 20 (1996), 265–300; L. CORSO, *Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune*, in «Criminalia» (2008), 19; G. P. FLETCHER, *La giustizia è importante per il Diritto di guerra?*, in «Criminalia» (2008), 11; G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e Diritto penale*, Giappichelli, 2013; N. FRASER – J. SCHMIDT, *Abnormale Gerechtigkeit*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa*, Transcript Verlag, 2008, 41–80; J.

Altre strade. Della Giustizia si può lamentare sorte comune colla parola *'populismo':* parola tanto attuale quanto inutile per eccesso di definizioni[29]. Detto diversamente, l'utilità di dare un contenuto alla Giustizia è direttamente proporzionale all'eccesso di definizioni che hanno afflitto l'identikit della Giustizia. Nell'incertezza si annida il sospetto dell'imbroglio: la Giustizia come invenzione del linguaggio senza corrispondenza con la realtà. Ma così si cade nell'eccesso opposto. Dove prima si è chiesto troppo alla Giustizia, ora le si

---

GAUCK, *Rechtsstaat und Gerechtigkeit*, JSTOR, in «Z. Für Rechtspolit.» 31 (1998) 10, 379–381; O. HÖFFE, *Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa*, Transcript Verlag, 2008, 103–118; C. LENK, *Konzeptionen von Gerechtigkeit und der Umgang mit begrenzten Ressourcen*, JSTOR, in K. DENGLER – H. FANGERAU (Edd.), *Zuteilungskriterien im Gesundheitswesen: Grenzen und Alternativen*, Transcript Verlag, 2013, 77–112; J. NIDA-RÜMELIN, *Gerechtigkeit und europäische Politik*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa*, Transcript Verlag, 2008, 23–40; I. T. PEREZ, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'eguaglianza*, il Mulino, 2007; N. RECCHIA, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in «DPC Fasc» (2017) 3; K. SCHMALENBACH, *Recht und Gerechtigkeit im Völkerrecht*, JSTOR, in «JuristenZeitung» 60 (2005) 13, 637–644; J. SCHROTH, *Über formale Gerechtigkeit*, JSTOR, in «ARSP Arch. Für Rechts- Sozialphilosophie Arch. Philos. Law Soc. Philos.» 83 (1997) 4, 483–505; I. SEVERO, *Giustizia e Diritto nella scienza giuridica contemporanea*, 18–19; F. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, 2006; F. VIGANÒ – O. MAZZA, *Europa e giustizia penale*, in «DPP Speciali» (2011).

[29] I. DIAMANTI, *Populismo: una definizione indefinita per eccesso di definizioni*, in italiani europei.it (Consultato: 14 ottobre 2010). Cfr. M. MOLINARI, *Perché è successo qui. Viaggio all'origine del populismo italiano che scuote l'Europa*, La Nave di Teseo, 2018; P. BATTISTA, *Populista è ormai un insulto non una categoria politica*, in «Corriere della Sera» (9 dicembre 2015); G. BERNARDINI, *La sottigliezza dei populismi*, in «Corriere della Sera Lett.» (22 aprile 2018); S. FABRINI, *L'Italia non si rassegni al populismo e all'elitismo*, in «Repubblica» (18 giugno 2017); G. FERRAIULO, *Rappresentanza e populismo*, in «AIC» (2017) 3, 1–16; M. GAGGI, *Populismi positivi*, in «Corriere della Sera Lett.» (23 settembre 2018); E. GALLI DELLA LOGGIA, *Populismo senza qualità*, in «corriere.it» (Consultato: 12/10/18); G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia» (1989); B. LÉVY, *Saranno i poveri a pagare il trionfo del populismo globale*, in «La Stampa» (13 novembre 2016); R. LIUCCI, *L'humus sociale del populismo*, in «Sole 24 Ore» (30 dicembre 2018); P. MIELI, *Opporsi (male) ai populisti*, in «Corriere della Sera» (10 settembre 2018); D. PULITANÒ, *Populismi e penale*, in «Criminalia» (2015), 123–146; A. BONDI, *Governo e garanzie...e altri dualismi*, in «IP» (2017) 3, 696–725.

chiede troppo poco, svilendo la stessa idea di una Giustizia come archetipo sociale di cui la storia del pensiero ha spesso messo in dubbio i contenuti, ma raramente la sua esistenza e ancor meno la sua funzione. Si possono battere altre strade a sostegno di quanto politica, giurisdizione, teoria e filosofia del Diritto hanno finora messo insieme per una prassi razionale della Giustizia socialmente accettabile. Ed è proprio a tal fine che si chiamerà in soccorso il mito e l'immagine che esprimono una funzione sociale di Giustizia ripresa dalla grande letteratura.

Dati per il subcosciente. La Giustizia è rappresentata e raccontata per ogni dove, siano Paesi di *antico pelo* o di recente battesimo. Ma quando tanto si vede molto scompare. Dietro miti, immagini, sculture, ci sono simboli, idee, emozioni: un pacchetto di dati per il subcosciente. Rallentare la velocità e soffermarsi sull'immagine o sul racconto può, quindi, essere utile per riprendere consapevolezza di quel che l'artista voleva esprimere sulla Giustizia, comunicando col mondo e con i posteri *che l'hanno in gloria*.

Il soccorso del mito. Si può classificare in molti modi: per nomi, funzioni, relazioni, periodi storici e via dicendo. Spesso sono coordinate nello spazio e nel tempo che tendono a intrecciarsi. La storia non è solo europea, anche all'interno di uno stesso sistema. Come Gaia (la terra) e Urano (il cielo), la Themis greca è un titano, una forza che dà ordine e determina qualcosa di diverso e, soprattutto, di anteriore agli dei dell'Olimpo. Themis è consigliera di Zeus e sarà proprio a lei ad architettare la guerra di Troia dalle tante divine contese e umani problemi[30].

Il mito dell'ordine legato alla Giustizia è ancora più antico. Per tutti si ricorda Maat, divinità potente nell' affollato universo degli antichi Dei egizi[31]. Esprime una funzione perché è quella funzione. Non è

[30] W. SCHILD, *Bilder von Recht und Gerechtigkeit*, DuMont, 1995, 24. Cfr. O. R. KISSEL, *Die Justitia: Reflexionen über ein Symbol und seine Darstellung in der bildenden Kunst*, C.H. Beck, 2ª ed. 1997; G. KOCHER, *Zeichen und Symbole des Rechts*, C.H. Beck, 1992.

[31] F. HAFT, *Aus der Waagschale der Justitia: Eine Reise durch 4000 Jahre Rechtsgeschichte*, C.H. Beck, 2009, 3.

ordine servente all'universo e ai suoi abitanti, ma è universo di cui l'ordine è parte. In seguito, le forme divine si umanizzano. Giustizia diventa Astraea; ha incursioni astrologiche in Venere e diviene una delle virtù elencate dalla filosofia greco-romana[32]. Tuttavia, rimane elemento del creato; di tutto il creato.

Il mito è persona. Cambia le carte in tavola la riproposizione giudaico-cristiana delle virtù cardinali ereditate dal pensiero platonico e stoico. La giustizia diventa affare privato tra la divinità e l'uomo; la funzione si stacca dall'essere; l'essere è tutto in quel Dio unico di cui nemmeno il nome può essere detto. E il messaggero della Giustizia divina è un angelo, almeno finché la forma femminile della Giustizia non riprende spazio con la riscoperta umanistica e rinascimentale della classicità[33].

Il mito fa politica. Accanto a ogni fase teologica, etica, secolarizzata, l'immagine della Giustizia è comunque chiamata a legittimare la politica e il potere che esprime. Questa Giustizia è militante. Ha in odio l'iniquità diversamente intesa, ma guarda dall'alto il popolo identificandosi col potente che dispensa briciole di Giustizia[34].

---

[32] W. SCHILD, *Bilder von Recht und Gerechtigkeit*, DuMont, 1995, 39.

[33] ID., 47, 82, 156.

[34] ID., 117. Forme di Giustizia in G. CANZIO, *La "dike" degli antiche e la "giustizia" dei moderni: "Edipo re" e "Antigone"*, in «DPC» (23 aprile 2018); S. CASSESE, *La giustizia che si deve ritrovare*, in «Corriere della Sera» (24 agosto 2015); L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989; G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli, 2013; J. GAUCK, *Rechtsstaat und Gerechtigkeit*, JSTOR, in «Z. Für Rechtspolit.» 31 (1998) 10, 379–381; O. HÖFFE, *Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa*, Transcript Verlag, 2008, 103–118; C. LENK, *Konzeptionen von Gerechtigkeit und der Umgang mit begrenzten Ressourcen*, JSTOR, in K. DENGLER – H. FANGERAU (Edd.), *Zuteilungskriterien im Gesundheitswesen: Grenzen und Alternativen*, Transcript Verlag, 2013, 77–112; J. NIDA-RÜMELIN, *Gerechtigkeit und europäische Politik*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa*, Transcript Verlag, 2008, 23–40; C. E. PALIERO, *La giustizia indifferente. «Etica» e «caso» nel Kubrik "criminalista"*, in Criminalia (2013), 75; I. T. PEREZ, *Giustizia globale. Le nuove frontiere*

Il soccorso dell'immagine. Com'è rappresentata e accompagnata la Giustizia è mito tradotto in immagine simbolica: messaggio subliminale che definisce l'idea stessa di un diritto funzionale alla Giustizia in cerca di contenuti. La bilancia è forse il simbolo più importante. Esprime la relazione tra Dio e l'uomo, l'idea di ordine del creato, l'espressione del diritto civile e, pure, la valutazione d'interessi del diritto penale quando, in un'ottica moderna, permette di evitare che troppo si riversi sulla pena. Pena rappresentata da una spada, fin troppo espressiva del suo significato; ma anche dalle forbici che possono tagliare il filo della vita; e pure dal fascio littorio: un mazzo di verghe in cui è inserita una scure, prima simbolo dei poteri concessi ai magistrati nell'antica Roma, poi dell'unità e della libertà del popolo francese in rivoluzione e, infine, posticcia insegna del partito fascista[35]. Gli stessi attributi che contornano la Giustizia sono un *upgrade* dei messaggi subliminali e un ripasso di quanto finora visto. Alcuni sono semplici e attuali, come il disegno di codici e dei loro proponenti (p.e. Giustiniano); altri lasciano interdetti o increduli. È il caso di dipinti e sculture di letti e cuscini, quasi a indicare la calma assonnata o l'ispirazione onirica di chi giudica. Non mancano le ali per le ricordate caratteristiche angeliche della Giustizia cristiana; le corone per la sua superiorità sulle forze terrene; i globi per la sua vocazione planetaria. Non meno importante è la presenza del mondo animale impegnato – senza troppo riguardo per zoologia ed etologia – a esprimere le qualità che si auspicavano dalla Giustizia. Ecco allora richiamare col disegno dell'animale il potere del leone; la forza ma anche la superbia dell'aquila; l'attenzione e la prudenza della gru; la nobiltà del pavone; la pietà della cicogna contrapposta alla spietatezza dell'ippopotamo; e pure la supposta capacità di digerire qualunque cosa dello struzzo. Se poi si passa al simbolismo secondario, si trovano pure scudi, teste di Medusa, elmi dorati, cerimonie nuziali, rami di palme, brocche,

dell'eguaglianza, il Mulino, 2007; F. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, 2006; M. WALZER, *Sfere di giustizia*, Laterza, 2008.

[35] «Fascio» (voce) in G. DEVOTO et Al., *Vocabolario della lingua italiana*, Mondadori, 2015.

colonne, fiamme, erpici[36]. E, infine, il simbolo più contestato e deriso: la benda che spesso copre gli occhi della Giustizia[37]. Ma qui la critica è ingiusta e il sorriso inutile. L'uomo sente forte il bisogno di comunicare che la Giustizia da lui amministrata è inferiore, perché terrena, rispetto a quella che tutto vede, perché divina; ed è imparziale, perché non privilegia l'uomo per il tornaconto o il potere ma, se è il caso, per la sua debolezza o l'incapacità della società di fare la sua parte.

Il soccorso dell'emozione. Il greco antico dell'Odissea non conosceva i termini *soma* e *psiche*, anche se di lì a poco li battezzerà. L'emozione veniva individuata dai suoi effetti su parte del corpo, un po' come "*battere i denti*" per il freddo o farsi venire il "*latte alla ginocchia*" per il discorso con cui vi affliggo. Ma l'emozione provocata dal mito, dal suo racconto e dalla sua immagine, può diventare un metodo interessante per seguire la Giustizia. Non si tratta di astrarre solo la funzione della Giustizia e inserirla in un concetto, bensì di verificarne gli effetti sul corpo sociale: effetti che legittimano la funzione e ne danno i connotati. Un percorso a ritroso che diventa tanto più significativo, quando prende coscienza di quella componente subliminale trasmessa con efficacia dagli artisti: talenti attrezzati a seguire l'emozione dell'uomo, anche quando dev'essere ricondotta a ragione per garantire utile e pacifica convivenza sociale.

---

[36] W. SCHILD, *Bilder von Recht und Gerechtigkeit,* DuMont, 1995, 180–199. Cfr. G. DE TERVARENT, *Veritas and Justitia Triumphant*, in «J. Warbg. Court. Inst.» 7 (1944), 95–101; U. HÄUSSERMANN, *Ewige Waage*, DuMont, 1962; H. KIRCHNER – W. DIETZ – D. PANNIER (Edd.), *Porträt eines Mädchens, Porträt eines Vogels*, in *FS Hildebert Kirchner*, C.H. Beck, 1985, 393–411; O. R. KISSEL, *Die Justitia: Reflexionen über ein Symbol und seine Darstellung in der bildenden Kunst*, C.H. Beck, 2ª ed.1997; G. KOCHER, *Zeichen und Symbole des Rechts*, C.H. Beck Verlag, 1992; H. M. VON ERFFA, *Grus vigilans: Bemerkungen zur Emblematik*, Hauswedell, 1957; R. WITTKOWER, *Allegorie und der Wandel der Symbole in der Antike und der Renaissance*, DuMont, 2002.

[37] Cfr. M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia: iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'età moderna*, 44; M. NOBILI (Ed.), *L' immoralità necessaria*, il Mulino, 2009, 40; M. G. ZICCARDI, *Una giustizia senza benda e senza spada?*, in C. FARALLI, V. GIGLIOTTI, P. HERITIER, M. P. MITTICA, *Il diritto tra testo e immagine*, Mimesis, 2014, 167.

Il soccorso del racconto. Dunque, è deciso: questa sarà la rotta cercando Giustizia. Riprendere alcuni classici della letteratura mondiale per vedere e sentire e provare la Giustizia *in azione* quando, in suo nome, si fa politica nell'Italia di Cicerone; è morale nella Spagna di Cervantes; s'incarna in giuria nel Regno Unito di Dickens; diventa pena e responsabilità personale nell'area tedesca di Kafka.

2

Giustizia politica

Marco Tullio Cicerone (Arpino, 3 gennaio 106 a.C. – Formia, 7 dicembre 43 a.C.). I grandi della storia meritano l'uso del presente, perché il loro ricordo vive. Cicerone è un abile avvocato-oratore (58 orazioni conosciute, 100 per titoli o frammenti); ambizioso politico (praticamente un ossimoro); filosofo stoico (emozioni e volontà sotto controllo), segue la teoria del probabilismo e del verosimile di Filone; ama Platone ma non il suo mondo delle idee. Si descrive come una specie di pacifista[38].

È un homo novus. Vorrebbe una nobiltà riconosciuta per meriti e non per nascita, almeno per ciò che lo riguarda. Sposa la ricca e nobile Terenzia che ripudia per la ricca, nobile e giovane Publilia, di cui è tutore, ma che ripudia dopo sette mesi perché si era rallegrata della morte della figlia Tullia, da Cicerone amata sopra ogni cosa. Sostiene l'ordine tra le classi, teme i *populares*, rimpiange le glorie della Repubblica, dove il potere era del popolo ma l'autorità era del Senato. Segue il *cursus honorum* delle cariche pubbliche, arrivando al consolato.

Si distingue come oratore. Nell' 81 a. C. tiene la sua prima orazione (*Pro Quinctio*), più famosa per l'avversario di Cicerone che per lo stile e l'efficacia espressa[39]. Ma migliora in fretta. È vanesio e con qualche ragione**.** Considera sé stesso il più grande, con eccezione dell'amico giurista Servio Sulpicio Rufo. Per quanto

---

[38] *Marco Tullio Cicerone*, in «Wikipedia» (Consultato: 22 dicembre 2018); M. FRUNZIO, *Augusto e il «sogno» di Cicerone*, in «Interpret. Prudentium I» (2016) 2, 177–210.

[39] S. C. MARCHETTI, *L'avvocato, il giudice, il «reus» (la psicologia della colpa e del vizio nelle opere retoriche e nelle prime orazioni di Cicerone)*, JSTOR, in «Mater. e Discuss. anal. dei testi class.» (1986) 17, 93–124; S. C. MARCHETTI, *Lo spazio straniato. Percorsi psicologici e percezione del tribunale nelle orazioni di Cicerone «pro Fonteio», «pro Q. Roscio comoedo», «pro Cluentio»*. I, JSTOR, in «Mater. discuss. anal. dei testi class.» (1995) 35, 9–57; A. SCHIESARO, *Lucrezio, Cicerone, l'oratoria*, JSTOR, in «Mater. e discuss. anal. dei testi class.» (1987) 19, 29–61.

Cicerone sia apprezzato, ora come allora trova i suoi denigratori. Riprendendo citazioni e commenti di Massimo Nobili, Cicerone è «*il gran trombone della city*» (BRECHT), «*gran parolaio… povero di pensiero oltre ogni credere*» (MOMMSEN); oratore dai «*periodi adiposi e mal cuciti* [con la] *noiosa abitudine alla tautologia*» (HUYSMANS); filosofo che «*seppellì, anziché salvarla, la tradizione aristotelica in ambito retorico*» (GINZBURG); avvocato dalla «*battuta pesante* […] *incurante del decoro* [che] *mostrava una smisurata voglia di successo* [che] *loda le proprie azioni, le proprie imprese*, [i propri] *discorsi*» (PLUTARCO)[40]. Questa immagine di Cicerone non è reato di lesa maestà. La folla dei denigratori misura il successo di un uomo che teme un solo atteggiamento: l'indifferenza.

Guarda alla politica con prudenza pari all'ambizione. Per quanto cauto, Cicerone diventa nemico di Scilla per aver difeso Roscio Amerino dall'accusa di parricidio, rivelando così che i veri omicida sono sostenitori di Silla. Un *investimento politico* coraggioso quanto ambizioso, da compensare con strategie per la sopravvivenza. Vinta la causa, Cicerone scappa in Grecia e ritorna a Roma dopo la morte del dittatore. Sono tempi in cui il binomio amico-nemico segue il vento mai costante della politica. «*Summum ius summa iniuria*»: il cittadino romano non deve temere solo «*la malitiosa interpretazione del Diritto e della calunnia*»[41].

Cursus honorum. Cicerone ha terminato il suo mandato come questore a Lilibeo (Marsala) ed è diventato edile, quando accusa il propretore della Sicilia, Verre, in 5 orazioni. Vince nonostante la difesa del più famoso avvocato dell'epoca, Quinto Ortensio Ortalo. Il processo diventa spaccato di un Italia in cambiamento che, da allora, non ha smesso di cambiare: almeno finché Tomasi di Lampedusa ha suggerito un altro modo d'intendere il cambiamento praticato nel nostro Paese.

---

[40] M. NOBILI (Ed.), *L'immoralità necessaria*, il Mulino, 2009, 226.

[41] (Cic. *de off.* 1,33). Sul valore autonomo del riferimento alla *calunnia* rispetto al *Diritto* A. M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia: aspetti di deontologia processuale in Roma antica*, Giappichelli, 2003, 121.

Corruzione a Roma. La corruzione ha le dimensioni del potere. E a Roma non c'è un potere, Roma è il potere. La Tangentopoli italiana del 1992 è nel confronto poca cosa[42]. Quel che allora si percepiva non è paragonabile con quel che è percepito oggi con tanto di statistiche certificate e realtà deformate[43]. Senza farla lunga, il livello di sfrontatezza della corruzione raggiunta nella Roma ormai imperiale è un modello inarrivabile per gli emuli italioti che pure ci mettono impegno[44]. Con Cicerone si scopre che Lentulo Suro, assolto con due voti di maggioranza, lamenta di aver perciò *comprato* un giurato di troppo «*e con quel che costano!*». D'altronde, il denaro è tutto a Roma. Le cariche pubbliche si pagano. I territori amministrati ripagano nolenti le spese. A tal fine, si fanno prestiti al 50% del tasso d'interessi con la certezza di essere soddisfatti. Giulio Cesare, partito per la Spagna con mezzo miliardo di debiti restituisce tutto in un anno. Pompeo ritorna dalle campagne militari in Oriente con 7 miliardi per le casse dello Stato e 15 per le sue. Cicerone può

---

[42] S. TURONE, *Politica ladra: storia della corruzione in Italia, 1861-1992*, Laterza, 1992; M. D'ALBERTI (Ed.), *Corruzione e pubblica amministrazione*, Jovene, 2017; M. MONTANARI, *Statistiche e valutazioni sulla corruzione in Italia nella Relazione della Commissione europea*, in «DPC» (11 febbraio 2014); E. LIVINI, *Corruzione spa non conosce crisi, il giro di affari è di 60 miliardi. Investimenti stranieri a picco: a Roma un crollo del 53%*, in «Repubblica» (17 febbraio 2013); cfr. U. SAVONA, *La corruzione in Europa*, Carocci, 1998; A. BONDI – A. DI MARTINO – G. FORNASARI, *Reati contro la pubblica amministrazione (Introduzione al sistema penale)*, Giappichelli, 2ª ed. 2008, 14.

[43] A.N.A.C., *Rapporto sul primo anno di attuazione della normativa anticorruzione*, 2013; COMMISSIONE GAROFOLI, *La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione,* in https://www.slideshare.net (link pagina) (Consultato: 31/12/2018); R. CANTONE – E. CARLONI, *Perché parlare di corruzione*, in «Repubblica» (20 gennaio 2019); E. CANETTI, *Massa e potere*, Adelphi, 2006; P. DAVIGO, *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale*, Laterza, 2007; F. P. E. VELTRI, *Il governo dei conflitti*, Longanesi, 2006; C. BATTAGLINI – G. VANACORE, *Chi ha paura della pubblica amministrazione? Un dialogo (o un monologo) tra il pubblico ufficiale che concute ed il pubblico ufficiale che estorce anche alla luce delle SS . UU. n . 12228 / 2014*, in «DPC» (2014), 1–26; I. DIAMANTI, *Corruzione. Quando il pubblico diventa privato*, in «Repubblica» (28 dicembre 2017); G. RIDOLFI, *Storia e percezione della corruzione nella Gran Bretagna e nella Germania moderne*, in «Sociologia» 3 (2015), 4–46.

[44] Cfr. R. MACMULLEN, *La corruzione e il declino di Roma*, il Mulino, 1991; L. PERELLI, *La Corruzione politica nell'antica Roma*, RCS, 1999.

persino vantare di essere tornato dal governo della Cilicia con soli 60 milioni.

La corruzione di Verre. Durante i suoi tre anni di governo «*la Giustizia è diventata il suo capriccio; proprietà agricole sono state spolpate dalle sue tasse; alleati, considerati come nemici; cittadini romani, torturati e Giustiziati come schiavi; delinquenti, assolti dietro pagamento; innocenti, condannati senza processo; porti e città, aperti ai pirati; antichissimi monumenti e santuari, spogliati senza più lasciare ai siciliani immagine sacra da venerare*»[45]. Insomma, Verre ha esagerato anche per gli indulgenti standard romani, tanto da convincere Cicerone ad assumere il patrocinio di un'accusa.

Lo scontro dietro Verre. Non è una causa facile. Verre ha l'appoggio dell'aristocrazia senatoriale; Cicerone della borghesia degli *equites*. È una lotta di potere all'ombra del processo. Sotto Silla l'amministrazione della Giustizia era monopolio dei *senatores* ritenuti meno peggio degli altri ordini sociali. Ma la storia dimostra che c'è quasi sempre un *ex aequo* nel peggio, sia nelle rivoluzioni del popolo sia in quelle delle *elites*[46]. Nondimeno, col processo a Verre gli *equites* vogliono ricominciare a dire la loro sulla Giustizia. Un'accusa di corruzione, concussione, abuso d'ufficio è sufficiente per fermare il *cursus honorum* e le velleità politiche degli uomini che, in *candida toga*, aspirano a una magistratura *spazzando i corrotti* con o senza decreti intitolati[47]. Un precedente che la politica non ha più dimenticato. Interessante – e perfida – è la sfida infine proposta da Cicerone: il sistema senatoriale dev'essere capace di processare sé stesso per riacquistare credibilità: «*Giudicando l'imputato si giudicherà, insomma, se un tribunale formato da senatori è capace di condannare un senatore le cui ricchezze sono grandi quanto le sue colpe*».

---

[45] Su fonti, testi, traduzioni, adattamenti dei classici, vedi note nei paragrafi §§ 2, 3, 4, 5 dedicati ai testi commentati.

[46] Contra E. GALLI DELLA LOGGIA, *Populismo senza qualità*, in «corriere.it» (Consultato: 12/10/18).

[47] '*Candidato*' (voce) «VOCABOLARIO TRECCANI», in http://www.treccani.it (link pagina) (Consultato: 28/01/19).

Il processo contro Verre. Parla da sé. Cicerone promette al popolo romano «*uno spettacolo splendido e grandioso*». Non meraviglia. Il diritto penale vive nel processo e nell'esecuzione della pena perché, con buona pace di chi crede che la pena sia solo retribuzione, in realtà è, sempre, ammonimento per i singoli e per la società e, spesso, macabro spettacolo[48]. Il sistema giuridico romano è abbastanza forte per sostenere il rischio di un processo e rispettare le esigenze di legalità; ma la politica romana è troppo debole per rimanerne fuori, lasciando al processo solo la definizione della responsabilità personale dell'imputato. Com'è noto per quanto ignorato, i piani della responsabilità dovrebbero rimanere distinti. Oltre una responsabilità penale c'è una responsabilità politica e pure ideologica, se la condotta non rimane nei confini generosi della democrazia. La questione è quando il diritto penale deve intervenire. L'opinione può essere un reato? Negare l'Olocausto degli ebrei è un crimine?[49] Quanta storia può entrare in un processo? I fatti di una

[48] Sulla componente retributiva in antitesi a quella comunicativa ved. § 5. *Giustizia personale*.

[49] L. 115/2016 G.U. 28/06/2016 aggiunge, all'art. 3 della L. 654/1975, il comma 3-bis che commina «la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232» in www.normattiva (link pagina). Cfr. G. D'OTTAVIO, Contro il negazionismo: un dibattito tra storici e politici, JSTOR, in «Ventunesimo Secolo» 7 (2008) 17, 119–129; C. DEL BÒ, Menzogne che non si possono perdonare ma nemmeno punire. Alcune osservazioni filosofiche sul reato di negazionismo, in «Criminalia» (2013), 285–298; E. FRONZA, Negazionismo (diritto penale), in «ED Annali» VIII voll., 2015, 1–48; A. GALLUCCIO, Modificata l'aggravante di negazionismo e inserito l'art. 3 C. 3-bis L. 654/1975 nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, in «DPC» (20 dicembre 2017); A. GAMBERINI – E. FRONZA, Le ragioni che contrastano l'introduzione del negazionismo come reato, in «DPC» (2013); P. LOBBA, Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in «RIDPP» (2014), 1815–1853; P. MASTROCOLA, Non giocate con il passato, in «Sole 24 Ore» (29 ottobre 2017); D. G. SACERDOTI, La legge sul negazionismo tutela la nostra società, in «Corriere della Sera» (4 maggio 2016).

trattativa tra Stato e Mafia esistono solo se vengono accertati in un processo penale?[50]

Nemici in guerra, avversari in politica, persone in diritto. La gestione dell'accusa a Verre è più politica che giuridica. Se non fosse per le briglie del processo, la politica vincente vorrebbe punire oltre le azioni anche le intenzioni dei nemici[51]. Ma è sempre un pessimo affare per la Giustizia far entrare l'idea del 'nemico' nel diritto penale disconoscendo, per esempio, nel terrorista quel che a nessun uomo va disconosciuto per azione o per intenzione, ovverossia, l'essere persona con diritti e doveri che nulla hanno a che fare con nemici da sconfiggere, da braccare, da catturare, da tenere in gabbia e sottoporre a interrogatori *intensi, continui, con moderate pressioni fisiche*[52].

Depurato da schemi di pensiero mai abbastanza antichi, il processo contro Verre non è, invece, del tutto estraneo ai sistemi

---

[50] Corte Assise Palermo, Sez. II, 19 luglio 2018 (ud. 20 aprile 2018), n. 2, in http://www.giurisprudenzapenale.com (link pagina) (01/03/2019). Cfr. G. AMARELLI, *La sentenza sulla trattativa Stato-mafia...*, in «DPC» (25 luglio 2018); A. APOLLONIO, *Critica dell'antimafia. L'avanzare della paura, l'arretramento delle garanzie, l'imperfezione del diritto*, Pellegrini, 2013; G. FIANDACA, *La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale (In memoria di Loris D'Ambrosio)*, 1–20; G. FIANDACA – S. LUPO, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, 3ª ed. 2014; P. FINOCCHIARO, *La mafia grigia. La cupola dei colletti bianchi*, Editori Riuniti, 2012; G. INSOLERA, *Tempo, memoria e diritto penale*, in «DPC» (26 ottobre 2018); P. MIELI, *Il processo infinito allo Stato*, in «Corriere della Sera» (24 aprile 2018); P. MOROSINI, *Attentato alla giustizia. Magistrati, mafie e impunità*, Rubbettino, 2011.

[51] PLUTARCO, *Della vera amicizia*, trad. di C. PIRONDI, Mondadori, 1994, 9, cit. in M. NOBILI (Ed.), *L' immoralità necessaria*, il Mulino, 2009, 46.

[52] Ved. § 4 *Giustizia popolare*. Cfr. G. JAKOBS, *Terroristen als Personen im Recht?*, in «ZStW» (2005), 839–851; *Ibid.*; M. CANCIO MELIA, *Feind «Strafrecht»?* in «ZStW» (2005), 267–289; M. DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in «CP» (2008), 3558–3570; L. GRECO, *Über das sogennate Feindstrafrecht*, in «GA» (2006), 96–113; W. HASSEMER, *Sicherheit durch Strafrecht*, in «HRRS» (2006) 4, 130–143; B. HEINRICH, *Die Grenzen des Strafrechts bei der Gefahrprävention. Brauchen oder haben wir ein „Feindstrafrecht"?*, in «ZStW» 121 (2009) 1985; G. MARRA, *Salus rei pubblicae, garanzie individuali e diritto penale antiterrorismo*, in «StUrb» (2007) 58/4, 357–384; M. C. MELIA, *„Feindstrafrecht"?* in «ZStW» (2005) 117, 267–289; A. BONDI, *Un pericoloso terrorista*, in *Terrorismo internazionale e tutela dei diritti individuali*, StUrb vol. 58,4, 2007, 385–414.

anglosassoni che hanno una pubblica accusa elettiva senza obbligatorietà dell'azione penale e ampia disponibilità della sua gestione, anche rispetto ai soggetti processuali. Nell'agonizzante Repubblica romana, però, il rischio penale rappresentato da un processo e da una possibile condanna, è diventato un rischio calcolato dai politici: «*incamerato per sé le ruberie del primo anno, distribuito ai suoi protettori quelle del secondo anno e riservato, invece, tutte quelle del terzo anno alla corruzione dei giudici*». E quando il rischio penale è calcolabile, la politica criminale è sull'orlo del precipizio: difficile attendersi efficacia e credibilità.

Il diritto tra fatti e fenomeni. Non solo allora si confondevano gli addendi della politica criminale nella valutazione di un fenomeno rispetto alla repressione giudiziaria dei fatti. Il *fenomeno* corruttivo è il prodotto di *fatti* concreti di corruzione e il processo si arrabatta tra i due[53]. La contesa tra Cicerone e Verre segue gli strumenti tecnici conosciuti dal processo romano. Vi sono strategie raffinate nell'individuare l'accusatore (*divinatio*), ritardarlo, ottenere giudici compiacenti, ostacolare la ricerca delle prove. Non manca la tattica

[53] A. BONDI – A. DI MARTINO – G. FORNASARI, *Reati contro la pubblica amministrazione (Introduzione al sistema penale)*, Giappichelli, 2ª ed. 2008, 18. Aspetti di politica criminale in A. BARATTA, *Mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale*, in S. MOCCIA (Ed.), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia*, ESI, 1999, 93; F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del Diritto penale*; M. DONINI, *Dogmatica penale e politica criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo critico delle scelte di criminalizzazione*, in «Dei delitti e delle pene» (1998) 3; G. INSOLERA, *L'evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze*, in «RIDPP» (2014) 3, 7; H. H. JESCHECK, *Dogmatica penale e politica criminale. Nuove in prospettiva comparata*; V. MAIELLO, *La clemenza tra dommatica e politica criminale*, in «RIDPP» 3 (1992), 1029–1090; F. MANTOVANI, *Dogmatica e politica criminale, oggi,* in «RIDPP», 781–799; G. MARINUCCI, *Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza*, in «RIDPP» (1996) 2, 423; D. PULITANÒ, *Politica criminale,* in «ED» vol. XXXIV, 1985, 73-100; M. ROMANO, *Dogmatica e politica criminale oggi,* in «RIDPP» (2014) 2, 10; C. ROXIN – S. MOCCIA, *Politica criminale e sistema del Diritto penale*, ESI, 3ª ed., 1991; H. SATZGER, *European Criminal Policy Initiative. Manifesto sulla politica criminale europea*, in «RIDPP» (2010) 3; K. VOLK, *Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale e processo (Studi di scienze penalistiche integrate)*, ESI, 1998; H. ZIPF, *Politica criminale,* Giuffrè, 1989.

processuale. Cicerone rinuncia a una lunga arringa introduttiva per passare subito all'escussione dei testimoni, garantendo il contraddittorio e la formazione della prova nel dibattimento. La sua rinuncia è un azzardo ma ha successo.

Un altro processo e un po' di Gossip. Se con Verre, detentore di una carica pubblica, si ha una sorta di *messa in stato di accusa,* con Catilina si ha la difesa dello Stato minacciato da una congiura. Il processo manifesta in pieno il suo carattere politico e Cicerone agisce come Console con poteri speciali per lo stato di emergenza (*Senatus consultum ultimum de re publica defendenda*). Con qualche tentennamento iniziale, è lo stesso Cicerone a denunciare Catilina, un nobile romano decaduto. La denuncia è possibile grazie alla confidenza di Fulvia, amante di Quinto Curio, uno dei congiurati. Cicerone vince la causa senza mezze misure. Definisce il suo gesto superiore alla fondazione di Roma. E Roma, che ha un debole per gli eroi, gli rende merito. Cicerone viene nominato *Pater patriae*. Ma si lascia prendere la mano – o forse ci sono altre ragioni per chiudere anzitempo la questione – fatto sta che autorizza la condanna a morte dei congiurati senza concedere loro la *provocatio ad populum* che avrebbe potuto commutare la pena capitale nell'esilio. Per questo Cicerone viene esiliato, grazie a una legge con efficacia retroattiva sostenuta da Clodio Pulcro e Giulio Cesare. Cicerone ritornerà a Roma grazie al perdono di Cesare, a sua volta, non del tutto estraneo alla congiura di Catilina. Ma il senso di gratitudine non aiuta Cicerone. Saputo della congiura contro Cesare, non vi partecipa ma non la impedisce.

La fine. Dopo il processo a Catilina, Cicerone difende con sempre maggior convinzione l'oligarchia senatoriale contro i *populares* di Antonio che, vinta la debole opposizione di Ottaviano, perciò lo inserisce nelle liste di proscrizione. Cicerone questa volta non scappa. La sua testa e le sue mani sono appese ai rostri sopra la tribuna del Senato. La Repubblica ha perso.

– Primo atto di accusa contro Gaio Verre[54]

Giudici senatori, non è il senno degli uomini ma la benevolenza degli Dei che vi offre l'occasione di placare l'ostilità verso la vostra classe e il discredito verso la Giustizia.

Da tempo alligna, pure tra le straniere genti, la nefasta idea che nei nostri tribunali nessun uomo facoltoso, per quanto colpevole, potrebbe mai essere condannato. Oggi, però, vi porto in giudizio Gaio Verre: in verità, uomo già condannato dalla pubblica opinione per la sua condotta, eppure – lui sostiene – già assolto da questo tribunale per le sue immense ricchezze.

Quanto a me, se mi sono gravato dell'accusa non è per accrescere l'odio verso la vostra classe, bensì per porre rimedio alla comune vergogna. Giudici senatori, la condanna di Gaio Verre permetterà al potere giudiziario senatorio di riguadagnare la stima perduta, la simpatia del popolo, il rispetto delle genti straniere. Perché quest'uomo ha dilapidato l'erario, vessato l'Asia e la Panfilia, predato la Giustizia e gettato sul lastrico la provincia della Sicilia. Se lo condannerete, preserverete così il vostro prestigio; se lo assolverete per via delle sue ricchezze, avrò almeno dimostrato che a Roma non è mancato né un imputato, né un accusatore… ma un giudice.

Grazie alla mia accortezza – e ai buoni uffici di amici – ho evitato gli agguati che Gaio Verre mi ha teso per ogni dove. Eppure, eppure vi confesso, che mai come ora ho avuto tanto timore. E non è a cagione dell'accusa che devo sostenere, o della folla accorsa al processo, bensì delle perfide manovre dell'imputato. Egli va dicendo che solo chi ha sottratto poco deve temere molto. E non è il suo caso. Con quel che ha rubato non c'è virtù che il denaro non possa comprare o castello che non possa espugnare.

---

[54] Per traduzione-adattamenti-contesti, i riferimenti ai classici, sono solo indicativi. Si rammenta che testi originali e traduzioni sono ripresi anche in progetti per la messa in rete e l'accesso digitale gratuito (Wikisource, Gutemberg, Manuzio, ReteINDACO). Cfr. *In C. Verrem, Actio Prima,* M. T. CICERONE, *Le orazioni*, vol. I, G. BELLARDI (Ed.), UTET, 2013. Altre traduzioni in M. T. CICERO, *I sette libri di Marco Tullio Cicerone contra Gaio Verre, tradotti dal latino nella lingua volgare da Gioseffo Tramezzino*, Venezia, 1554; M. T. CICERO, *L'istruttoria contro Quinto Cecili; La prima azione giudiziaria contro Gaio Verre,* G. MORABITO, C. PRATO, F. PINI, M. CAROLI (Edd.), Mondadori, 1966; M. T. CICERO, *Il processo di Verre*, trad. di N. MARINONE, Nuova Italia, 1970; M. T. CICERO, *Il processo di Verre.* Testo latino a fronte, trad. di L. FIOCCHI, N. MARINONE, D. VOTTERO, BUR, 1992; P. GAZZARA, *Processo per corruzione: da Le Verrine, orazioni di Marco Tullio Cicerone contro Gaio Verre governatore di Roma*, Manifestolibri, 2006.

Stando sempre alle sue parole, l'imputato ha solo temuto la mia accusa e il tempo a lui non propizio. Perciò ha fatto intentare dai suoi un processo per concussione contro l'ex governatore dell'Acaia, chiedendo due giorni in meno di quelli a me necessari per l'imputazione del suo processo. Così, secondo la legge, hanno ottenuto che il processo all'ex governatore dell'Acaia si svolgesse prima di quello a Gaio Verre.

Ma la protervia di Gaio Verre si fonda sui suoi soldi in cui ripone ogni speranza. Lui sa che senza questo appoggio nulla può aiutarlo. Chi può, infatti, difendere una vita gravida di tanti vizi e infamie? Taccio delle vergogne di cui si è macchiato in gioventù; dico invece di altre infamie. Di quando, da questore, derubò il console Gneo Carbone della cassa dell'esercito; di quando, da legato, saccheggiò le case e spogliò i templi dell'intera provincia d'Asia e di Panfilia; di quando, da pretore urbano spogliò templi e edifici pubblici e amministrò la Giustizia aggiudicando beni e proprietà in contrasto con le norme fissate dai pretori precedenti. Tuttavia, il meglio di sé Gaio Verre lo diede nei tre anni di governo della provincia di Sicilia, ridotta in tale stato che mai più si riprenderà completamente. Anzi, saranno necessari molti propretori onesti, e molti anni, perché questa provincia possa in qualche modo rimettersi. Oggi quel che colà si possiede è solo quel che si è nascosto a questo campione di avidità e di dissolutezza.

Durante i suoi tre anni di governo in Sicilia la Giustizia è diventata il suo capriccio; proprietà agricole sono state spolpate dalle sue tasse; alleati, considerati come nemici; cittadini romani, torturati e Giustiziati come schiavi; delinquenti, assolti dietro pagamento; innocenti, condannati senza processo; porti e città, aperti ai pirati; antichissimi monumenti e santuari, spogliati senza più lasciare ai siciliani immagine sacra da venerare. Il pudore, così come il timore di accrescere le sofferenze di chi non poté sottrarre figli e mogli alla sua bramosia, mi vieta di dire anche delle sue vergognose dissolutezze. Anche se, ormai, tutto è di dominio pubblico e ho più timore di dimenticare che di ricordare.

Ma come sperava l'imputato di sottrarsi alla condanna?

Questo era il suo piano. Tornato dalla Sicilia aveva disposto una somma enorme per corrompere i giudici. Ma il mio intervento, la recusazione dei giudici e la buona sorte, avevano mandato all'aria i suoi piani. Alla sua baldanza subentrò il timore: ma solo finché non furono eletti i nuovi consoli, allorché i maneggi, con somme ancor più cospicue, ripresero.

Quel che prima erano solo labili indizi, lentamente divennero prove. Le pubbliche felicitazioni a GaioVerre, dopo le elezioni dei consoli, invero, mi avevano reso inquieto. Il giubilo dell'imputato per il sorteggio che aveva affidato a Marco Metello la presidenza dei tribunali per le cause di concussione mi risultava incomprensibile, finché non seppi cosa disse Quinto Metello ai siciliani da lui convocati: «io sono diventato console, mio

fratello Marco è pretore presidente del tribunale, mio fratello Lucio è propretore della Sicilia. Verre è intoccabile».

Ma intimorire i testi, gente vessata come i siciliani, con l'autorità di un console e col potere di due pretori è corruzione, e delle più gravi, di un processo. A questo si aggiungevano scadenze di mandati e nuove nomine che avrebbero sottratto al ruolo di giudici persone integerrime.

Inoltre, amici fidati mi avevano informato che dieci, delle molte casse di denaro rubato in Sicilia da Gaio Verre, erano state affidate a un suo amico senatore per impedire la mia elezione a edile. E così, mentre la preoccupazione per le elezioni m'impediva di dedicarmi interamente al processo, il processo m'impediva di dedicarmi interamente alle elezioni. Ma l'imputato si era industriato in maniera tanto sfacciata a comprar voti che il popolo romano lo punì eleggendomi edile. Con nuove energie potei così concentrarmi sul processo. E ne fui felice. Certo, sarebbe stato per me indegno impegnarmi contro un uomo già condannato dall'opinione pubblica, se non fosse stato per il suo svergognato spadroneggiare nelle aule di Giustizia: campione della malvagità e dell'impudenza di pochi ai danni di tutto l'ordine senatorio.

Rinuncio, perciò, ad un'arringa d'accusa senza interruzioni. Ma, una volta esposte le linee generali dell'accusa, la confermerò coi fatti e con le parole; interrogherò i testi su ogni singola imputazione, dando sempre alla controparte la stessa facoltà. Prometto al popolo romano uno spettacolo splendido e grandioso: punire come edile tutti gli scellerati che sono soliti comprare un processo con le loro ricchezze. Vi dirò, inoltre, perché, nei cinquant'anni in cui i cavalieri hanno tenuto il potere giudiziario, nemmeno l'ombra di un sospetto cadde su uno di loro chiamato a giudicare; e perché, passato il potere ai senatori ed eliminato il controllo del popolo, non si contano invece gli episodi di giudici senatori corrotti, tanto che nessuna meraviglia provocò quel giudice senatore che prese contemporaneamente i soldi sia dall'imputato sia dall'accusatore.

Perciò sarò implacabile. Poco importa quanto Gaio Verre abbia pianificato. Egli si vanta che, nel suo triennio di governo in Sicilia, abbia incamerato per sé le ruberie del primo anno, distribuito ai suoi protettori quelle del secondo anno e riservato, invece, tutte quelle del terzo anno alla corruzione dei giudici. Ahimè, pratica così diffusa che spiega perché paesi stranieri avrebbero chiesto al popolo romano di abolire la legge sulla corruzione: contano sul fatto che, eliminati i processi, i governatori si limitino a rubare solo quel che basta a loro.

Questo spiega anche perché il popolo romano ha chiesto con tanto ardore la restituzione dei poteri ai tribuni della plebe: non una pretesa di potere ma una domanda di Giustizia.

Giudicando l'imputato si giudicherà, insomma, se un tribunale formato da senatori è capace di condannare un senatore le cui ricchezze sono grandi quanto le sue colpe.

Giudici senatori, in questo processo voi giudicherete l'imputato… e il popolo romano giudicherà voi.

3

Giustizia morale

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 settembre 1547 – Madrid, 23 aprile 1616). Soldato per indole, scrittore per bisogno, studioso per passione. Di umili origini, buona istruzione, forti pulsioni, Cervantes scappa in Italia giacché accusato del ferimento di un nobile. Di fatto accettando, della pena prevista, l'esilio ma non il taglio della mano. Si arruola sotto Diego de Urbina: un capitano spagnolo, oggi più famoso per il suo collegamento con Cervantes che per le sue imprese, e il cui nome fa pensare a un legame con la nostra Urbino che la *héraldica* spagnola sembra confermare[55].

Cervantes non è un soldato fortunato. Ferito a Lepanto, perde l'uso della mano sinistra. In partenza da Napoli per la Spagna, la sua galea viene abbordata da pirati. Rimane prigioniero per 5 anni ad Algeri fino al pagamento del suo riscatto. Ritornato in Spagna, diviene esattore delle tasse con qualche spavalderia di troppo: requisisce alla curia un carico di cereali e viene scomunicato due volte. È pure coinvolto in una bancarotta fraudolenta e nell'omicidio di un nobile trovato morto nei pressi della sua abitazione: fatto che, visti i precedenti giovanili di Cervantes, lascia dubbi sul suo coinvolgimento e sulla moralità delle due sorelle e della figlia che vivono con lui[56].

Segna un passaggio e nasce un genere. Con Cervantes il rinascimento incontra il barocco e il castigliano la sua forma. Praticamente inventa il romanzo. Scrive, verso il finire della vita, il meglio della sua produzione: «*dopo tanti anni che dormo nel silenzio dell'oblio esco fuori ora, con tutti i miei anni sulle spalle, con una storia secca come una corda di sparto, spoglia di trama, misera nello stile, povera di concetti e priva di ogni erudizione e dottrina, senza citazioni ai margini e note in fondo,*

[55] Per un primo approccio nell'araldica di Diego de Urbina, ringrazio la dottoressa E. Carracedo Carrasco della Universidad Autónoma de Madrid.

[56] *Cervantes Saavedra, Miguel* (voce) «ENCICLOPEDIA TRECCANI», in http://www.treccani.it (link pagina)(Consultato: 6 dicembre 2018); *Miguel de Cervantes* (voce) in «Wikipedia» (Consultato: 6 dicembre 2018); M. : de UNAMUNO, *Commento alla vita di Don Chisciotte*, Dall'Oglio, 1964; C. BO, *Don Chisciotte contro la falange : La lezione di Miguel de Unamuno mezzo secolo dopo*, in «Corriere della Sera» (31 dicembre 1986); M. : de RIQUER, *Don Chisciotte e Cervantes*, Einaudi, 2005.

come invece vedo in tanti libri – ma poi aggiunge, con felice ironia – *per natura sono pigro e restio a cercare autori che dicano quello che io riesco a dire anche senza di loro*»[57].

La Giustizia non è riflessione astratta. In quel che scrive, come spesso accade, c'è un po' di autobiografia. Cervantes vive in prima persona la gestione della Giustizia con le accuse, il carcere, il dolore, il privilegio dell'altrui potere. I modi della pena sono fantasia della crudeltà; il reato è spesso mostrato nel *momento in cui lo si punisce*[58]. Il carcere è strumento per addolcire le pene, ma le pene rispettano la loro etimologia: sono sofferenza e castigo.

Sanzioni penali. Non sono storia lontana e sono sempre afflizione. Anche la pena di morte si modella sull'agonia. La ghigliottina francese è un'evoluzione e una mitigazione di ben altre esecuzioni capitali eppure: «*si può essere indifferenti intorno alla pena di morte, non pronunciarsi, dire sì e no, fino a che non si è vista con gli occhi una ghigliottina; ma quando la si vede, il colpo è così violento che bisogna assolutamente scegliere, decidersi per il prò o il contro… la ghigliottina è la legge fatta concreta: si chiama vendetta*»[59].

L'ergastolo. Inizialmente, è un surrogato della pena di morte nel codice Leopoldino (1786), nel codice penale Toscano (1853) e nel codice Zanardelli (1889). Vuole essere esempio salutare, in grado di tranquillizzare «*gli animi preoccupati dell'avvenire per l'abolizione dell'estremo supplizio*». Pertanto, i «*primi sette anni siano di segregazione cellulare continua con l'obbligo di lavoro*» e poi di segregazione notturna e di lavoro insieme ad altri condannati, ma in silenzio. Anche il lavoro del detenuto è modulato sulla sofferenza. Per il codice penale francese del 1810 «*I condannati ai lavori forzati saranno impiegati nei lavori più faticosi; porteranno ai piedi una sfera, o saranno attaccati a due a due con una catena, se lo consentirà la natura del lavoro al quale saranno addetti*"; «*chiunque*

[57] M. S. DE CERVANTES, traduzione di B. TROIANO-G. DIO, *Don Chisciotte della Mancia*, Newton Compton Editori, pos. 641, 655 vers. Kindle.

[58] M. NOBILI (Ed.), *L' immoralità necessaria*, il Mulino, 2009, 35.

[59] V. HUGO, *I miserabili*, trad. di E. DE MATTIA, R. REIM (Ed.), eNewton Classici, 2011, pos. 622 vers. Kindle.

sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita sarà marchiato, sulla pubblica piazza, con un ferro rovente alla spalla destra» (artt. 15 e 20)[60].

Pure come surrogato, la primazia dell'ergastolo non dura a lungo. Nel 1930, il codice Rocco reintroduce la pena capitale. Nel 1950, l'Italia repubblicana firma a Roma la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* e, in seguito, i protocolli 6 e 13 dedicati all'abolizione della pena di morte dal codice penale e in ogni circostanza. Ma la scomparsa della pena capitale dal nostro ordinamento avviene per gradi: già nel 1944, dal codice penale e, nel 1948, dalle leggi speciali; ma solo nel 1994, dal codice penale militare di guerra finché, con la legge costituzionale del 2 ottobre 2007 n. 1, è eliminata la stessa possibilità di reintrodurre la pena di morte «*nei casi previsti dalle leggi militari di guerra*» (art. 27/4 Cost. v.f.). Nel 2018, i Paesi che ancora applicano la pena di morte sono ventitré. Ventitré di troppo[61].

Sofferenza e Giustizia. Duecento anni dividono Cervantes dagli esempi italiani e francesi sopra ricordati. La sofferenza rimane il motivo fondante della sanzione. Ma pure la sofferenza risponde a un'ideale di Giustizia che, in Cervantes, non è quello della nobiltà in cui cerca riconoscimento – e sostentamento – con fortuna pari a quella del suo cavaliere errante. Si sente nel soldato-esattore-romanziere qualcosa di diverso e di sincero. Cervantes va oltre l'ammirato dileggio per la cavalleria, e distingue le prospettive, quando parla della pena che deve avere una causa, uno scopo, un modo: «*cerca la verità tra i singhiozzi del povero e i regali del ricco. Ma non rispondere con Giustizia, bensì con compassione alle lacrime del povero rispetto alle istanze del ricco*». Ammonimento che ancora oggi ha un senso se si considera che, a dispetto dello struggimento interno di *teorie in lotta*

[60] Così E. DOLCINI, *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. appunti e riflessioni*, in «DPC» (17 dicembre 2018), riprendendo le fonti citate nonché i commenti di G. CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. II, *sub* art. 12, Unione Tipografico-Editrice, 1891, 279.

[61] G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, 7ª ed. Giuffrè, 2018, 651.

per dare uno scopo e un'esecuzione legittima alla pena, dall'esterno i dubbi sono pochi: prevale l'idea della sua *necessità*[62].

Giustizia del re. Eppure «*Sua Signoria – precisò Sancho – la Giustizia amministrata dal re non fa violenza ma punisce chi commette delitti*»; ma è voce che non trova orecchie! Don Chisciotte segue le leggi della

[62] Cfr. M. NOBILI (Ed.), *L' immoralità necessaria*, il Mulino, 2000, 18. Su Pena e politica criminale R. BARTOLI, *Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta*, in «DPC» (12 maggio 2016); A. C. BATELLI, *Perplessità sulla pena di morte. È davvero inutile?* Giuffrè, 2003; R. BLOY et al., *FS-Maywald. Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht*, Duncker & Humblot, 2010; di R. CARBONE, *La riparazione per ingiusta detenzione e gli effetti derivanti dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale: verso una possibile convivenza*, in «DPC Fasc» (2018) 10, 13; S. D'AMATO, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in «AP» (2018) 1, 42; J. L. G. DALBORA – G. D. J. LUIS, *Pena e misure di sicurezza. Profili concettuali, storici e comparatistici (Quaderni Dip. scienze giuridiche)*, Università degli Studi di Trento, 2009; A. DELLA BELLA, *Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione*, in «DPC Fasc» (2018) 4; E. DOLCINI, *Carcere, problemi vecchi e nuovi*, in «DPC» (22 novembre 2018); T. FISCHER, *Wie viel Strafe ist genug?* Fischer im Recht, Die Zeit (Consultato: 29/03/2016); D. GALLIANI, *Le briciole di pane, i giudici, il senso di umanità. una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 35, 35-bis e 35-ter ord. penit.*, in «DPC Fasc» (2018) 12, 42; L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in «DPC Fasc» (2017) 4; L. GOISIS, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive.*, in «DPC» (22 novembre 2017); G. LATTANZI, *Costituzione e carcere*, in «DPC» (22/10/2018); LICCI, *L'esigenza di una riforma globale del sistema materialmente punitivo*, in *Figure del Diritto penale*, 633–648; F. von LISZT, *Lehrbuch des Strafrechts,* 26ª ed., Berlin, 1932; L. Greco, *Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie. Ein Beitrag zur gegenwärtigen strafrechtlichen Grundlagendiskussion*, Dunker & Humblot, 2009; M. B. MAGRO, *Neuroscienze e teorie «ottimiste» della pena. Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, in «DPC Fasc» (2018) 10; G. MANNOZZI, *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive di riforma: un dialogo tra storia, Diritto ed arte*, in «DPC Fasc» (2018) 4; S. MARCOLINI, *L'ergastolo nell'esecuzione penale contemporanea*, in «DPC Fasc» (2018) 4; L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello «scopo» nella teoria della pena*, Jovene, 1984; P. NUVOLONE, *Pena (dir. pen.)*, in «ED» vol. XXXII, 1982, 1–42; F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in «DPC Fasc» (2018) 4; M. SERGIO, *Mediazione, funzioni della pena e principi del processo,* in Quaderni di scienze penalistiche, 35-46, 2005; C. ROXIN, *Die präventive Bestrafungsnotwendigkeit als Voraussetzung strafrechtliche Verantwortlichkeit*, in J. C. JOERDEN – K. SCHMOLLER (Edd.), *Rechtsstaatliches Strafen, Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Keiichi Yamanaka zum 70. Geburtstag am 16. März 2017*, vol. 307, Duncker & Humblot, [1]2017, 467–487; K. VOLK, *Alles Strafe, oder was? Zum Begriff der Strafe*, in *FS-Müller,* Nomos, 2008, 709-714.

cavalleria, spesso un eufemismo della morale di cui l'uomo ha coscienza. Non sono leggi scritte, sono raccontate; sono dell'uomo di alto spirito in cui lui si riconosce per nobiltà d'intelletto, e anche perché altra nobiltà non può vantare. Tanto per non farsi mancar nulla, o perché è inevitabile quando si cercano regole funzionali alla convivenza, Cervantes ripropone il contrasto tra Creonte e Antigone, esaltando altre ragioni, siano esse morali religiose umane, o il solito celio di quelle della cavalleria: «*ebbene, non avete avuto la Giustizia che meritavate. Tutto questo mi è ben chiaro e mi dice, e mi persuade, e mi obbliga a mostrare a voi lo scopo per cui il cielo mi mise al mondo. Per l'ordine della cavalleria che professo, per il voto che ho fatto di soccorrere i bisognosi e gli oppressi invito le guardie a lasciarvi andare con le buone, se non vogliono le cattive della mia lancia*».

Giustizia e umanità. C'è un torto verso il povero, un'ingiustizia verso il debole che Cervantes avverte senza perdere il contatto con la realtà, non sempre cristallina, della società. *«Se puoi e devi dar spazio all'equità, non far cadere tutto il peso della legge sulle spalle dell'imputato, perché la fama di giudice compassionevole è non meno grande di quella di un giudice severo; se dovrai piegare la Giustizia sia, allora, per il peso della misericordia e non per quello dei doni*». Per necessità e predisposizione d'animo le pretese del cavaliere errante sono rivolte a sé stesso, secondo un dovere che non ha bisogno di frusta o di catena. Ed è un dovere senza disdegno per chi non è di pari origini: Sancho rappresenta la componente razionale – e il buon senso – che misura l'uomo accettando come inevitabili almeno le pene altrui e l'ordinamento che le prevede[63].

Umorismo preso sul serio. Inventare il romanzo e donargli il sorriso, sono una delle tante eredità del Don Chisciotte. L'umorismo e la seria leggerezza dell'opera sono di per sé un messaggio tanto più

[63] M. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Carocci, 2005; M. A. PASCULLI, *Una umanità, una giustizia. Contributo allo studio sulla giurisprudenza penale universale*, CEDAM, 2011; S. RANDAZZO, *L'equità e il precedente: un percorso nella tradizione giuridica occidentale*, S.l., Libellula University Press, 2015; T. TODOROV, *Alla ricerca dell'umanità*, in «Sole 24 Ore» (febbraio 2017); S. D'AMATO, *Profili di legalità e legittimità del Diritto internazionale penale*; G. FORNASARI, *Giustizia di transizione (Diritto penale)*, in «ED Annali» vol. VIII, 2015, 1–38.

caro al giurista che guarda alla pena con giustificato cipiglio, solo smussato dall'ironia delle sue peripezie logiche e retoriche[64]. Dell'umorismo che diventa comico, e risparmia la spiegazione che tutto vanifica[65], piace l'idea della trappola tesa a chi ascolta «*per prestare occhio e orecchio a cose che normalmente non vuole vedere né ascoltare*»[66].

Responsabilità sociale. Si è detto e si ama ripetere: nel creare regole e nell'applicarle, non ci si può nascondere dietro un gesto meccanico di sussunzione logica di fatti in norme, perché le norme vivono nell'interpretazione[67]. Così come nel creare regole non ci si può sottrarre a un giudizio di responsabilità politica, perché la regola vive la democrazia, almeno laddove questa forma di governo è praticata – e non recitata – per *social media* usati come problema e non come parte della soluzione verso migliori forme di convivenza sociale.

Di fronte al complesso. Si moltiplica l'informazione accudita dalla tecnologia. C'è bisogno di semplicità e non di semplicismo, semmai mitigato con levità. La convivenza di tutti è possibile curando la responsabilità di molti: il coraggio di mettersi in discussione senza prendersi troppo sul serio, evitando i toni messianici in cui anche questo invito rischia di cadere, sono un buon companatico per affrontare «*grandi problemi in piccoli spazi*[68]» – anche quando questi

---

[64] G. SPOSITO, *Assurdo e ridicolo. Ironia e deductio ad absurdum nella retorica forense*, in «CGDV» (2018) 5: 7.

[65] T. W. ADORNO, *Minima moralia*, Einaudi, 1954, 202. Per un'elegante definizione di ironia MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Bompiani, 10ª ed. 2006: entrambi gli autori ripresi da G. SPOSITO, *Assurdo e ridicolo. Ironia e deductio ad absurdum nella retorica forense*, in «CGDV» (2018) 5: 7.

[66] *WIKIRADIO - Poliziesco al microscopio, i duri alla sbarra: Friedrich Dürrenmatt - Rai Radio 3,* in https://www.raiplayradio.it (link pagina)(Consultato: 18 dicembre 2018).

[67] Corte cost. 23/06/1956 n. 3 in: https://www.cortecostituzionale.it (link pagina); Cass., SU, 21/01/2010, n. 18288, (*Beschi*), in «CP» (2010) 5, 2020: l'interpretazione giurisprudenziale ha un ruolo centrale nell'individuare la latitudine applicativa della disposizione.

[68] G. SOSSIO, *Grandi problemi in piccoli spazi*, Bompiani, 2018.

spazi sono quelli angusti delle cabine elettorali che ancora decidono della politica.

Oggi la prospettiva è di sovranisti strabici. Nella competizione delle idee non c'è confronto nazionale, nemmeno sostenendo che Cervantes è per la Spagna quel che Shakespeare è per il Regno Unito. Se proprio si vuole sottolineare qualcosa dei due campioni è la triste coincidenza del giorno in cui Cervantes e Shakespeare lasciarono la terra, dopo averla vissuta da immortali. Il 23 aprile, l'UNESCO li ricorda festeggiando la giornata mondiale del libro e del Diritto d'autore. Ma questa è un'altra storia.

– Dei consigli che don Chisciotte diede a Sancho prima che andasse a governare l'isola, e della libertà che don Chisciotte diede a molti sventurati che venivano condotti, loro malgrado, dove non sarebbero mai voluti andare[69]

Dei molti doveri di un cavalier errante, particolar pregio è istruire chi non sa e dovrebbe sapere. Condizione niente affatto rara in quel tratto di vita che Don Chisciotte, il nostro cavaliere errante dalla triste figura condivideva col suo scudiero Sancho che, per i servigi offerti, avrebbe presto avuto il governo di un'intera isola. Questa era la promessa del cavalier errante, dunque, non c'era da dubitarne.

Governare non è affare da prendere alla leggera. Molto si deve sapere dei doveri e dei princìpi che governano questi doveri. Perché gli stessi princìpi sono ciechi se non c'è un'idea addietro. Solo il cavaliere errante è immune dalla Giustizia ordinaria, perché la spada è la sua legge; l'impeto, il suo Diritto; la volontà, il suo codice. Per gli altri – compresi i governatori delle isole – c'è altro che Don Chisciotte avrebbe dovuto elargire, senza risparmiare la propria gola e le altrui orecchie.

– Dunque, Sancho – disse con solennità Don Chisciotte – sarai chiamato ad amministrare la Giustizia, che è cosa che fanno i governatori. Perciò rammenta bene quel ch'io, di nobile lignaggio, condivido con te, di umili seppur non vergognose origini.

– L'arbitrio non ti guidi; è prassi degli ignoranti che credono di sapere.

– Cerca la verità tra i singhiozzi del povero e i regali del ricco. Ma non rispondere con Giustizia, bensì con compassione alle lacrime del povero rispetto alle istanze del ricco.

---

[69] Per la traduzione-adattamento di M. DE CERVANTES SAAVEDRA, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha,* 1605, capp. XXII, XLII, cfr. M. DE CERVANTES SAAVEDRA, trad. e cura di B. TROIANO e G. DI DIO, *Don Chisciotte della Mancha*, eNewton Classici, 2011. Altre traduzioni in: ID., trad. di V. BODINI, *Don Chisciotte della Mancia* (Struzzi), Einaudi, 2015; ID., trad. di F. CARLESI, Mondadori, 1964; ID., trad. di V. CESCO E P. COZZI, Istituto Geografico De Agostini, 1963; ID., trad. di L. FALZONE, Garzanti, 2014; ID., trad. di A. VIGNOLA, Einaudi, 2008. Per riferimenti di contesto, C. BO, *Don Chisciotte contro la falange : La lezione di Miguel de Unamuno mezzo secolo dopo*, in «Corriere della Sera» (31 dicembre 1986); C. BO, *E Don Chisciotte cavalcò contro il Dio dei libri : un solitario messo al bando dalla Chiesa e in sospetto presso i laici*, in «Corriere della Sera» (21 febbraio 1999); C. MONTALEONE, *Don Chisciotte, o La logica della follia*, Bollati Boringhieri, 2005; M. de RIQUER, *Don Chisciotte e Cervantes*, Einaudi, 2005; E. SCARFOGLIO, *Il libro di Don Chisciotte*, Manuzio, 2010; M. de UNAMUNO, *Commento alla vita di Don Chisciotte*, Dall'Oglio, 1964.

– Se puoi e devi dar spazio all'equità, non far cadere tutto il peso della legge sulle spalle dell'imputato, perché la fama di giudice compassionevole è non meno grande di quella di un giudice severo; se dovrai piegare la Giustizia sia, allora, per il peso della misericordia e non per quello dei doni.

– Qualora tu debba giudicare la causa di chi ti ha offeso, concentrati sul caso e dimenticati dell'offesa. Se poi dovrai condannare, non farlo con parole cattive basterà il supplizio della pena.

Sancho aveva di che riflettere. Pensava che la Giustizia della sua isola sarebbe stata ben diversa; in sostanza, dispensare con generosità legnate e, nel dubbio, dispensarne ancora di più.

Ma la Divina provvidenza aveva in animo d'impartire altra lezione, passando per così dire dalla teoria alla pratica. E, infatti, ecco venir incontro al nostro cavalier errante e al suo fedele scudiero, una ventina di uomini a piedi, legati insieme con una catena al collo e manette alle mani. Li scortavano due soldati a cavallo e due fanti armati.

Per Sancho la triste colonna era una risposta ai suoi pensieri sugli affanni della Giustizia e disse: – Ecco una colonna di galeotti, forzati a servire il re nelle galere!

– Forzati? – Urlò Don Chisciotte – Orbene è necessario che adempia agli obblighi della mia professione: impedire la violenza e soccorrere i miserabili!

– Ma sua Signoria – precisò Sancho – la Giustizia amministrata dal re non fa violenza ma punisce chi commette delitti.

Niente affatto convinto, Don Chisciotte decise ch'era suo inderogabile dovere interrogare i galeotti per verificare la causa del loro stato. E tanto fece e disse che pure le guardie di scorta si convinsero che non c'era dovere più grande, mentre si liberavano di pesi e corazze per sdraiarsi all'ombra di una grande quercia.

Così Don Chisciotte domandò al primo dei galeotti quale fosse il peccato che lo aveva ridotto in sì triste condizione.

– L'essermi innamorato – rispose il galeotto.

– Innamorato? – si meravigliò Don Chisciotte – Se l'amore conduce alla galera, io avrei dovuto esserci da tempo.

– Ma i miei amori non sono quelli che pensa la Signoria vostra – replicò il galeotto. – Il mio amore fu per una cesta di biancheria che abbracciai con tanto ardore che solo la Giustizia ci divise. Ma mi andò bene, poiché fui colto in flagrante: non ci fu tortura solo cento frustate e tre anni di galera.

– E quest'altro signore perché prova i morsi della catena? – domandò Don Chisciotte.

– Perché sono un cantante.

– Ma come? – chiese di rimando Don Chisciotte – anche i cantanti vanno in galera? Non si dice forse canta che ti passa?

– Qui è il contrario, chi canta una volta piange per sempre – ribatte il galeotto.

– Non capisco – disse Don Chisciotte.

Allora una guardia gli spiegò che cantare tra le pene significa confessare sotto tortura. E poiché gli mancò il coraggio di negare è maltrattato e oltraggiato dagli altri galeotti, perché ci sono le stesse lettere in un no quanto in un sì: una vera e propria fortuna quando la vita e la morte di un delinquente dipende dalla sua lingua e non da testimoni e prove.

– E voi allora? – chiese Don Chisciotte al terzo galeotto della fila.

– La mia colpa è stata quella di essere mediatore di bestiame a quattro e a due zampe e per aver indossato la collana da stregone.

– Beh, se non ci fosse anche la condanna per stregoneria – disse Don Chisciotte – un semplice ruffiano non avrebbe meritato di vogare nelle galere ma di diventarne ammiraglio. Perché non è cosa facile esser ruffiano. Ci vuole ingegno e buona famiglia, tanto il mestiere è necessario in un regno bene ordinato. E invece è spesso affidato a persone inesperte che, nel momento del bisogno, non distinguono la destra dalla sinistra.

– Ma da tutto quel che avete detto, fratelli carissimi, sebbene siate stati puniti per le vostre colpe, le pene non vi aggradano e sia per il bisogno di biancheria, per il poco coraggio di fronte alla tortura, per il mancato apprezzamento di un mestiere, ebbene, non avete avuto la Giustizia che meritavate. Tutto questo mi è ben chiaro e mi dice, e mi persuade, e mi obbliga a mostrare a voi lo scopo per cui il cielo mi mise al mondo. Per l'ordine della cavalleria che professo, per il voto che ho fatto di soccorrere i bisognosi e gli oppressi invito le guardie a lasciarvi andare con le buone, se non vogliono le cattive della mia lancia.

Lo sguardo sbigottito delle guardie fu interpretato da Don Chisciotte come un diniego. Che partì subito all'azione menando fendenti a destra a manca. Il prode cavalier errante aggiunse così altra gloria alle sue gesta, liberando i galeotti con la lancia, sebbene i galeotti subito dopo si liberassero di lui con quel che capitava, lasciando il cavaliere e il suo scudiero mezzi morti sulla strada che porta alla gloria.

4

Giustizia popolare

Charles John Huffam Dickens (Portsmouth, 7 febbraio 1812 – Higham, 9 giugno 1870). La giovinezza di Dickens è difficile. La famiglia conosce la povertà; il padre, la prigione per debiti; il dodicenne Charles, il duro lavoro in una fabbrica di lucido per scarpe. Tra un debito e l'altro, il padre decide di farlo studiare. Entra quindi in uno studio legale, impara a stenografare, ha velleità teatrali, diventa giornalista, fonda tre giornali (*The Daily News, Houshold Words, All the Year Round*)[70]. La sua scrittura è curiosa, ironica, dai mille interessi[71]. Il suo scrivere soddisfa il mercato. Nel Regno Unito, le parole scorrono copiose grazie alla stampa, ai giornali, al benessere di una società ricca di lavoro. E di sfruttamento. La forbice tra ricchezza e povertà trova nuove forme nella Rivoluzione industriale dell'impero inglese. Borghesia, imprenditorialità, commerci cambiano i tratti di una società e le domande sulla sua esistenza[72].

Ricordare qualche titolo aiuta a inquadrare l'autore con meno parole di quelle che sarebbero necessarie per delle note biografiche decenti. Oltre agli articoli giornalistici, si segnalano i fiabeschi racconti: *Canto di Natale* (1843), *Le campane* (1844), *Il patto col fantasma* (1848), *Storia di uno studente* (1853), *Perdersi a Londra* (1853); gli affascinanti diari di viaggio: *America* (1842), *Impressioni italiane* (1846); i romanzi sociali: *Le avventure di Oliver Twist* (1936-37), *La bottega dell'antiquario* (1840-41), *David Copperfield* (1949-50), *Tempi difficili* (1854), *Racconto di due città* (1859). *Il circolo Pickwick* è l'esordio del Dickens romanziere (1836-37), esce in 20 fascicoli e ha un successo strepitoso.

---

[70] P. COLLINS, *Dickens and crime*, Macmillan, 1994; J. R. KINCAID, *Dickens and the rhetoric of laughter*, Clarendon, 1971; M. SERIO, *L'apporto della letteratura alla formazione storica del Diritto inglese,* JSTOR, in M. BRUTTI – A. SOMMA (Edd.), *Diritto: storia e comparazione*, vol. 11, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, 491–508.

[71] C. DICKENS, *American Notes*, New York, Modern Library, 1996; C. DICKENS, *Speeches: Literary and Social*, ReteINDACO, 1997; J. R. KINCAID, *Dickens and the rhetoric of laughter*, Clarendon, 1971.

[72] C. DICKENS, *Speeches: Literary and Social*, ReteINDACO, 1997; *Charles Dickens*, in «Wikipedia» (Consultato: 13 aprile 2018).

Civile e penale sono simili. Anche Dickens descrive un processo, in questo caso civile, ma con caratteristiche penali per la presenza di una giuria e di una certa somiglianza del procedere; per l'esistenza di un risarcimento dei danni punitivi e, a quei tempi, anche per la prigione a causa dei debiti non pagati, come ben sapeva il padre di Charles, a lungo ospite della *Marshallsee*: la prigione londinese destinata ai debitori insolventi[73]. Tante somiglianze tra procedimento civile e penale riducono le differenze più appariscenti all'assenza di obblighi di motivazione della giuria e, soprattutto, al diverso standard probatorio[74].

California vs O.J. Simpson. Rovesciando la prospettiva europeo-continentale, avvezza alla netta differenza tra procedimenti civili e penali, nel mondo anglosassone si parte dalle somiglianze per riflettere sulle differenze. E di queste differenze la pubblica opinione si è potuta meravigliare col caso di *O. J. Simpson*. Star del football e del cinema statunitense fu, prima, assolto in sede penale da una giuria composta da sette neri afroamericani quattro bianchi e un ispanico e, poi, condannato in sede civile da una giuria a maggioranza bianca, e senza nessun afroamericano, per l'omicidio della ex-moglie (*Nicole Brown*) e di un altro uomo che si trovava con lei (*Ronald Goldman*). Assoluzione e condanna rese possibili grazie a prove che, pur non essendo *al di là di ogni ragionevole dubbio* necessario per suffragare in sede penale la colpevolezza dell'imputato (cfr. art. 533/1 c.p.p. italiano), furono sufficienti in sede civile giacché dimostravano la *probabilità* che *O. J. Simpson* avesse commesso il fatto. *O. J. Simpson* è stato pertanto condannato a risarcire 17 milioni alle famiglie delle due vittime cui si aggiunsero 50 milioni per danni punitivi[75]. Va detto che alcuni errori dell'accusa, e il carattere

[73] *Marshalsea* (voce) in «Wikipedia» (Consultato: 1 dicembre 2018). Cfr. M. C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono: la generosità come giustizia*, Il Mulino, 2017.

[74] Sulla richiesta, in Italia, di un diverso grado di causalità penale e civile (quasi certezza o alto grado di credibilità razionale, probabilità, possibilità) R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Nel diritto editore, 15ª ed. 2018/2019, 568.

[75] *O.J. Simpson trial,* in «*Britannica.com*» https://www.britannica.com (link pagina) (Consultato: 2 dicembre 2018); *Caso O. J. Simpson*, in «Wikipedia»

discriminatorio sottolineato dal *dream team* dei difensori di *O. J. Simpson,* giocarono un ruolo importante[76]: un punto su cui si tornerà, svolgendo considerazioni sul ruolo di censo e razza nel processo accusatorio statunitense.

Burdell vs Pickwick. In questo processo di fantasia, il contendere è la rottura di una promessa di matrimonio, descritta con ironica empatia da Dickens. In Italia, il matrimonio è un atto che non può essere sottoposto a condizioni o a termini. Ed è incoercibile. Sono perciò vietati patti che obblighino a contrarre matrimonio, così come a subire penali o caparre nel caso d'inadempimento. Entro il termine di decadenza di un anno, però, si può chiedere la restituzione dei doni e, se la promessa è vicendevole e per atto pubblico o scrittura privata o risulta dalle pubblicazioni, chi si è rifiutato ad adempiere alla promessa senza giusto motivo, o ha dato giusto motivo al rifiuto, è obbligato a risarcire la controparte per le

(Consultato 2 dicembre 2018); *The OJ Simpson trials: Where are they now? - BBC News*, in https://www.bbc.com (link pagina)(Consultato: 2 dicembre 2018). Aspetti di giuridici, percezione, spettacolarizzazione e questioni razziali in: *The O.J. Simpson Case: Other Killer Theories*, in http://www.cnn.com (link pagina)(Consultato: 2 dicembre 2018); A. WHITE, *O. J. Simpson Trial: We Are All Guilty*, JSTOR, in «Agenda Empower. Women Gend. Equity» (1996) 28, 102–107; D. H. ALDERMAN, *TV News Hyper-Coverage and the Representation of Place: Observations on the O. J. Simpson Case*, JSTOR, in «Geogr. Ann. Ser. B Hum. Geogr.» 79 (1997) 2, 83–95; E. BULKIN – B. THOMPSON, *The Spectacle of Race and Gender in the O.J. Simpson Case*, JSTOR, in «Our Backs» 24 (1994) 9, 10–23; C. E. ENOMOTO, *Public Sympathy for O. J. Simpson: The Roles of Race, Age, Gender, Income, and Education*, JSTOR, in «Am. J. Econ. Sociol. » 58 (1999) 1, 145–161; J. L. ENTIN, *Using Great Cases to Think about the Criminal Justice System*, JSTOR, in «J. Crim. Law Criminol. 1973-» 89 (1999) 3, G. GEIS e L. B. BIENEN (Ed.), 1141–1156; G. FISHER – J. L. COCHRAN, *The O. J. Simpson Corpus*, JSTOR, in «Stanford Law Rev.» 49 (1997) 4, V. BUGLIOSI et AL. (Ed.), 971–1019; J. GAINES, *Playing the Race Card: Melodramas of Black and White from Uncle Tom to O.J. Simpson*, in «Film Q.» 59 (2005) 2, L. WILLIAMS (Ed.), 71–74; G. PONZANELLI, *Sentenza 10 marzo 1997; Giud. Hiroshi Fujisaki; Goldman e Brown c. O.J. Simpson*, JSTOR, in «Il Foro Ital.» 120 (1997) 10, 395/396-397/398; C. UPADHYA, *Art and Life in America: The Trial of O J Simpson*, JSTOR, in «Econ. Polit. Wkly.» 30 (1995) 43, 2729–2730.

[76] Il *dream team* per la difesa: J. Cochran, R. Shapiro, F.L. Bailey, A. Dershowitz, R. Kardashian, G. Uelmen, J. Yahoe, C. E. Douglas, B. Scheck, P. Neufeld; per l'accusa M. Clarck e l'*inesperto* C. Darden.

spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa (cfr. artt. 79-81 c.c.)[77]. Nei sistemi di *Common Law* la rottura del fidanzamento può, invece, obbligare a risarcire la parte incolpevole non solo per le spese affrontate, ma anche per i vantaggi patrimoniali e sociali mancati, nonché i danni morali[78].

Il sistema Giustizia. In *Burdell vs Pickwick,* forte è la persona che cerca Giustizia – e pare abusarne – rispetto alla Giustizia della persona che subisce il procedere dello Stato codificato in un processo che è di per sé stigma. Una costante tanto più marcata nei processi dai diversi predicati ed esiti. Così è, per quanto visto o da citare a titolo di esempio per la sua notorietà, nei processi dalle connotazioni politiche per il corrotto Verre; per il cospiratore Catilina; per il 'massone deviato' Licio Gelli[79]. Così è nei processi dalle innervature ideologiche per gli emigrati italiani e '*bastardi anarchici'* Sacco e Vanzetti[80]; per le Brigate Rosse che uccisero Aldo Moro e gli uomini della scorta[81]; per i neofascisti dei NAR che fecero saltare in aria la sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Bologna uccidendo 85 persone e ferendone 200[82]. Così è nei processi dalle commistioni tra politica amministrazione-imprenditoria-criminalità

---

[77] F. GAZZONI, *Manuale di Diritto privato*, ESI, 5ª ed. 1994, 337–338; cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02.01.2012 n. 9; G. PROVENZA, *Della promessa di matrimonio*, JSTOR, in «Il Foro Ital.» 76 (1953) 8, 181/182-191/192.

[78] R. DE NOVA, *Gli sponsali in Diritto internazionale privato*, JSTOR, in «Foro Ital.» 78 (1955) 2, 25/26-37/38: 26.

[79] Corte App. Roma 27/03/1996.

[80] L'espressione è del giudice del processo, Webster Tayer, *Sacco e Vanzetti* (voce) in «Wikipedia» (Consultato: 26 dicembre 2018).

[81] Moro-*uno* e *bis* C. Assise Roma 24 gennaio 1983, conf. Cass. 14/11/1985; Moro-*ter* C. Assise Roma 12/19/1988, conf. Cass. 1993; Moro-*quater* C. Assise Roma 01/12/1994, conf. Cass. 14/05/1997 Moro *quinquies* C. Assise appello Roma 28/10/1998. Ved. *Quattro processi per la verità giudiziaria* - Archivio Il Sole 24 ORE, in https://www.ricerca24.ilsole24ore.com (link pagina) (Consultato: 26 gennaio 2019).

[82] Ultimi processi sull'attentato e sui depistaggi: Cass. 23/11/1995; Cass. 15/04/1997; Cass. 30/01/2003; Cass. 11/04/2007. *Strage di Bologna* (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 26 dicembre 2018).

organizzata-servizi segreti deviati; per la corruzione e il finanziamento illecito ai partiti da parte di Bettino Craxi e di tre quarti del sistema politico italiano; per il concorso esterno in associazione a delinquere mafiosa di Giulio Andreotti[83]; per reati societari, tributari, di corruzione, riciclaggio, prostituzione minorile, nonché concorso esterno in associazione a delinquere mafiosa, di Silvio Berlusconi[84].

Tecnica della conoscenza. Il processo offre Giustizia mediante un sistema sociale di regolazione futura che guarda al passato: un'analessi. È un'analessi, quel che il linguaggio cinematografico ha reso famoso come flash *back,* e che Omero ha utilizzato affinché Odisseo potesse raccontare al re Alcinoo le sue passate peripezie[85]. Un sistema banale – ma che andava pur sempre inventato – per dare un senso bidirezionale al racconto che segue il tempo ed è costretto a partire dal presente di chi narra o, per quel che interessa al giurista, dalla prospettiva di un giudice che verifica accadimenti passati e che, di fronte all'impossibilità di riprodurre le cause, volge lo sguardo ai loro effetti.

Il passato è il palcoscenico del giurista. È un palcoscenico di cui è spesso artefice. Le cause interessano per i loro effetti[86]. Che sia la conveniente isteria di una vedova che vede nei gesti della vittima una promessa di matrimonio; o il volto tumefatto di una donna che, col marito presente, *giura e spergiura* di cadere almeno una volta alla settimana dalle scale; o il ricco conto in banca della *badante* fornita di procura generale per l'amministrazione del patrimonio di un novantacinquenne in *forma non olimpica*: tutto può essere effetto di una causa rilevante per il Diritto. Ma tutto è già passato. Il giurista

[83] Cass., sez. II, 28/12/2004, n. 49641, Andreotti, in http://www.giurisprudenzapenale.com (link download)

[84] *Silvio Berlusconi* (voce) in «Wikipedia», 2019 (Consultato: 26 dicembre 2018).

[85] Nella descrizione processuale, cfr. G. GULLOTTA, *Le 200 regole della cross-examination. Un'arte scientifica*, Giuffrè, 2012, 26.

[86] H. KRAMER, *„Wer im Namen des Volkes Recht spricht...". Über Schwierigkeiten bei der Erforschung der Vergangenheit*, JSTOR, in «Krit. Justiz» 42 (2009) 3, 316–318.

deve allora scoprire le cause partendo dagli effetti, giocare di fantasia e verificare con la logica.

Logica e magia nella causalità. Nell'accertamento di cause giuridicamente rilevanti da imputare oggettivamente, ovvero, escludendo per ipotesi tante cause finché non viene meno – sempre per ipotesi – l'effetto, trova concretezza la *magia* del giurista codificata nel codice penale italiano (artt. 40, 41 c.p.)[87]. Una *magia*

[87]R. BARTOLI, *Diritto penale e prova scientifica*; R. BLAIOTTA, *Il sapere scientifico e l'inferenza causale*, in «CP» (2010) 3, 1265; A. BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, ESI, 1999, 113, 348 ss; A. CASTALDO, *L'imputazione oggettiva del delitto colposo d'evento*, Jovene, 1989; G. CANZIO, *Prova scientifica, ricerca della «verità» e decisione giudiziaria nel processo penale*, in www.progettoinnocenti.it (link download) (s.d.); C. DE MAGLIE – S. SEMINARA (Edd.), *Scienza e causalità*, CEDAM, 2006; O. DI GIOVINE, *La causalità tra scienza e giurisprudenza*, in «Riv It Med Leg» (2016) 1, 29; E. DI SALVO, *Causalità e responsabilità penale: problematiche attuali e nuove prospettive*, 2007; M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in «ED» vol. Annali III, 635–712; A. FUSARO, *Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova: la posizione della corte di giustizia*, in «Eur. Dirit. Priv.» (2018) 2, 345; C. GUERRA – G. CIVELLO, *Critical Reflections on the Theory of Objective Imputation: Towards a Renewed Classical View of Causality and Criminal Culpability*, in «AP» (2018) 3, 18; L. GRECO, *Das Subjective an der objective Zurechnung: Zum Problem des Sonderwissen,* in ZStW, 519, 2005; G. INSOLERA, *Causalità e reati plurisoggettivi*, in «RIDPP» (2007), 563–574; G. JAKOBS, *Imputation in Criminal Law and the Conditions for Norm Validity*, in «Buffalo Crim. Law Rev.» 7 (2004) 2, 491–511; H. KELSEN, *Causality and Imputation*, in «Ethics» 61 (1950) 1, 1–11; M. MAIWALD, *Non c'è dolo senza colpa. la teoria dell'imputazione oggettiva nella dottrina italiana*, in «RIDPP» (2018) 1; A. MANNA, *Causalità e colpa in ambito medico fra diritto scritto e diritto vivente*, in «RIDPP» (2014) 3, 1176; F. MANTOVANI, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in «RIDPP» (2004) 4, 984; G. MARINUCCI, *Causalità reale e causalità ipotetica nell'omissione impropria*, in «RIDPP» (2009), 523–535; A. NAPPI, *Condotta omissiva e colpa per omissione: la causalità tra diritto e processo*, in «CP» (2004) 12, 4296; A. PAGLIARO, *Causalità (rapporto di)*, in «ED Annali» vol. I, 2007, 1–31; A. PERIN, *La crisi del «modello nomologico» fra spiegazione e prevedibilità dell'evento nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo*, in «RIDPP» (2014) 3, 1371–1409; D. PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in «RIDPP» (2006) 3, 795; M. ROMANO – F. D'ALESSANDRO, *Nesso causale ed esposizione ad amianto dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle sezioni unite*, in «RIDPP» (2016) 3, 1129; C. ROXIN, *Streitfragen bei der objectiven Zurechnung*, in *FS-Maywald*, Duncker & Humblot, 2010, 715–733; F. STELLA, *Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali l'attività medico-chirurgica*, in «CP»

presa sul serio dall'epistemologia valutando natura e limiti della conoscenza scientifica. Un metodo dominato non da percentuali statistiche sulla probabilità, ma dalla logica che individua per esclusione cause potenziali[88] coperte da una legge scientifica[89]; un metodo ritenuto in genere sufficiente per lo studio della natura e della sua conoscenza[90]; un metodo i cui risultati sono sottoponibili a falsificabilità, ossia, sono validi fino a prova contraria[91]. Se si registra una particolare eruzione cutanea vicino a un *certo* tipo d'impianto industriale[92], una malformazione di feti in gestanti che hanno assunto un *certo* medicinale[93], una forma tumorale in lavoratori che sono entrati in contatto con un *certo* prodotto[94], importa poco che la

(2004) 9, 1062; K. SUMMERER, *Causalità ed evitabilità . Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, ETS, 2013; G. UBERTIS, *Prova scientifica e giustizia penale*, in «RIDPP» (2016) 3, 1192; P. VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*; G. D. VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in «RIDPP» (2016) 2, 559; C. VIAZZI, *L'accertamento del nesso causale: ruolo della medicina legale e ricostruzione giuridica del fatto*, in «Riv It Med Leg» (2012) 1, 33.

[88] Cass. SU 11/09/2002 (*Franzese*). Cfr. A. MURA, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza Franzese*, in «CP» (2017) 9, 3396; M. DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione per l'aumento del rischio*, in «RIDPP» (1999) 48; C. E. PALIERO, *Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina legale causality and probability through criminal law and legal medicine*, in «Riv It Med Leg» (2015) 4, 1507.

[89] Cass. 06/12/1990 (Bonetti) sul disastro di *Stava* in FI 1992, II, c. 45; per la valutazione dell'attendibilità della legge scientifica di copertura Cass. IV 15/05/2012; F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, 1975.

[90] N. ABBAGNANO – G. FORNERO, *Dizionario di filosofia,* UTET, 3ª ed., 2001; G. FIANDACA, *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in «LP» (2006) 1; A. MURA, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza Franzese,* in «CP» (2017) 9, 3396.

[91] K. R. POPPER, *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza*, trad. di M. TRINCHERO, Einaudi, 2010; A. MASSARENTI, *Antiseri: Gadamer e Popper per prove ed errori*, in «Sole 24 Ore» (23 luglio 2017).

[92] Trib. Rovereto 17/09/1969 in RIDPP 1971, 1035, commentato in G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale P.G. (aggiornamento 2017)*, Zanichelli, 2017.

[93] H. SJÖSTRÖM, *Il talidomide e il potere dell'industria farmaceutica / H. Sjostrom, R. Nilsson. E in Italia?* trad. di A. MACCACARO, R. NILSSON (Ed.), Feltrinelli, 2ª ed. 1977.

[94] Cass. IV 14/01/2003 n. 953 (*Macola et Al.*); Cass. IV 21/06/2013 n. 37762 (*Battistella et Al.*).

scienza medica attribuisca, a *certi* impianti-medicine-tipi di produzioni industriali, una bassa probabilità statistica nell'essere causa degli effetti descritti. Quel che importa è che non si trovino altre cause in grado di produrre gli stessi effetti. In altri termini, anche una bassa probabilità statistica non esclude un'alta probabilità logica che *certi* effetti siano dovuti a *certe* cause, soddisfacendo in tal modo la verifica giudiziale di causalità richiesta dal codice penale per l'ascrizione della responsabilità personale. La domanda di Giustizia, codificata dal Diritto, cerca quel che si è chiamata una *magia* per supplire alla mancanza di onniscienza dell'uomo o – per chi non ama le fiabe – il Diritto offre Giustizia utilizzando – con eleganza – un ragionamento logico *per esclusione* fondato sulla finzione di eliminare quel che è successo, al fine di scoprire quel che è da considerare causa giuridicamente rilevante per l'assenza di altre cause possibili[95].

In misura diversa, secondo le latitudini e longitudini in cui l'uomo trova posto sul pianeta, ancora oggi educazione, censo, razza sono elementi perturbanti la giurisdizione. Il principio di uguaglianza chiede di differenziare persone e situazioni diverse, rispetto all'omologazione necessaria di una norma che dev'essere generale e astratta (art. 3 Cost). Un cammino che ripropone l'antica contesa tra società e individuo e non è indifferente alle tecniche processuali adottate.

Il sistema accusatorio si fonda su un'idea di parità tra accusa e difesa che sfugge al sistema inquisitorio: di per sé espressione della

[95] Cass. SU 11/09/2002 (*Franzese*); Cass. SU 24/04/2014 n. 38343 (*ThyssenKrupp*). Cfr. Sul tema in generale e sulle connotazioni del soggettive legate alla sentenza *ThissenKrupp* L. FOFFANI – D. CASTRONUOVO, *Casi di diritto penale dell'economia: 2*, il Mulino, 2015; G. LOSAPPIO, *Formula di Bard e accertamento del dolo eventuale*, in «DPC» (23 maggio 2017); G. MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*, in «Olympus» (2012) 8; M. MAYWALD, *Die ThyssenKrupp-Urteile der italienischen Justiz und das Problem des dolus eventualis. Rechtsvergleichende Bemerkungen*, in W. BEULKE – C. FAHL (Edd.), *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, C. für Müller, 2015; C. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, in «RIDPP» (1997), 1473–1495.; A. BONDI, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro, persone ed enti*, in «Olympus» (2015), 47–68.

supposta superiorità offerta dalla gestione giudiziale dell'accusa. Affidare la ricerca della verità (processuale) al regolato confronto tra le parti appare più efficiente e vicino al magistrato che, per quanto vincolato a un ufficio di giustizia, tende a vedere la "sua verità" nel sostenere la difesa e, tanto più, nel patrocinare l'accusa. Il sistema accusatorio è – sulla carta – esaltato quando a decidere sul fatto cui ricondurre la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, senza obbligo di motivazione, è chiamata una giuria popolare (laica); un sistema che lascia al giudice professionale le sole considerazioni giuridiche per la gestione processuale e l'irrogazione di una pena che non sia quella di morte[96].

Il racconto di Dickens mostra ombre di Giustizia. Il sistema giudiziario anglosassone, e in particolare quello statunitense, sono la palestra più forte e nota del sistema accusatorio. Nella parodia dickensiana, si manifestano le cennate caratteristiche del processo accusatorio; compreso il significato politico e istituzionale di una giuria popolare chiamata ad accertare l'esistenza del fatto e la responsabilità di chi lo ha commesso: esercizio diretto della Giustizia da parte del popolo sovrano.

Il coinvolgimento della comunità nel valutare le condotte dei suoi componenti è una costante storica della vita sociale, seppure non sempre dominante. Il giudizio di un uomo che ha potere su altri uomini, e magari qualche rapporto più o meno privilegiato col divino, può trovare contrappeso nel giudizio di una comunità verso il singolo. Un tipo di giudizio viepiù tra pari, nel lungo cammino di affermazione della persona rispetto all'autorità.

Espressioni di giudizio collettivo sono conosciute tanto nelle *polis* greche quanto a Roma. Questo per dire che l'Italia non gioca fuori casa quando tratta di giuria, basti ricordare che il Diritto romano conosceva il processo delle *quaestiones,* dove la pena risultava

[96] Cfr. W. BURNHAM, *Introduction to the law and legal system of the United States*, Thomson/West, 5ª ed. 2011, 82, 117. Ved. anche G. P. FLETCHER – S. SHEPPARD, *American Law in a Global Context: The Basics*, Oxford University Press, 2005, 243–258; Voce «Jury» S. GIFIS, *Law Dictionary (Barron's Legal Guides)*, Barron's Educational Series, Inc., 5ª ed. 2003.

dalla legge e la giuria dichiarava solo l'innocenza o la colpevolezza dell'accusato[97]. Sono precedenti storici in genere ignorati dagli eccellenti testi istituzionali anglosassoni che preferiscono individuare una protoforme francese dell'attuale giuria con le disposizioni di Luigi il Pio (829 d.C.); l'approdo in Inghilterra con l'invasione normanna (1066); l'affermazione identitaria "*jury of one's peers"* con la Magna Carta inglese (1215)[98]; il riconoscimento del Diritto a una giuria, sia nei casi civili (7° emendamento) sia in quelli penali (art. 3 e VI emendamento) con la Costituzione USA.

La figura del giurato viene definita dalla sua funzione, passando dall'essere una sorta di testimone a quello di giudice *né amico né nemico dei contendenti*; un soggetto passivo sia nell'ammettere l'accusa (*grand jury*) sia nel valutare le prove su cui fondare un giudizio d'innocenza o di colpevolezza *(trial jury*); un soggetto comunque indipendente dal re, ma inserito nell'apparato di giustizia offerto dai giudici del re; un soggetto che diventa *giudice naturale* individuato dal *locus commisi delicti*[99]; un soggetto parte di un sistema che unisce creazione e applicazione delle regole nel divenire processuale, individuando soluzioni su cui si fonderà l'astrazione concettuale della prassi offerta dal *common law*.

La strada della giuria pura è stata abbandonata dalla maggioranza dei Paesi europei a favore di tribunali a composizione e funzione mista: giudici professionali e laici nella valutazione condivisa delle questioni di fatto e di Diritto; in Italia, le Corti d'assise per i c.d. *fatti di sangue*. In proposito, è interessante notare che la ripresa del modello che distingue giudici professionali e giuria

---

[97] Per tutti V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del Diritto romano*, Jovene, 7ª ed.1983, 255.

[98] G. P. FLETCHER – S. SHEPPARD, *American Law in a global context*, Oxford University Press, 2005, 244. Cfr. W. BURNHAM, *Introduction to the law and legal system of the United States*, Thomson/West, 5ª ed. 2011; L. CORSO, *Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune*, in «Criminalia» (2008), 19; S. GIFIS, *Law Dictionary (Barron's Legal Guides)*, Barron's Educational Series, Inc., 5ª ed. 2003; N. VIDMAR (Ed.), *World jury systems*, Oxford University Press, 2000; M. E. WILLIAMS (Ed.), *The jury system*, Greenhaven Press, 1997.

[99] L. CORSO, *Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune*, in «Criminalia» (2008) 365.

popolare sia stato recentemente ripreso, da Russia e Spagna, nel tentativo di recuperare fiducia democratica nelle istituzioni statali devastate da lunga dittatura. Un'esigenza non sentita in Italia quando, nel 1988, si è passati col nuovo codice di procedura penale da un sistema inquisitorio a uno accusatorio.

La giuria esprime un'idea scomoda di democrazia partecipativa: non solo diritti ma pure doveri; non solo la pretesa ma anche la fatica di gestire il giudizio, con le sue responsabilità e i suoi costi. Negli USA, per la partecipazione a una corte federale si ottiene un rimborso di 40$ al giorno; per le corti statali è d'uso un rimborso di soli 5 $ al giorno. I dipendenti governativi continuano a ricevere lo stipendio; i dipendenti privati, se così è disposto dalla legislazione dei singoli Stati. È pur vero che solo il 25% dei procedimenti federali dura più di una settimana, e solo lo 0,6 % più di 30 giorni; così come è raro essere chiamati in una giuria più di una volta ogni 10 anni, sebbene le liste cui si attingono le chiamate siano quelle degli elettori attivi (sempre sotto il 50% della popolazione) e quelle di coloro che hanno una patente di guida (almeno il 95% della popolazione).

Oltre alle ragioni economiche ci sono quelle dettate dal coinvolgimento emotivo. Negli USA, si nutre una vera e propria passione per la giuria, non a caso, tema prediletto di versioni letterarie e filmiche d'innumerevoli *legal thriller*. Dunque, non soltanto da manuali e sentenze si ha notizia che, in genere, è consentito ai giurati di tornare a casa la sera, pur con l'obbligo di non parlare con nessuno del caso. Il senso del divieto è di avere un giurato senza un'opinione preconcetta, o costretta, seppur a conoscenza del fatto grazie ai mass media. Un'utopia. Tant'è che per i casi in cui il clamore popolare è particolarmente alto, il giudice può ordinare l'isolamento (*sequestered*) della giuria in un albergo durante il processo o, perlomeno, durante la deliberazione; così come può ordinare che i giurati siano trasportati con mezzi in cui sia impedita la vista del mondo esterno (locandine di giornali o manifestazioni a favore o a sfavore dell'imputato). Dalla funzione di giurato si può essere esentati se si appartiene ad alcune categorie professionali

come, ad esempio, poliziotti o vigili del fuoco. Ma legislatore e tribunali tendono a ridurre le esenzioni ammissibili per ragioni professionali: 27 Stati non ne ammettono nessuna e per altri 7 sono ridotte all'osso. Anche nei confronti di giuristi, e persino di giudici, i fondati dubbi che la loro partecipazione potesse alterare la genuinità di un giudizio tra pari ha ceduto all'idea che è comunque diritto-dovere di ogni cittadino quello di essere giurato; anche perché compito della giuria non è quello di risolvere le questioni di Diritto attribuite al giudice, ma di accertare quelle di fatto per le quali la formazione professionale non è – in linea teorica – di particolare aiuto[100].

Essere giurati è un gravoso diritto-dovere. Si accennava, la fiducia nei giurati è la fiducia nell'essere umano e nel principio democratico. Nel mondo di *common law*, la giuria dovrebbe esprimere, anche nella sua composizione, uno spaccato fedele della società e rappresentare un insostituibile contrappeso a possibili abusi del potere pubblico: non solo di quello giudiziario, ma anche del potere legislativo ed esecutivo[101]. Giurati laici, chiamati a ricostruire i fatti e applicare il diritto, offrono alla giurisdizione di *common law* un'ottimistica legittimazione «*razionale e legale*» rispetto alla pessimistica versione «*rappresentativa e consensuale*»[102] dei sistemi di *civil law* in evidenti ambasce per la possibile faziosità della giuria popolare[103].

È costoso, selettivo, classista. La combinazione tra *sistema accusatorio e giuria* mostra debolezze, reali e supposte. Spesso si eccede nella preparazione delle parti al contraddittorio; ma i migliori avvocati sanno che è controproduttivo perché inficia sulla credibilità dei testi. Il sistema esalta la partigianeria della pubblica accusa, che è pur sempre un *minister of justice*; ma *cotanta* partigianeria non è prerogativa dei soli sistemi

---

[100] W. BURNHAM, *Introduction to the law and legal system of the United States*, Thomson/West, 5ª ed. 2011, 89, 91.

[101] Cfr. L. CORSO, *Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune*, in «Criminalia» (2008) 363.

[102] *ID.*, 358.

[103] CoEDU 05/12/2002 commento in L. CORSO, *Id.,* 350.

accusatori. Il maggior peso è poi dato alla correttezza della procedura anziché alla verità ottenuta; ma è un tratto connaturato al sistema di *common law* e, tutto sommato, interiorizzato in una società pragmatica capace di vedere nella forma uno strumento di garanzia. Il procedimento è inoltre troppo lento, sebbene inserito in un sistema parco sui gradi di giudizio; ma il dato non è neppure confrontabile con la lentezza giudiziaria italiana[104]. Infine, ci sono i costi. In effetti, l'imputato ha su di sé il peso economico necessario per ottenere la miglior difesa e le migliori indagini difensive che, nel sistema accusatorio e nell'esposizione di fronte a una giuria popolare, sono particolarmente dispendiose e difficili. Non tutti possono permettersi *Perry Mason* e *Philip Marlowe*. E forse non è un caso se la popolazione carceraria statunitense è pari al 25% della popolazione carceraria mondiale, pur essendo gli statunitensi il 5% della popolazione mondiale[105]; popolazione carceraria che rappresenta un

[104] Prospettive e tempi diversi su un argomento da tempo conteso: M. AMELOTTI, *Prescrizione (dir. rom.)*, in «ED» vol. XXXV, 1986, 1–12; F. BASILE, *La prescrizione che verrà*, in «DPC Fasc» (2017) 5, 131–146; C. CUPELLI, *Il caso Taricco e l'Ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso unico*, in «RIDPP» (2017) 1, 255–284; M. DONINI, *Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni «punitive» della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie,* in «DPC» (3 aprile 2018); T. E. EPIDENDIO, *Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la «crisi» del diritto penale tra le corti*, in «DPC» (28 settembre 2017); G. L. GATTA, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata*, in «DPC» (5 novembre 2018); M. HELFER, *La prescrizione del reato: quali rapporti tra diritto e tempo in Germania, in Austria e, di recente, in Italia*, in «DPC Fasc» (2017) 11; J. LLOBELL, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell' azione penale*, in «Ius Ecclesiae» 25 (2013), 641–662; S. MANACORDA, *Prescrizione e controlimiti*, in M. DONINI – L. FOFFANI (Edd.), *La materia penale tra diritto nazionale e diritto europeo,* Giappichelli, 2017; G. MARINUCCI, *La prescrizione ' breve': una proposta di legge ad personam , ai danni di tante vittime di reato*, in «DPC» (11 maggio 2011), 561–563; P. PISA, *Prescrizione (dir. pen.)*, in «ED» vol. XXXV, 1986, 1–31; D. RUSSO, *Prescrizione e confisca. Le ricadute in tema di riserva di codice nella materia penale*, in «AP» (2018), 1–3; C. SOTIS, *Il limite come controlimite*, in R. BORSARI (Ed.), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press Padova, 2018; A. VENEGONI, *Ancora sul caso Taricco: La prescrizione tra il diritto a tutela delle finanze dell'Unione ed il diritto penale nazionale*, in «DPC» (30 marzo 2016); S. ZIRULIA, *La riforma della prescrizione del reato*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2018.

[105] A. LIPTAK, *Inmate Count in U.S. Dwarfs Other Nations'*, in «N. Y. Times» (23 aprile 2008).

concentrato delle categorie sociali più deboli con connotazioni etnico-raziali ben definite, giacché il 40% dei carcerati sono afroamericani, pur costituendo questi ultimi il 13% della popolazione statunitense[106].

La contesa sulle prove. È prevalentemente orale e sottoposta al contraddittorio. Il sistema accusatorio si fonda su un consolidato di valori sociali, atteggiamenti competitivi, fiducia nel confronto delle idee. La giuria dovrebbe limitarsi a valutare il fatto; al più, nelle *mixed fact-law,* essere attore o spettatore in relazione alla facilità o difficoltà applicativa della regola. Ma, in realtà, la giuria interviene anche sul Diritto quando, in contrasto con le istruzioni del giudice e il dettato della legge, assolve l'imputato mettendo in atto una forma di disobbedienza civile (*jury nullification*)[107]. Soluzione tanto più radicale se si considera che la giuria non è soggetta a un obbligo di motivazione delle sentenze penali, e il fatto giudicato non può essere sottoposto a un nuovo processo (*ne bis in idem*). È un'anomalia generalmente accettata, perché non accade con frequenza e perché è vista come una clausola di salvaguardia del senso comune verso una legge non condivisa dal campione di società espresso dalla giuria[108]. Nondimeno, studi empirici statunitensi hanno mostrato che il 78% dei casi vede coincidere il giudizio dei giudici professionali con quello dei giurati[109]. D'altra parte, la giuria si presta particolarmente bene in un sistema accusatorio dove, a dispetto del termine italiano, vi è un confronto alla pari tra *avversari* (*adversary system*); un sistema che spinge le parti a una rigorosa ricerca delle prove e garantisce la neutralità e terzietà del giudice escludendolo, in linea di principio, da indagini e ipotesi investigative[110].

---

[106] *La situazione delle carceri negli Stati Uniti*, *Nessuno tocchi Caino*, in http://www.nessunotocchicaino.it (link pagina)(Consultato: 1 marzo 2018).

[107] Con riferimento a casi celebri L. CORSO, *Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune*, in «Criminalia» (2008) 353 ss.

[108] W. BURNHAM, *Introduction to the law and legal system of the United States*, Thomson/West, 5ª ed. 89 ss.

[109] L. CORSO, *Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune*, in «Criminalia» (2008), 371.

[110] KALVE & ZAISEL cit. in W. BURNHAM, *Introduction to the law and legal system of the United States*, Thomson/West, 5ª ed.122.

La percezione processuale dei fatti. Diversa questione è la gestione del dubbio cui nessun sistema processuale è indifferente. Il dubbio sulle prove apre al sentimento che favorisce l'assoluzione, forse facilitato da una giuria popolare, ma certo non escluso dai sistemi che ne sono privi o adottano tribunali a composizione mista. Semmai, giudici e giurati trovano una comune difficoltà nella percezione della realtà: oggi esposta a insidiose manipolazioni grazie alla tecnologia. Problema tuttavia più grave per le giurie popolari, esposte a un flusso informativo incontrollato che spinge l'atto del giudizio nelle braccia della politica criminale applicata in una corte di giustizia. Ecco che, per esempio, nefaste e inutili scelte di criminalizzazione della c.d. *immigrazione clandestina* risultano sorrette dall'infondata paura di un'invasione straniera alimentata da un uso spregiudicato e, a volte, fraudolento dei social media che può trasformare la giurisdizione nel braccio armato di un governo alla ricerca di simboli, di muri che permettano d'identificare il diverso e offrire un falso senso di sicurezza: una scelta sbagliata per l'esercizio democratico dei poteri statuali; ingiustificata per i numeri reali che quantificano i fenomeni migratori; inutile per la loro efficace gestione. L'Italia dall'antica storia – e corta memoria – non è certo immune da questo modo di fare politica, giovane nella tecnologia ma vecchia nei contenuti. Rimanendo sull'esempio proposto, sebbene la presenza di extraeuropei in Italia sia percepita come altissima (25% della popolazione), in realtà rappresenta il 6,7% della popolazione totale italiana rispetto al 9,9% dell'Austria, l'8,5% della Francia, l'11,6% della Svezia, l'8,7 del Belgio, l'11,4% del Lussemburgo, l'8% della Germania (Eurostat 2018).

In Italia si parla di verità processuale, sottolineando i limiti anche garantistici legati alla ricerca della verità[111]. Negli USA,

[111] G. AMARELLI, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Giappichelli, 2006; G. CANZIO, *Prova scientifica, ricerca della «verità» e decisione giudiziaria nel processo penale* in www.progettoinnocenti.it (link download) (s.d.); M. DAMASKA, *Il diritto delle prove alla deriva*, il Mulino, 2003; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale,* Laterza, 10ª ed. 2011, 16-39; G. LOSAPPIO, *Verità e processo penale*, in Annali Università degli Studi di Bari Aldo Moro (2014); M. MANTOVANI, *Exceptio veritatis*

l'accento è più sull'aspetto comunicativo dei fatti su cui s'instaura il processo. La componente *contrattualistica* è marcata e, in fondo accettata. Il patteggiamento su rito e pena crea meno disagio rispetto alle perplessità italiane che, come si è accennato, vivono un sistema accusatorio dopo aver sperimentato, sotto diversi regimi, un sistema inquisitorio che schiacciava la difesa, soffocando il procedere nel momento scritto e nella segretezza delle indagini. Perplessità sulla *giustizia del patteggiamento,* in effetti, poco lenite dalla cura per l'immediatezza, l'oralità, la parità del contradditorio codificate con una novella costituzionale italiana (art. 111 Cost). Patteggiare alla fine significa infrangere il giudizio astratto di proporzione tra reato e pena in cui si concretizza la disposizione diventata norma, in nome di considerazioni general-preventive legate a una migliore efficacia del contrasto alla criminalità: qualcosa che infrange il senso di Giustizia[112].

Costi e terrorismo. Hanno ostacolato la passione inglese per la giuria, almeno per il momento, il costo del sistema accusatorio fondato su una giuria e le spicce esigenze di contrasto al terrorismo. A lungo non è stato così per i cugini d'Oltreoceano, come si è scritto, cresciuti a suon di *Legal thriller* e sincera ammirazione per quello scorcio di vita sociale vissuto dal loro sistema processuale: almeno fino all'attentato subito dal *World Trade Center* di New York nel 2001. Con le 2.974 vittime e il crollo delle *Twin Towers* non è cambiato solo lo *skyline* di New York, ma l'idea stessa di contrasto al terrorismo, ormai diventato guerra. E,

e scriminante putativa del diritto di cronaca: un problema ancora attuale, in RIDPP (2018), 86-103.

[112] Cfr. A. DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Giuffrè, 1998; L. CREMONESI, *Il patteggiamento nel processo penale. Il rito alternativo tra proposte di modifica e novità normative. Dottrina e giurisprudenza aggiornate*, Il Sole 24 Ore Norme & Tributi, 1999; R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «DPC Fasc» (2017) 3; M. DAMASKA, *Il diritto delle prove alla deriva,* il Mulino, 2003; W. DEGENER, *La cosiddetta ambivalenza dell'obbligo di speditezza nel processo penale*, in «Criminalia» (2015), 15–27; S. FIORE, *La teoria generale del reato alla prova del processo*, ESI, 2007; S. PUGLIATTI, *Processualismo e diritto sostanziale*, JSTOR, in «Il Foro Ital.» 61 (1936), 333/334-343/344.

in guerra, troppi sono gli impacci delle garanzie penali. La soluzione adottata è stata semplice quanto brutale: gli imputati sono diventati '*nemici*'[113]. Il governo USA ha concentrato fuori dal proprio territorio, e fuori dal processo penale, la gestione "amministrativa" di terroristi e presunti tali. È il modello Guantanamo. Fondato su *Ordini presidenziali*; insofferente all'*Habeas corpus*, al processo, alla giuria che presuppongono un'idea di uomo che non ha nulla a che fare con le gabbie di Guantanamo: un uomo pur sempre titolare del diritto costituzionale di *cercare la felicità* (*pursuit of happiness*) o, quantomeno, di trovare difesa anche nei confronti dello Stato[114].

---

[113] Ved. § 2. *Giustizia politica.*

[114] B. ACKERMANN, *La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Meltemi, 2005; B. AGOSTINI, *La disciplina delle intercettazioni preventive nel sistema antiterrorismo*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 141–148; D. ALBANESE, *Partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo 'stato islamico': una pronuncia di condanna della corte d'assise di Milano*, in «DPC» (21 ottobre 2016); K. S. ALEXANDER, *In the Wake of September 11 th: The Use of military Tribunals to try terrorist, in Propter honoris Respectum George P. Fletcher*, in «NDLR» 78 (2003) 3, 885–916; V. ARAGONA, *Il contrasto al finanziamento del terrorismo*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 96–106; R. BARTOLI, *Terrorismo internazionale*, in «GI» (2014) 7, 1728–1734; G. I. CANO, *La normativa spagnola più recente in materia di terrorismo. Approccio multidisciplinare*, in «StUrb» (2007) 58/4, 279–295; A. CAVALIERE, *Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali*, in «DPP» (2017) 8, 1089–1100; F. CHERUBINI, *Terrorismo (diritto internazionale)*, in «ED Annali» vol. V, 2012, 1213–1234; N. CHOMSKY, *After September 11: Power and Terror (Dopo L'11 Settembre: Potere e Terrore)*, Tropea, 2003; N. CHOMSKY, – A. VLTCHEK, *Terrorismo occidentale*, Ponte delle Grazie, 2015; E. COTTU, *Terrorismo e sistema penale: realtà , prospettive e limiti*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 11–13; C. DE MAGLIE – S. SEMINARA, , *Terrorismo internazionale e diritto penale*, 2007; D. DELLA PORTA, *Terrorismo*, in «ET Agg.» VII, 2007, 361; A. M. DERSHOWITZ, *Terrorismo*, Carocci, 2003; M. DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in «CP» (2008), 3558–3572; M. DONINI et al., *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *SO-Stella*, vol. I, Jovene, 2007, 80–162; F. FASANI, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in «DPP» (2018) 1; G. FLORA, *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di autocastrazione*, in «StUrb» (2007) 58/4, 299–314; A. GAMBERINI, *La normativa antiterrorismo tra proiezione bellica e strumenti penalistici*, in *La lotta al terrorismo nello Stato di diritto, Merano 20-21 novembre*, 2015; G. L. GATTA, *Il diritto di fronte all'emergenza. Tra terrorismo e rifugiati, ricordando Guido Galli*, in «DPC» (22 marzo 2016); G. INSOLERA, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, in «DPP»

(2007) 7, 897–899; L. DELLA TORRE, *Tra guerra e terrorismo: le giurisprudenze nazionali alla prova dei foreign fighters*, in «DPC Fasc» (2017) 2, 13; I. MARCHI, *Stato di eccezione e sovvertimento delle regole: alcune riflessioni sul sistema israeliano antiterrorismo*, in S. BONINI – L. BUSATTA – I. MARCHI (Edd.), *L'eccezione nel diritto*, ESI, 2015, 265–292; L. MARINI, *Foreign Terrorist Fighters: verso la revisione della risoluzione 2178*; T. MARINIELLO, *Prolonged Emergency and Derogation of Human Rights: Why the European Court Should Raise Its Immunity System*, in «Ger. Law J.» 20 (2018) 1; G. MARRA, *Salus rei pubblicae, garanzie individuali e diritto penale antiterrorismo*, in «StUrb» (2007) 58/4, 357–384; A. MARTINI, *La nuova definizione di terrorismo: il D.L. n. 144 del 2005 come convertito con modificazioni in L. 31/7/2005 n. 155*, in «Stud. Iuris» (2006); A. M. MAUGERI, *Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law*, in «DPC» (17 dicembre 2018), 3; M. MIRAGLIA, *Lotta al terrorismo internazionale negli USA: morte e resurrezione delle military commission (S.C. 29/6/06 Hamdan/Rumsfelds)*, in «DPP» (2006), 1566–1566; P. MOROSINI, *Giudici e terrorismo*, in «StUrb» (2007) 58/4, 315–327; V. NARDI, *La punibilità dell'istigazione nel contrasto al terrorismo internazionale*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 115–131; N. DUNQUET – K. GORIS, *Firearms acquisition by terrorists in Europe. Research findings and policy recommendations of Project SAFTE (17 aprile 2018)*; M. PAPA, *L'attualità di Francesco Carrara nel tempo della guerra al terrorismo globale*, in «Criminalia» (2006), 5; L. PASCULLI, *La normalizzazione della prevenzione eccezionale del crimine globale. Improvvisazione «con una mano legata» in quattro tempi e finale sull'emerso diritto della prevenzione criminale negativa*, in S. BONINI – L. BUSATTA – I. MARCHI (Edd.), *L'eccezione nel diritto*, ESI, 2015, 319–360; A. PECCIOLI, *Il terrorismo quale settore chiave per l'armonizzazione del diritto penale,* in «DPP» (2007) 6, 801–807; L. PICOTTI, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 11–13; E. ROSI, *Terrorismo internazionale*, in «DigDP» Aggiorn***, 2005, 1628–1648; A. ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in «DPP» (2018) 1; A. SACCUCCI, *Lotta al terrorismo e rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani*, in KOSTORIS – ORLANDI (Edd.), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, 365–392; M. D. SANTI, *Black list e misure di contrasto al finanziamento del terrorismo tra diritto internazionale e diritto interno*, *Rassegna dell'Arma*, in www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-2008/n-1; P. SCEVI, *Diritto penale e terrorismo. Il difficile equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali*, in «AP» (2018) 1, 18; A. SINCLAIR, *Storia del terrorismo*, Newton & Compton, 2003; J. R. SPENCER, *La normativa di contrasto al terrorismo*, in «StUrb» (2007) 58/4, 267–277; L. STAFFLER, *Sparizione forzata di persone*, in «*DDP Agg* X», UTET, 4ª ed. 1987; F. STELLA, *I diritti fondamentali nei periodi di crisi, di guerra, di terrorismo: il modello Barak*, in «RIDPP» 2003 (2005) 3, 938–950; C. SUSANNA, *Finalità di terrorismo, snodi ermeneutici e ruolo dell'interpretazione conforme*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 226–238; A. V. TEIXEIRA, *Verso un diritto penale transnazionale del nemico? Un'analisi comparativa del concetto di terrorista nelle leggi antiterrorismo di Italia, Francia e Brasile*, in «AP» (2018) 2, 22; T. TRINCHERI, *La Corte europea di fronte alla minaccia di attentati terroristici: tra obblighi di prevenzione e limiti imposti all'uso della «forza letale»*, in

– Interamente dedicato alla completa e fedele relazione del memorabile processo di Mrs. Bardell contro Mr. Pickwick[115]

— Ah! Mi chiedo cosa abbia mangiato per colazione il portavoce della giuria — esclamò Mr. Snodgrass, tanto per dir qualcosa.

— Beh! —replicò l'avvocato Perker — spero che sia stata una buona colazione.

— Perché? — domandò Mr. Pickwick.

— Perché mi chiede? È importante, molto importante, mio caro signore. Un giurato contento, soddisfatto da una buona colazione, è essenziale per la difesa: giurati scontenti o affamati, mio caro signore, parteggiano sempre per l'accusa.

— E perché mai? — chiese impallidendo Mr. Pickwick — Mah, non lo so — sibilò il minuto avvocato — forse per risparmiar tempo. Quando è ora di cenare, il portavoce della giuria immancabilmente guarda l'orologio ed esclama: «Accipicchia! Mancano 10 minuti alle cinque e io ceno alle cinque. Ebbene, Signori, che facciamo? Decidiamo per l'accusa o la difesa? Certo non voglio influenzarvi... ma, Signori miei, penso proprio che l'accusa abbia ragione.» A questo dire, due o tre giurati aggiungono che pure loro la pensano così e ben presto si raggiunge l'unanimità.

– Ma perbacco sono le nove e dieci! — esclamò all'improvviso l'avvocato Perker, guardando l'orologio. — Saremmo già dovuti partire, mio caro Signore, quando la causa riguarda la rottura di una promessa di matrimonio, l'aula è affollata! –

Arrivati in tribunale, l'avvocato Perker accomodò gli amici di Mr. Pickwick nella tribuna riservata agli studenti. Quindi l'avvocato Perker, che appariva ancor più

«RIDPP», 1200–1203; A. VALSECCHI, *La definizione di terrorismo dopo l'introduzione del nuovo art. 270-sexies cp*, in «RIDPP» 49 (2006), 1097; F. VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in «RIDPP» (2006), 648–703; R. WENIN, *Disposizioni sull'addestramento nell'uso delle armi: un sintomo della degenerazione della coerenza sistemica*, in «RIDPP» (2014), 1892–1924; A. BONDI, *Un pericoloso terrorista*, in *Terrorismo internazionale e tutela dei diritti individuali*, StUrb. vol. 58,4, 2007, 385–414.

[115] Traduzione-adattamento di C. DICKENS, *Pickwick Papers (Penguin Popular Classics)*, cap. XXXIV Penguin Books Ltd, 1994. Cfr. C. DICKENS, *Il circolo Pickwick*, trad. di F. BALLINI, Mondadori, 2012. Altre traduzioni in: ID., trad. di A.C. DAUPHINÉ, BUR 2002; ID., G. LONZA (Ed.), Garzanti, 2008; ID. L. TERZI (Ed.), Adelphi, 1997; ID., trad. di D. MANTINI, Dalai, 2011; ID., trad. di M. ROSSARI, Einaudi, 2017; P. H. FITZGERALD, *Bardell v. Pickwick*, ReteINDACO, 2008.

minuto tra gli alti scranni dell'aula, prese Mr. Pickwick per la manica del soprabito e lo trascinò verso un banco posto sotto la tribuna degli avvocati.

— Immagino che quello là sia il banco dei testimoni — domandò Mr. Pickwick, accennando a sinistra a una specie di pulpito con una ringhiera di ferro.

— Quella è la tribuna dei testimoni, mio caro signore, — rispose l'avvocato Perker mentre disseppelliva una massa di fogliacci dalla sua borsa.

— E lì, — disse Mr. Pickwick, additando a destra una coppia di banchi — lì siedono i giurati, non è vero?

– Esattamente, mio caro signore, — rispose l'avvocato Perker, tamburellando sul coperchio della sua tabacchiera.

Mr. Pickwick conteneva a stento la propria agitazione. Nell'aula sciamavano indaffaratissimi personaggi, qualcuno con parrucca e qualcuno senza parrucca, tutti però consapevoli dell'importanza propria e dell'insignificanza altrui.

— Ma chi è quel Signore dalla faccia rubiconda che ha parlato del bel tempo salutando Mr. Snubbin? — domandò, allarmato, Mr. Pickwick all'avvocato Perker.

— L'avvocato Buzfuz, — rispose l'avvocato Perker. — È la nostra controparte. –

Mr. Pickwick era allibito. Non poteva credere a tanta sfrontatezza: parlare del bel tempo con Mr. Snubbin, il suo secondo avvocato! A tanto arrivava la controparte! Ma prima che potesse dar voce ai suoi pensieri gli uscieri gridarono «Silenzio!» e tutti si alzarono in piedi. Il giudice Stareleigh era entrato.

Il giudice era un uomo particolarmente piccolo e particolarmente grasso. Entrò rotolando sulle gambette curve; s'inchinò gravemente agli avvocati che gravemente ricambiarono. Infine, si sedette, lasciando agli sguardi del pubblico due occhietti bizzarri, un faccione rosa e una mezza parrucca.

Appena il giudice prese posto, l'usciere della corte gridò con tanto imperio quanto sdegno: «Silenzio!» Seguito dallo stesso urlo dell'usciere in sala, e da altri tre o quattro, non meno imperiosi e sdegnati uscieri comparsi dal nulla.

Ottenuto il silenzio a forza di urli ci fu un attimo di pausa. In quel mentre, entrò in sala Mrs. Bardell, sostenuta da Ms. Cluppins, da Mr. Dodson e Mr. Fogg. Chiudeva il corteo Ms. Sanders che teneva la mano del piccolo Bardell. Alla vista del figlio, Mrs. Bardell trasalì, lo baciò scompostamente e cadde in uno stato d'imbecillità isterica, chiedendo ripetutamente dove si trovasse. In risposta, Ms. Cluppins e Ms. Sanders si voltarono piangendo, Mr. Dodson e Mr. Fogg supplicarono l'infelice madre di calmarsi,

mentre l'avvocato Busfuz energicamente si strofinava gli occhi con un candido fazzoletto. Giudice e astanti erano visibilmente commossi.

— Eh, eh…una grande trovata, proprio una grande trovata — bisbigliò l'avvocato Perker a Mr. Pickwick. — Furbi questi Signori: un'entrata a effetto, magnifica! –

Mentre l'avvocato Perker rideva amaro, Ms. Bardell cominciò riprendersi. Al che Ms. Cluppins, ispezionati i bottoni del piccolo Bardell, lo piazzò nel banco di fronte alla madre, non senza strenua resistenza e molte lacrime da parte del ragazzo, assolutamente convinto che l'averlo piazzato di fronte al giudice fosse il preludio a un'immediata esecuzione capitale o alla deportazione oltre mare, s'intende, a vita.

— Bardell e Pickwick, — gridò d'un tratto l'usciere, chiamando la prima causa iscritta a ruolo.

— Rappresento la querelante, My Lord, — disse l'avvocato Buzfuz.

— Avvocato Buzfuz ha altri con sé? — domandò il giudice. In risposta, l'avvocato Skimping s'inchinò.

— E io, My Lord, rappresento il convenuto — disse l'avvocato Snubbin.

— Chi è con voi, avvocato Snubbin? — domandò il giudice — Mr. Phunky, My Lord. –

Dunque, l'avvocato Buzfuz e l'avvocato Skimping per la querelante – annotò il giudice sul suo taccuino – e l'avvocato Snubbin e l'avvocato Phunky per il convenuto.

— Procediamo — disse il giudice.

Come un sol uomo gli uscieri gridarono di nuovo 'silenzio!' E l'avvocato Skimpin si alzò. Espose il caso, avendo cura di dire tutto senza dire niente. Ed ebbe successo, un grande successo: nessuno capì.

L'avvocato Buzfuz si alzò, a sua volta, con tutta la maestà e la dignità che la grave natura del fatto contestato esigeva. Si trascinò la toga sulle spalle, acconciò la parrucca e, rivolgendosi alla giuria, disse – mai… mai nell'esercizio della professione ho trattato una causa con tanta emozione e con il peso di tanta responsabilità. Una responsabilità, Signori, che ho potuto sopportare solo perché sorretto sostenuto sospinto… dal profondissimo convincimento, praticamente dalla certezza, che la verità e la Giustizia invocata della Mia oltraggiata cliente… troverà pieno riconoscimento presso la tribuna dei savi e nobili cittadini cui ora mi rivolgo. –

Queste parole non rimasero senza effetto, perché diversi giurati cominciarono a prendere copiosi appunti, e con maggior sollecitudine.

— Dal mio dotto collega, Signori, — continuò l'avvocato Buzfuz – avete udito che qui si tratta di un'azione giudiziaria per rottura di promessa matrimoniale, i cui danni sono stati quantificati in sterline 1500 – la qual cosa fu una novità perché la giuria, di quanto detto, nulla avrebbe ridetto perché nulla aveva capito dal dotto collega dell'avvocato Buzfuz. – Ma quel che non avete udito dal mio dotto collega, giacché non era suo compito dire, sono i fatti e le circostanze del caso. Fatti e circostanze che, o Signori, udirete precisamente esposti dalla Mia bocca e provati senza dubbio alcuno dalle due integerrime donne che farò accomodare in quella tribuna sotto i vostri occhi. –

Qui l'avvocato Buzfuz diede un gran colpo al banco, cercando e trovando lo sguardo di Mr. Dodson e Mr. Fogg: sguardo ammirato verso l'oratore e di sfida verso il convenuto.

— La querelante, o Signori, — continuò l'avvocato Buzfuz con triste voce, — la querelante è vedova; sì, o Signori, è vedova. Il defunto signor Bardell, dopo aver beneficiato per molti anni della stima e della confidenza del suo Sovrano, in qualità di custode delle reali imposte indirette, scomparve silenziosamente cercando il riposo e la pace che un ufficio doganale non può offrire – continuò l'avvocato Busfuz, senza precisare che quel insignificante funzionario delle imposte era in realtà morto per una brocca spaccatagli in testa durante una rissa in una bettola – Mrs. Bardell – ripeté con infinita tristezza l'avvocato Busfuz – ha allora cercato negli occhi del figlio il ricordo del padre e, nella casa di via Goswell, il suo rifugio. Qui Mrs. Bardell ha appeso un cartello con su scritto: 'Camera mobiliata per uno scapolo'. –

A questo punto l'avvocato Buzfuz si fermò, mentre molti prendevano nota del documento. Quando fu certo dell'attenzione di tutti, con voce ch'era poco più di un lamento, ripeté – Camera mobiliata per uno scapolo. Questo diceva il cartello, e questo testimoniava la fiducia di Mrs. Bardell per l'altro sesso. Ella non nutriva alcun timore, alcuna sfiducia, alcun sospetto; tutto in lei era in buona fede. Perché Mrs. Bardell – aggiunse gravemente l'avvocato Buzfuz – aveva come misura la nobile figura del consorte per tutto e in tutto. E poiché il consorte era un uomo d'onore e la sua parola era religione – continuò in falsetto l'avvocato Buzfuz, calandosi nella sorte della sua assistita – «avrò fiducia negli scapoli, perché anche Mr. Bardell fu scapolo. Agli scapoli e ai soli scapoli mi volgerò per protezione, per appoggio, per consolazione. Negli scapoli vedrò il mio Bardell, quando per la prima volta si guadagnò i miei virginei affetti… a uno scapolo, solo a uno scapolo, affitterò le mie camere».

Le camere non rimasero a lungo sfitte, il serpente era in agguato. Trascorsi tre giorni, dico tre giorni, o Signori, all'uscio di Mrs. Bardell un essere dall'umano aspetto bussò, entrò, vide. E il giorno dopo prese possesso della camera. Quest'uomo, o Signori, era Pickwick, Pickwick il convenuto! –

L'avvocato Buzfuz, che dal lamento era arrivato all'urlo e che dal pallido s'era fatto paonazzo, si arrestò per riprendere fiato. Il silenzio svegliò il giudice Stareleigh, che subito si mise a scrivere qualcosa con una penna asciutta, ma assumendo un aspetto profondissimo, per dare a intendere ch'egli era solito meditare con gli occhi chiusi. Confortato, l'avvocato Buzfuz riprese la sua arringa.

— Di questo Pickwick dirò poco – riprese l'avvocato Buzfuz con tono sdegnato – perché poco di buono presenta il soggetto; e né io né voi, o Signori, ci crogioliamo nel mirare la sistematica perfidia dell'uomo. –

A quel dire Mr. Pickwick, che finora era stato a rodersi in silenzio, balzò dalla sedia, come per dare addosso all'avvocato Buzfuz all'augusta presenza della Giustizia e dei suoi rappresentanti. Ma un cenno ammonitorio del suo avvocato lo trattenne.

— Dico, o Signori, sistematica perfidia, — riprese l'avvocato Buzfuz, guardando in faccia Mr. Pickwick. — Lasciatemi dire al convenuto, a codesto Pickwick, nel caso fosse in quest'aula, che sarebbe stato più conveniente da parte sua, più decente, più sensato, starsene lontano da questo sacro luogo. Lasciatemi dirgli, nel caso fosse in quest'aula, che qualunque suo atto di protesta o di disapprovazione su di voi non avrà effetto. E lasciatemi dirgli, nel caso fosse in quest'aula, che un avvocato, nell'adempimento del suo dovere verso il cliente, non si lascia oltraggiare né intimidire, chiunque sia l'uomo che qui osa oltraggiare e intimidire. –

Questa digressione fece volgere gli occhi di tutti su Mr. Pickwick, con grande soddisfazione dell'avvocato Buzfuz che guardava dall'alto in basso la sua vittima. E solo quando decise che lo sdegno era sufficiente, l'avvocato Buzfuz riprese a dire:

– Io vi proverò, o Signori, che per due interi anni Mr. Pickwick dimorò ininterrottamente in casa di Mrs. Bardell.

Io vi proverò che Mrs. Bardell, per tutto questo periodo, accudì, servì, cucinò, lavò la biancheria di Mr. Pickwick.

Io vi proverò che, più di una volta, Mr. Pickwick diede spiccioli al bambino; e vi proverò, con testimonianza che il mio dotto avversario non potrà in alcun modo contestare, che una volta Mr. Pickwick accarezzò il fanciullo sul capo chiedendogli «Vi piacerebbe avere un altro papà?»

Io vi proverò inoltre, o Signori, che circa un anno fa, Pickwick cominciò ad allontanarsi dalla casa per lunghi intervalli, quasi avesse intenzione di rompere con la Mia cliente. Ma vi proverò pure, che egli non fu abbastanza forte, o che le notevoli attrattive della Mia cliente sconfissero tanto snaturato proposito.

Io vi proverò che, allora, l'uomo fece alla fiduciosa Signora esplicite offerte di matrimonio, curando però di non aver testimoni del solenne contratto. Nondimeno, sarò in grado di

portarvi la testimonianza di tre amici suoi, testimoni tutt'altro che volontari, che quella stessa mattina sorpresero il convenuto tenere la querelante tra le braccia, cercando di calmare l'agitazione di lei, certo provocata dalle parole affettuose e dalle carezze di lui e non, come disse Mr. Pickwick, per soccorrerla da un improvviso malore: scusa maldestra che giammai ingannerà questo illustre consesso.

Lo sguardo altero rivolto dal consesso nei confronti di quel che era rimasto di Mr. Pickwick soddisfece l'avvocato Busfuz che decise di concedere qualcosa di più della sua nobile arte, agitando in mano alcuni foglietti.

— Ora, o Signori, un'altra, sola, ultima parola. Due lettere son passate fra le parti, lettere vergate dal convenuto, lettere che valgono come enciclopedie. Queste lettere rivelano, o Signori, l'indole dell'uomo. Non sono sincere, appassionate; non ispirano affetti. Sono subdole, ingannatrici, scritte evidentemente per coprire agli altrui occhi le vere mire di chi le ha vergate. Ma voi saprete intendere.

Lasciate che vi legga la prima: «Cara Mrs. Bardell, costolette e salsa di pomodoro per pranzo. Vostro, Pickwick.» Signori, che vuol dire tutto ciò? Costolette e salsa di pomodoro. Vostro, Pickwick! Costolette, Santo cielo! E pure salsa di pomodoro! Può, o Signori, la felicità e la fiducia di una donna esser ingannata con artifici tanto bassi?

L'altra lettera è senza data, il che è di per sé sospetto, molto sospetto. «Cara signora Bardell. — Non sarò a casa prima di domani. Ritardo della diligenza.» Segue infine questa incredibile annotazione: «Non preoccupatevi dello scaldaletto.» Lo scaldaletto! Chi, o Signori, si preoccupa d'uno scaldaletto? Quando mai la tranquillità di un uomo o di una donna fu turbata o distrutta da uno scaldaletto? Perché si prega con tanto calore Mrs. Bardell di non preoccuparsi di questo scaldaletto, se non per fare una chiara allusione a un fuoco nascosto e così sostituire parole dolci e promesse, secondo un sistema convenzionale di corrispondenza, certo escogitato da questo Pickwick nella perfida previsione di abbandonare al suo infelice destino la vittima.

In tal modo, Le speranze e l'attività di affittacamere della Mia cliente sono rovinati! Passano e ripassano gli scapoli, ma non c'è più alcun cartello a invitarli. Tutto è silenzio e tristezza in quella casa. Con le lacrime della madre, anche il fanciullo ha perso la voglia di giocare.

Ma Pickwick, o Signori, Pickwick, l'infame distruttore di quest'oasi domestica; Pickwick che ha inaridito la fonte e gettato il sale; Pickwick che ha inferto la crudeltà della sua salsa di pomodoro e del suo scaldaletto; Pickwick che con sfacciata baldanza contempla senza rimorsi la rovina che ha arrecato; Pickwick, o Signori, questo Pickwick potete almeno condannarlo al risarcimento dei danni. È l'unica pena che potete infliggergli, è l'unico ristoro che potete dare alla Mia cliente; ma questo potete almeno fare per chi tanto peggio meriterebbe. –

Così detto, con un profondo sospiro, l'avvocato Buzfuz si risedette e il giudice Stareleigh riaprì gli occhi.

Molto di più venne detto, molti testimoni vennero ascoltati. E dopo aspra e sofferta contesa il derelitto Mr. Pickwick fu condannato a risarcire Mrs. Bardell per la bella somma di settecentocinquanta sterline.

5

Giustizia personale

Franz Kafka (Praga, 3 luglio 1883 – Kierling, 3 giugno 1924). Scrittore, giurista, impiegato di assicurazioni; ebreo di lingua tedesca, vive lavora scrive a Praga, prima provincia Boema dell'impero austro-ungarico. Kafka non finisce nessuno dei suoi romanzi lasciando alle fiamme il 90% del suo lavoro[116]. Quel che si salva dei suoi scritti è grazie all'amico Broad, che non dà seguito alla disposizione testamentaria di Kafka di distruggere il rimanente.

Il mondo del Diritto. Entra di prepotenza nella migliore produzione letteraria di Kafka, giurista per necessità non per passione. E se si vuole avere un'idea di cosa possa diventare un sistema giudiziario senza diritti, garanzie, umanità, puro potere senza legittimazione e ombra di Giustizia, si legga il *Processo* di Kafka dove l'assurdo diventa reale.

Qui si riprende e si adatta un racconto di Kafka, *Davanti alla legge,* inserito nel *Processo* come *parabola* nel 1925, ma già pubblicato sotto forma di racconto autonomo nel 1915, e inserito nella raccolta *Un medico di campagna* nel 1919[117]. In *Davanti alla legge,* Kafka scrive ancora di Giustizia ma in una forma più sintetica, astratta, unica. L'oggetto del racconto non è più l'accusa misteriosa del *Processo,* ma la disarmante richiesta di entrare *nella* legge. Un atto fisico, negato senza spiegazione da un guardiano. Un luogo, un passaggio, un desiderio, qualcosa di essenziale nella vita di un campagnolo che a questo scopo dedica la sua esistenza.

È difficile resistere al bisogno di ordine e di risposte, sia per la genetica, dove la conoscenza è utile alla sopravvivenza della specie, sia per lo spirito, dove la consapevolezza è utile per dare un senso al fare. Il giurista che legge Kafka, per quanto disarmato di strumenti che possano permettergli di meglio capire le venature artistiche ed esistenziali che esprime, rimane ammaliato per vocazione

---

[116] Con riferimento ai commenti di BROD, *Franz Kafka* (voce) in «Wikipedia» (Consultato: 18 dicembre 2018).

[117] *Davanti alla legge (Kafka)* (voce) in «Wikipedia» (Consultato: 15 dicembre 2018).

professionale da quel che Kafka trova nel Diritto o – meglio – da quel che scrive del Diritto un giurista praghese, ebreo di lingua tedesca, con qualche difficoltà relazionale e familiare.

La concretezza dell'astratto. La divisione culturale ceca, l'unicità ebraica e, soprattutto, la lingua e la formazione tedesca di Kafka sembrano giocare un ruolo importante nei moti della sua scrittura. Tanto più che Kafka, scrivendo per allegorie, offre legittimità a molte interpretazioni. Lasciando chiusa la *porta della legge*, Kafka apre al lettore uno spiraglio per intendere le astrattezze del Diritto e della Giustizia: colà rappresentate da una porta (il Diritto) e da un palazzo (la Giustizia), difeso da temibili guardiani (i giudici). Un po' di *allegorica concretezza* da un autore di lingua tedesca è una piacevole sorpresa, oltre che un ossimoro caratteriale interessante. Detto provocando: solo per il tedesco l'astratto è veramente concreto, almeno nel mondo occidentale. La stessa lingua tedesca sembra effetto e con-causa di questa predisposizione alla speculazione che ama il dettaglio ma non dimentica il generale. La sua grammatica riprende l'ingegneria linguistica latina, obbliga a conoscere il contesto riempiendo la frase di dettagli di tempo e di modo prima di arrivare all'azione rappresentata da un verbo, sempre in fondo nella frase secondaria. Il Diritto, che di parole vive e su strutture argomentative cresce, è facile riflesso di questo costrutto del pensiero.

Il mondo occidentale, di lingua non tedesca, ha bisogno di maggiore concretezza. Anche nella gestione del sociale attraverso regole, i simboli sostengono questo bisogno. La Giustizia è pur sempre una dea-signora con tanto di spada e bilancia. L'istituzione deve avere fattezze umane. Preso col sorriso, il Regno Unito è la sua regina, gli Stati Uniti e la Francia sono il loro presidente; l'Italia, la Spagna, il Brasile sono la loro nazionale di calcio: non uno ma undici persone per rappresentare uno Stato. Se ci si mette un po' di etica protestante, che vede nel fare sociale un titolo di credito del divino, si spiegano anche le prurigini dell'affare Bill Clinton-Lewinsky: simpatia per la debolezza umana subordinata al rifiuto, con qualche ipocrisia, di un rappresentante dello Stato troppo umano. Non è da

meno l'uso simbolico della '*porta'*. Chi commenta la *Divina Commedia* ricorda la *porta* per gli inferi per cui si *va nella città dolente* (C. III vv. 1-3) [e] *«lo cui sogliare a nessuno è negato»* (C. XIV vv. 86-87); simbolo ripreso dalle molte *porte* citate nella Bibbia « *Nel mezzo della mia vita/ me ne andrò/ alle porte degli Inferi* (Is. 38, 10); *Quindi mi portò alla porta della casa di Jahvé* (Ez. 8, 14)[118]. Ma la *porta* di Kafka è unica: non dice nulla di sé e di quel che cela, rimanda al desiderio di entrarvi e al bagliore che s'intravede.

L'istituzione è un'architettura del potere. Non c'è nulla di male nel potere, quando è volto a una funzione sociale accettabile. In una democrazia che non dimentica la persona nell'astrattezza del suo operare, il potere dev'essere almeno efficiente nella funzione e limitato nel suo esercizio; con un vincolo di tipo costituzionale che sottragga alla disponibilità di maggioranze contingenti i diritti fondamentali della persona nelle sue proiezioni individuali e sociali[119]. Tanto più quando questo potere è esercizio della giurisdizione di un popolo che cerca e offre Giustizia, divisa tra l'astrattezza del suo *essere* e la concretezza del suo *divenire*.

L'astrattezza della Giustizia è necessaria ma non è sufficiente. È la meta per la gestione della devianza che si considera criminale; è viaggio della disposizione giuridica verso l'uguaglianza tra uguali, senza la quale non c'è democrazia e nemmeno ordine nella tirannia che, comunque, una qualche

---

[118] D. ALIGHIERI, *La divina commedia*, S. JACUMUZZI et AL. (Ed.), SEI, 2012 pos. 56/964 vers. Kindle nt 1-18.

[119] A. BONDI, *Governo e garanzie...e altri dualismi*, in «IP» (2017) 3, 696–725. Cfr. M. AINIS, *Questa non è democrazia*, in «Repubblica» (18 marzo 2018); A. CASSESE, *I diritti fondamentali nella Costituzione europea*, in L. LANFRANCHI (Ed.), *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Treccani, 2004, 71–87; P. BALDUZZI, *Finiranno i parlamenti?*, *lavoce.info* (Consultato: 27/07/2018); A. BARBERA, *Costituzione della Repubblica italiana*, in «ED Annali» vol. VIII, 15d.C.; E.W. BÖCKENFÖRDE, *Stato, Costituzione, democrazia*, Giuffrè, 2006; 'MONTESQUIEU', *La confusione istituzionale e il garante della Costituzione*, in «Sole 24 Ore» (20 maggio 2018); N. BOBBIO, *Kelsen e il problema del potere*, in C. ROEHRSSEN (Ed.), *Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento*, 1983, 183–198; S. RODOTÀ, *Democrazia e Costituzione*, Castelvecchi, 2016; G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, vol. 18, Einaudi, 2005.

gestione della Giustizia deve pure offrire. Ma il fatto sussunto nella disposizione astratta dall'uomo che interpreta deve, infine, riportare al fatto giudicato qualcosa della sua rappresentazione, diventando Giustizia per il fatto concreto: soluzione sociale accettabile per un contrasto individuale ricomponibile.

La Giustizia è anche un luogo. Deve apparire superiore con connotazioni più o meno laiche di sacralità. Non a caso le Corti superiori riprendono spesso le forme di un tempio greco-romano proprio nei Paesi anglosassoni che in questa storia non hanno parte, ma hanno il senso pratico dei simboli che utilizzano. Le tante *porte* e gli altrettanti *guardiani* del racconto di Kafka ricordano così che la Giustizia non è un numero, non è – ancora – un mero dato da inserire in un computer cui affidare sentenze che siano gli *occhi le orecchie la bocca della legge,* ovvero, l'anatomia di un'idea tanto giusta nel pensiero quanto ingiusta nell'azione.

Una Giustizia che distribuisce risorse in maniera uguale, tra uguali, riprende idee della filosofia greca che hanno trovato un ponte naturale nel mondo anglosassone, in particolare, nelle analisi economiche del reato che vedono nella sanzione un costo da aggiungere per orientare le condotte umane[120]. Questa proiezione economica è approccio interessante, spesso efficace o perlomeno efficiente. Ma c'è dell'altro. Il Diritto in genere non gestisce solo situazioni conflittuali; approccia pure forme edulcorate di conflittualità regolando contratti, successioni, matrimoni; offrendo modelli di condotta privata e pubblica per

[120] Cfr. A. BONDI – G. MARRA – P. POLIDORI, *Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare*, Giappichelli, 2010; R. COOTER et al., *Il mercato delle regole. Analisi economica del Diritto civile vol. 2 - Applicazioni*, Il Mulino, 2006; F. DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Giuffrè, 2002; D. D. FRIEDMAN, *L'ordine del Diritto. Perché l'analisi economica può servire al Diritto*, Il Mulino, 2004; D. MARCHESI – L. FRANZONI, *Economia e politica economica del Diritto*, Il Mulino, 2006; L. PERFETTI – P. POLIDORI (Edd.), *Analisi economica e metodo giuridico. I servizi pubblici locali (Strumenti per la didattica del dir. pubb.)*, CEDAM, 2003; F. PESCE, *Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e Diritto penale*, in «IP» (2011) 1, 29-68.

la ricerca di equilibri tra interessi contrapposti che trovano soluzioni diverse rispetto allo schema binario lecito/illecito[121]. Il Diritto penale, invece, rappresenta situazioni decisamente conflittuali tra la società e la persona quando si tratta di omicidi, lesioni, furti e via dicendo. Per queste situazioni non sono escluse forme diverse di mediazione sociale, ma rimangono alternative alla disciplina penale (in nome della sussidiarietà) o successive alla violazione penale (in fase di esecuzione). La Giustizia nel Palazzo dei tanti *guardiani,* e la scoperta che le porte non sono per tutti e i predestinati devono fare qualcosa per potervi entrare, infine ricorda un aspetto peculiare della Giustizia che il giurista Kafka intuisce grazie al cromosoma dell'arte: la Giustizia è generale nel precetto ma individuale nella sanzione.

Non esiste Giustizia indifferente all'uomo e alla sua relazione con altri uomini. Questa relazione è lo scopo della Giustizia secondo un movimento che è sociale e individuale insieme. La società punisce l'individuo per condotte che minano la convivenza secondo una proiezione chiamata general-preventiva, ossia, un messaggio alla collettività per le conseguenze di quel che accade punendo l'individuo che trasgredisce alla regola sociale. Ma la sanzione pure ottimizza l'intervento della Giustizia, recuperando l'individuo nella società grazie alla funzione special-preventiva che, in Italia, ha trovato uno dei pochi espliciti riconoscimenti costituzionali della penalità (art. 27/3 Cost.). E qui bisogna mettere sull'avviso: la giurisdizione non è un gesto del potere in cui l'individuo sia solo funzionale al collettivo. L'individuo ha i connotati di una persona e rappresenta un patrimonio che piace chiamare valori, libertà, diritti che diventano doveri verso la società

[121] J. NASH, *The Bargaining Problem*, in «Econometrica» (1950) XVIII, 155–155; P. BATTIGALLI, *Giochi, teoria dei* (voce) http://www.treccani.it (link pagina)(Consultato: 04/03/2019); F. COLOMBO, *Introduzione alla teoria dei giochi,* Carocci, 2003; L. MÉRÖ, *Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana,* Dedalo, 2000; D. FÜRST, *Giochi, teoria dei* (voce), in «ETSS» IV (1994), 299–299; V. MORAMARCO, *Giochi, teoria dei* (voce), in «EDEG» (1985), 561–561; E. Á. RUSSO, *Il terzo scacchiere. Un'approssimazione alle teorie dello Stato e del Diritto a partire dalla teoria dei giochi,* Cedam, 2003.

solo se questi valori, libertà, diritti sono rispettati: una specie di patrimonio individuale convertito in azioni per una società che offra alla persona un luogo migliore per la vita. È un equilibrio difficile che mette insieme necessità e idealità.

La persona è cercata dalla colpevolezza in nome della Giustizia. La colpevolezza ha bisogno di credere nel libero arbitrio della persona; il libero arbitrio è una potenzialità relativa in un universo di co-fattori interni ed esterni alla persona stessa. Il libero arbitrio è necessario per non deresponsabilizzare l'uomo, per chiedergli di essere meglio di quello che è. La colpevolezza c'è fino a prova contraria. In un processo, il protendersi dello Stato verso la persona è ricerca di un fatto tipico e antigiuridico. È la persona che deve a sua volta offrire ragioni che mettano in discussione la sua imputabilità, la sua conoscenza dell'illecito, la scusabilità della sua condotta. L'arbitrio sarà pur *servo*, ma presumere la sua libertà fino a prova contraria è approccio di buon senso. Riprendendo antica polemica: tra Martin Lutero ed Erasmo da Rotterdam, si prenda Erasmo senza dimenticare Lutero[122].

È una *bufala* l'idea che la Giustizia debba solo retribuire, essere una specie di *pagamento* necessario: un male per il male arrecato. Certo c'è una componente vendicativa nella pena e un'esigenza di darle misura secondo proporzione[123]. Ma la proporzione tra il fatto e la sanzione non è solo della retribuzione, bensì di ogni scopo della pena cui sempre si aggiunge, con la prevenzione generale e speciale, un'ulteriore proiezione sociale e individuale della persona sottoposta alla giurisdizione che – come si è visto con Cicerone – sia nel processo sia nella pena è messaggio ai consociati pronto a degenerare in spettacolo[124]. In altri termini, l'idea di proporzione è il primo passo verso la necessità di dare una misura alla reazione-vendetta e, dunque, ha già in sé una proiezione sociale e individuale,

[122] ERASMUS – M. LUTHER, *Libero arbitrio, Servo arbitrio (passi scelti)*, R. JOUVENAL e F. DE MICHELIS PINTACUDA (Ed.), Claudiana, 2009.

[123] Cfr. E. SCHMIDHÄUSER, *Verbrechen und Strafen. Ein Strafzug durch die Weltliteratur von Sophokles bis Dürrenmatt*, C. H. Beck, 2ª ed. 1996.

[124] Sopra § 1. *Giustizia politica*.

che è tutt'altra cosa rispetto alla realizzazione in terra di una giustizia divina o laica che trova formato nella sofferenza causata dal reato, senza preoccupazione alcuna per quel che sarà la reazione del reo e dei consociati alla pena inflitta.

D'altra parte, la stessa proporzione tra male arrecato e pena non è un valore assoluto, ma una *quotazione del mercato sociale*. Quel che oggi è il disvalore di una condotta punita con un tanto di pena, in futuro potrebbe essere altro. La pena di morte che, come si è visto, era *moda* comune oggi è *moda* passata nella maggioranza degli Stati; la bestemmia rimane esecrabile, ma in Italia ha perso la sua rilevanza penale (DL 507/1999)[125]; l'aggressione all'ambiente, ignorata nel passato, ora è sempre più penale, con nuove fattispecie diventate delitti e inserite nel codice penale (L. 2015/68 – Tit. VI-bis c.p.).

Quando la proporzione è esclusa come misura della pena. Rispetto alle sevizie perpetrate nei confronti di un bambino; alle macabre crudeltà di un serial killer; al genocidio di un popolo che non ha il colore giusto della pelle o, più semplicemente, il passaporto sbagliato, la proporzione tra il disvalore sociale della condotta e la pena potrebbe riportare in auge le numerose varianti di squartamento che la storia del penale ha testimoniato con dovizia di particolari[126]. Eppure non è possibile. Un nucleo di valori, libertà, diritti propri della persona è difeso dalla reazione statuale: ogni proporzione soccombe, quando la pena è *contraria al senso di umanità* (art. 27/2 Cost.), è *inumana o degradante* (artt. 3 CEDU, 4 CaDFUE) o *crudele* (art. 7 *Patto Internaz. Diritti Civili e Politici*).

---

[125] Dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale, Corte cost.18 ottobre 1995, n. 440, limitatamente alle parole: «*o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato*», il d.lgs. 30/12/1999, n. 507 ha depenalizzato il reato di bestemmia (art. 724 c.p.) in «www.normattiva.it (link pagina)» (*Permalink*).

[126] *Robert François Damiens* (voce), in «Wikipedia» (Consultato: 15 dicembre 2018); per un'affascinante inquadramento criminologico G. RADBRUCH – H. GWINNER, *Geschichte des Verbrechens: Versuch einer historischen Kriminologie*, Eichborn, 1991.

– Davanti alla *porta della legge* [127]

Davanti alla porta della Legge sta un guardiano. A lui si presenta un campagnolo che chiede: – posso entrare nella Legge? Ma il guardiano gli risponde: – per ora no, non puoi entrare. – L'uomo ci pensa su e chiede se, almeno, sarà ammesso più tardi. – Può darsi – replica il guardiano – ma per ora no. – Siccome la porta della Legge è aperta, come sempre, e il guardiano si fa da parte, l'uomo si china per sbirciare l'interno. Quando se ne accorge, il guardiano, ridendo, lo avvisa – se proprio ci tieni prova a entrare nonostante il mio divieto. Ma fai attenzione: per quanto potente, io sono l'ultimo dei guardiani. Davanti a ogni sala sta un guardiano, uno più potente dell'altro; e già del terzo, nemmeno io riesco a sopportare la vista. –

Il campagnolo non si aspettava tali difficoltà. Tutti e in qualunque momento, pensa, dovrebbero poter accedere alla Legge. Ma squadrando il guardiano nella sua pelliccia, il gran naso a punta, la lunga barba nera tartara, si rassegna e decide che è meglio attendere il permesso di entrare. Il guardiano gli dà uno sgabello e gli permette di sedersi di fianco alla porta. Là rimane per giorni e anni.

Stancando il guardiano con la sua insistenza, il campagnolo chiede più volte il permesso di entrare. Il guardiano a volte gli domanda del suo Paese e di altro, ma lo fa senza

---

[127] Traduzione-adattamento di F. KAFKA, *Der Process*, M. BROD (Ed.) cap. IX, Die Schmiede, 1925. Cfr. F. KAFKA, *Il processo*, trad. di P. LEVI, Einaudi, 2005; ID., trad. di E. FRANCHETTI, (BUR), RCS LIBRI, 2007; ID. trad. di C. MORENA, 14ª ed., (grandi libri), Garzanti, 2008; ID., trad. di L. PETRONE e C. MARTORELLI (Biblioteca economica Classici), Newton, 1994; ID., trad. di E. POCAR, 2ª ed. (Oscar classici moderni), Mondadori, 2018; ID., trad. di A. RAJA, (Universale economica), Feltrinelli, 1995; ID., trad. di G. ZAMPA, 15ª ed., (Piccola biblioteca), Adelphi, 1978. Informazioni di contesto in: M. BROD, *Kafka*, Mondadori, 1988; R. BARTOLI, *Nella colonia penale di Franz Kafka: «dann ist das Gericht zu Ende»*, in «RIDPP» (2014) 3, 1590–1601; M. CACCIARI, *Icone della legge*, Adelphi, 1985; M. R. FRANZOI, *Kafka: nella metafora kafkiana il processo alla parola*, Innocenti, 1981; A. GIDE, *Il processo di Franz Kafka*, Einaudi, 1977; E. NEUMANN, *Il tribunale: un'interpretazione psicologica del Processo di Kafka*, Marsilio, 1976; P. PAJARDI, *Il processo di Kafka rivissuto da un giudice*, Editalia, 1992; R. GASCHÉ, *Kafka's Law: In the Field of Forces between Judaism and Hellenism*, JSTOR, in «MLN» 117 (2002) 5, 971–1002; R. A. POSNER, *Kafka: The Writer as Lawyer*, in «Columbia Law Rev.» 110 (2010) 1, 207–215; A. SCHIMKE, *Ästhetik und Recht. Grundlagenfragen rechtlicher und ästhetischer Normativität.*, JSTOR, in «JuristenZeitung» 67 (2012) 11, 567–568; R. SCHUMAN, *«Unerschütterlich»: Kafka's «Proceß», Wittgenstein's «Tractatus», and the Law of Logic*, JSTOR, in «Ger. Q.» 85 (2012) 2, 156–172.

vero interesse, come fanno i gran signori. Sempre, però, conclude che non può ancora farlo entrare.

Il campagnolo si era ben rifornito per il viaggio e tenta di corrompere il guardiano con quel che ha di più prezioso. Il guardiano accetta tutto, ma lo avvisa: – accetto solo perché tu non creda di aver lasciato qualcosa d'intentato.–

Passano gli anni, il campagnolo dimentica gli altri guardiani; osserva quasi senza sosta il primo guardiano, convinto che solo lui sia l'ostacolo per entrare nella Legge. Egli maledice la sua disgrazia, nei primi anni, senza ritegno e ad alta voce poi, quando invecchia, limitandosi a brontolare tra sé e sé. Infine, rimbambisce. Poiché per anni aveva studiato il guardiano, e ormai conosce anche le pulci del suo collo di pelliccia, implora pure le pulci di aiutarlo a far cambiare idea al guardiano.

Infine, la vista gli s'indebolisce e il campagnolo non sa se veramente si sia fatto buio o sia un inganno dei suoi occhi. Ma, nell'oscurità, adesso vede che dalla porta della Legge proviene una luce che non si spegne. Ormai non gli rimane più molto da vivere. Tutte le esperienze finora vissute si fondono in una domanda…una domanda che ancora non aveva posto al guardiano. Così gli fa un cenno. Il guardiano si piega verso il campagnolo che non riesce più a raddrizzare il suo corpo irrigidito, e gli domanda – Che cosa vuoi ancora sapere? Sei incontentabile! Tutti desiderano la Legge – gli domanda il campagnolo – perché allora in tutti questi anni solo io ho chiesto di entrare? – Il guardiano vede che il campagnolo è stremato e per farsi sentire ad alta voce gli risponde: – qui nessun altro poteva entrare, perché questo ingresso era riservato solo a te. Ora vado a chiuderlo –.

6

Giustizia nel fare

È finito il tempo in cui il tempo non contava[128]**.** Il giurista imbriglia le emozioni con la ragione, gestendo norme il cui destinatario è l'uomo e le sue propaggini. Un lavoro ambizioso e artigiano. Riportando ordine, si lusinga l'illusione del controllo; offrendo un quadro d'insieme, si onora il tempo con l'offerta di un significato: ecco la ragione di questo capitolo e la sua presunzione.

Parole-chiavi. I classici proposti hanno toccato temi importanti della scienza giuridica, descrivendo con colore ed empatia l'affanno della Giustizia in azione. Ora se ne riprendono i temi, trasformandoli in parole-chiavi da unire ad altri esempi presi dall'attualità. Se può essere di consolazione, sono le ultime battute e si vorrebbe onorare il vero debito della scienza giuridica: essere speculazione teorica volta all'applicazione pratica.

Sussidiarietà e regole. *Gli ultimi saranno i primi*, ma solo se è proprio necessaria la loro partecipazione. L'uomo non è più lo stesso dopo essere stato toccato dalla Giustizia. La letteratura ha registrato una normalità tutt'altro che certa; la scienza giuridica è incespicata sull'idea del *nemico*; varianti giornalistiche si leggono in tema di migranti, legittima difesa, terrorismo. Vale la pena riflettere sulla distinzione tra fatti fenomeni percezioni, e il linguaggio adottato. Ma attenzione: non è scontato che la socialità abbia bisogno di regole e, tanto meno, che queste regole siano armate di pena. Non è scontato, ma diventa legittimo quand'è intervento necessario e misurato. Le regole s'intromettono nella vita dei consociati quando altro modo non c'è; il diritto, quando la politica non trova altro sistema; il diritto penale, quando altro diritto non garantisce la pacifica convivenza fondata sul rispetto della «*dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani* [offrendo] *spazi di libertà, sicurezza e giustizia*» (artt. 2, 3 TUE).

Fatti e fenomeni. La Giustizia è sul carro del diritto e il diritto segue la strada della storia. Il Diritto, sofisticato e sanguigno

---

[128] Citando P. VALÉRY, *Legittima difesa, l'indignazione sui social: «Norme ridicole». E il Pd fa marcia indietro, Ermini: «Togliamo la parola notte»*, *Repubblica.it*, in https://www.repubblica.it (link pagina) (Consultato: 5 marzo 2019).

dell'antica Roma, ha trovato ragioni ideali e motivazioni politiche nelle incertezze politiche di un sistema che cambiava pelle, di una Repubblica che non era più tale, di una società i cui rapporti non trovavano più dimora nelle istituzioni. Un monito per il presente. Il rapporto tra fatto e fenomeno, tra i sette milioni di lire *intascati* dal presidente del *Pio Albergo Trivulzio* e lo spaccato d'Italia offerto dalla *Tangentopoli* degli anni '90, ripropongono l'opportunità di distinguere tra i fatti che, secondo Giustizia, sono giudicati nei tribunali rispetto ai fenomeni che sono gestiti dalla politica.

Percezione e sicurezza. Il linguaggio si trova in difficoltà, e la comunicazione mediatica è fin troppo avvezza all'abuso, quando registra la percezione di fatti e la sua traduzione in fenomeni. In Italia, per esempio, non vi è un problema di legittima difesa domiciliare mal gestita dai tribunali. I procedimenti iscritti al dibattimento per la contestazione della legittima difesa sono stati cinque nel 2013, zero nel 2014, tre nel 2015, due nel 2016; quelli per eccesso colposo sono stati 2 nel 2013, zero nel 2014, uno nel 2015, due nel 2016. E se si spara a un ladro, dopo averlo malmenato e messo in ginocchio (caso Peveri), il fatto non ha niente a che fare con la legittima difesa, semmai con l'esasperazione per i 91 tentativi di furto di cui 40 denunciati dallo stesso Peveri[129]. Dunque, c'è un problema di sicurezza *reale* e ignorata cui si risponde con una soluzione *percepita* e sbagliata: il rendere la difesa sempre legittima, per giunta illudendo che non vi sarà indagine giudiziaria verso chi spara. Il tutto condito con una serie di manifestazioni di simpatia mediatica da parte di alcuni rappresentati delle istituzioni[130]. Un discorso alterato nei contenuti che non considera altri aspetti su cui varrebbe invece la pena soffermarsi, fermo rimanendo l'insostenibilità concettuale di una proporzione presunta, a parità di rischio, tra beni eterogenei. In tal senso, si apprezza la rimozione di riferimenti che rendevano legittima questa proporzione per fascia

[129] Così G. BUCCINI, *Falsi problemi e veri numeri dell'allarme sicurezza*, in «corriere.it» (3 marzo 2019).

[130] *Salvini: «Potrei chiedere la grazia per Peveri». ANM accusa: «Delegittima i giudici»*, *Repubblica.it*, in https://bologna.repubblica.it (link pagina)(Consultato: 5 marzo 2019).

oraria. Rimane invece l'insostenibile vaghezza del «*grave turbamento*» che dovrebbe legittimare l'uso delle armi in privata dimora. Il *grave turbamento* è semmai utile alla criminologia – e al buon senso – perché non lascia molti dubbi su chi avrà la meglio tra la vittima che si difende con le armi e il malintenzionato che – qui sì che si può presumere – potrebbe avere meno scrupoli della vittima nel loro uso. È infine interessante la riconsiderazione degli obblighi di risarcimento danni nei confronti di chi è stato causa della difesa[131].

Paura e manipolazione. In generale, si è a mal partito quando l'*Indice di percezione della corruzione* di *Transparency International* mette in classifica l'Italia. E va ancor peggio – non solo l'Italia – quando, altro esempio tra tanti, si affronta il fenomeno migratorio descritto come un'invasione nemica da respingere. Il pericolo è quello di sostituire la realtà incentivando una politica fondata sulla paura. Nondimeno si può fare della percezione un alleato, tentando di razionalizzare le componenti irrazionali della società che l'alimentano. In sostanza, si tratta di sottrarre l'irrazionale alla manipolazione politica, riconoscendo la paura e offrendo la conoscenza del fatto, la condivisione della proposta, la gestione del fenomeno. Nella bilancia della Giustizia, la dignità della persona può in tal modo rimanere in equilibrio con la richiesta di sicurezza sociale, così come la democrazia con il rispetto dei diritti inviolabili.

Diritto e morale. È utile non confondere i piani, pur senza disconoscere sovrapposizioni. Una diversa legge del re, o l'appello alle leggi della cavalleria, fondate su un comune senso di Giustizia sono negate quando, per ragioni politiche di censo o di classe, la pena rimane sofferenza senza una prospettiva per il condannato e rispetto per la sua dignità[132]. A ben guardare, sono tutte espressioni

[131] Sopra nt 17.

[132] La *dignità* è una protagonista dalle molte facce: cfr. F. BACCO, *Dalla dignità all'eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici*, in (2013), 823–848; G. BRUNELLI, *Il Papa: la dignità del lavoro viene prima del reddito*, in «Sole 24 Ore» (28 maggio 2017); A. CADOPPI, *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in «AP» (2019) 1, 43; S. RODOTÀ, *La dignità della persona*, in «Repubblica» (12 febbraio 2017); G. ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, in «DPP»

che riprendono il rapporto tra potere e cittadini: una questione di fiducia su cui costruire la socialità, prima di diventare giustificazione che legittima la pena.

Processo e realtà virtuale. Il diritto penale, come strumento di Giustizia, ha un unico palcoscenico: il processo. Solo attraverso il processo il diritto penale acquista efficacia. La sua gestione vuole professionalità, senso di realtà, buon senso: caratteristiche che piace ricondurre all'amministrazione della Giustizia. Ma quant'è attendibile questo senso della realtà in un mondo di realtà virtuale? Può una giuria valutare con serenità e tendenziale imparzialità una responsabilità individuale, esprimere Giustizia, essere Giustizia? Molto dipende dal contesto istituzionale, dal vissuto del diritto, dal senso di partecipazione democratica, per esempio, forte negli USA amministrando la Giustizia, meno forte nella partecipazione elettorale. *Civil law e common law* possono vivere feconde relazioni se ricordano la loro identità storica, culturale, istituzionale. *Unità nella differenza* è motto utile non solo all'Unione europea.

Pena e Persona. La Giustizia espressa dal Diritto è comunque costrizione rispetto al senso di libertà dell'uomo. Il Diritto nasce per esigenze sociali garantendo diritti specifici, libertà preesistenti, principi operativi. Fin troppo spesso il Diritto usa la pena come reazione all'inosservanza dei suoi precetti. Ma la pena può lavorare meglio se non dimentica l'uomo. Ecco che la porta di una legge è la porta della Giustizia, quand'è la porta dedicata al solo uomo che chiede di passare. La Giustizia diventa meta e viaggio; essere e sentire in uno; equazione sociale dalle infinite variabili ma dall'unico risultato possibile: l'uomo nell'ecosistema in cui vive.

6, 811–823; F. VIOLA, *Lo statuto normativo della dignità umana*, in «LOGON DIDONAI » (2013), 283–295; W. HASSEMER, *Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana,* in «*Ars Interpretandi*», (2005) 12, 55–70.

7

Giustizia nel metodo

La fine dovrebbe ricordare l'inizio, le ragioni dello scrivere, l'idea che si vuole lasciare. Insomma, ci si appella all'utile, al possibile, al piacevole, e a quant'altro possa onorare un patto col lettore cui spetta il lamento per quanto detto e non detto. È una questione di metodo[133].

Nulla si è detto di quel che è il *bagaglio a mano* di questo viaggio di andata e ritorno, tra fatto e norma, nell'amministrazione della Giustizia. Vale a dire, nulla si è detto del rapporto tra anima e sensi, tra idealismo e materialismo, tra Parmenide e Democrito, tra *essere* e *dover essere* o – tranquillizzando il giurista che fin qui ha letto sfidando il senso d'inutilità – tra il positivismo consapevole di Kelsen e il positivismo superato da Radbruch, quando il *Diritto ingiusto* diventa il vestito scomodo della democrazia o di altra forma di governo nascosta da un muro[134].

Nulla si è detto perché nulla si deve dire di quanto appare evidente anche al giurista convinto di giocare fuori casa parlando di filosofia. Il rapporto giuridico – con diversa forma storia intenti – è sempre tra idea e materia. Entrambe appartengono agli affari

---

133 Volendo A. BONDI, *Questioni di metodo. Per una politica criminale non abbandonata a sé stessa. O a un tweet*, in «IP» (2019) (prev.) 1, 15–41.

134 Cfr. H. KELSEN, *Was ist Gerechtigkeit?* Reclam Philipp Jun., 2000; S. L. PAULSON – R. DREIER (Edd.), *Gustav Radbruch - Rechtsphilosophie. Studienausgabe*, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 1999; F. HALDEMANN, *Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law**, in «Ratio Juris» 18 (2005) 2, 162–178; N. BOBBIO, *Kelsen e il problema del potere,* in «ET 1925-2005» II, 1435-1447, 2005; G. PECORA, *La democrazia secondo Kelsen*, in «Sole 24 Ore» (16 dicembre 2016); S. CASSESE, *La democrazia reale? È solo parlamentare*, in «Sole 24 Ore» (9 settembre 2018); G. VASSALLI, *Formula di Radbruch e Diritto penale: note sulla punizione dei «delitti di Stato» nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Giuffrè, 2001; A. BARATTA, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del Diritto penale*, 1963; A. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, C. H. Beck, 2007; W. HASSEMER – A. KAUFMANN, *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, vol. 593, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 7ª ed. 1994; I. MANCINI, *Negativismo giuridico*, Quattroventi, 1981; S. MOCCIA, *Il Diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, ESI, 1992; I. MONTANELLI, *Storia Dei Greci*, Supersaggi, 1989; F. STELLA, *La Giustizia e le ingiustizie*, Il Mulino, 2006; A. BONDI, *Philosophieverbot. L'agonia del Diritto penale moderno*, in E. DOLCINI – C. E. PALIERO (Edd.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. 1, Giuffrè, 2006, 88–120.

dell'uomo, al suo sentire, al suo sognare. Semmai si può considerare l'esperienza della Giustizia come un modo per darle dei connotati, arrivare a una conoscenza offerta dai sensi, vissuta nel confronto, cercata in tribunale, sofferta nel carcere e, in tal modo, utile al giurista che male affastella le norme se non ne capisce il senso.

Per riflesso si è invece detto che la forma è sostanza e la sostanza è forma (CONFUCIO). L'affermazione di una definizione formale di Giustizia ha ragion d'essere quando esiste un'interpretazione sostanziale che la bilancia. Anche quando si ritiene Giustizia *ciò che è stabilito,* distinta da Giustizia come *qualità spirituale che si mette nelle mani della forza*[135], si può riconoscere la forma della Giustizia secolare, ammettendo la forza che la fa agire. In altri termini, si offre ristoro alla legge grazie al suo essere qualità spirituale capace di esprimere un'esperienza accettata o rifiutata dalla società. Un'esperienza tanto intensa che il linguaggio comune registra e descrive come *giusto* o *ingiusto*.

Si è aggiunto che l'esperienza è il vissuto dell'idea. È lasciarsi raggiungere da qualcosa di diverso da sé, per poi rielaborarla

---

[135] B. PASCAL, *Pensieri: e altri scritti*, trad. di G. AULETTA, Mondadori, 1999, sez. V *La Giustizia e la ragione degli effetti*, frammenti 316, 878; cfr. 320, 322, 375. Il pensiero di Pascal è articolato per aforismi e non è sempre lineare. Di fondo, vi è una concezione formale di Giustizia terrena vicina a Hobbes e all'idolatria dell'autorità, pur di riportare l'ordine e la pace che manca al mondo «*...nulla, stando unicamente alla ragione, è giusto per se stesso; tutto rovina col tempo…Chi riporta la giustizia al suo principio, la distrugge. Niente è così difettoso come quelle leggi che correggono i difetti; chi obbedisce a queste cose perché giuste, obbedisce alla giustizia che egli s'immagina ma non all'essenza della legge; la legge è tutta racchiusa in sé, è legge e niente altro*» (294). Il proseguo è coerente, descrivendo l'uso della forza con azzardi vicini alla tautologia: «*È giusto che si segua ciò che è giusto; è necessario si segua ciò che è più forte. La giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è tirannica*» (298). La forza è intesa come una necessità della giustizia secolare contrapposta a quella della Chiesa : «*Se fosse stato possibile, si sarebbe messa la forza nelle mani della giustizia; ma poiché la forza non si fa maneggiare come si vuole, perché è una qualità palpabile, mentre la giustizia è una qualità spirituale di cui si dispone come si vuole, si è messa la giustizia nelle mani della forza; e così si chiama giusto ciò che si è costretti ad osservare. Da qui deriva il diritto della spada, perché la spada conferisce il vero diritto* […] *Nella Chiesa non accade così; perché c'è vera giustizia e nessuna violenza* »(878).

dandogli un senso[136]. Con questo intendere, acquista significato l'ombra della Giustizia scorta nella gestione delle norme giuridiche: sia con i fatti richiamati ad esempio, sia con la letteratura che altro vede tra la porta della legge e il suo guardiano; tra l'ignaro pretendente e le pretese di una vedova; tra i dettami della cavalleria e quelli del re; tra le ambizioni della politica e quelle dei governati secondo corruzione.

Si è ammesso che, pur cercando solo l'esperienza della Giustizia, rimane difficile darle un contenuto. Al contempo è altrettanto difficile accettare il paradosso di un sistema chiamato a gestire Giustizia, senza individuare le caratteristiche che permettano di dire se un giudizio sia *giusto o ingiusto*: secondo la norma o un sentimento di umanità; distribuendo o commutando risorse; offrendo pace, cercando la felicità, garantendo l'uguaglianza. Sono tutte ragioni per le quali si può esprimere un giudizio di validità, ma non sono ragioni sempre compatibili tra loro o subordinabili secondo un rango.

Il non detto ha di per sé significato. Segna quant'altro si potrebbe fare quando «*salta la penna e non lo scrivo: ché l'immagine nostra a cotai pieghe, non che 'l parlare, è troppo color vivo*»[137]. Il troppo dell'astratto o il poco del concreto o il sempre diverso dell'applicato o l'incerto del ragionato diventano invito a cercar altro, così come si è fatto con più incoscienza che coscienza, inseguendo passioni e ragioni di chi ha cantato il Diritto sul palcoscenico dell'umanità, dove il Diritto è molto ma non è tutto e la Giustizia può essere estranea.

In tal senso, è sembrato utile vedere sentire odorare toccare, con la letteratura, l'uomo in cerca di Giustizia, utilizzando l'allegoria del viaggio: l'*andata* del fatto verso la disposizione (Iliade) e il *ritorno* della norma verso il fatto (Odissea). E, come spesso accade, quando si cerca un'esperienza ragionata, il viaggio stesso verso la Giustizia è diventato la meta, tanto nella creazione quanto nell'applicazione

[136] Cfr. N. GALANTINO, *Viaggiare nella realtà con mente aperta*, in «Sole 24 Ore» (13 gennaio 2019).

[137] D. ALIGHIERI, *La divina commedia*, SEI, 2016, *Paradiso*, XXIV, vv. 25-27.

della regola. È pur vero che «*la storia della libertà* [non] *è una mera storia di procedure*»[138], perché la procedura garantisce la persona solo quando la persona è garantita anche contro la *procedura*. Nondimeno, la persona che cerca Giustizia, trova un'idea in perenne divenire: un *procedere* che diventa meta e ragione del viaggio. Affiora così un'idea di Giustizia nella stessa gestione – consapevole – del servizio Giustizia, secondo un modello perfettibile di risoluzione dei conflitti sociali volto alla concretizzazione di norme comportamentali accettabili da società e individui. Un'idea di *Giustizia in azione* che non paventa la tautologia, in quanto la concretizzazione della disposizione astratta, mediante una norma di comportamento concreto, definisce pur sempre due aspetti diversi della stessa realtà.

I classici, laici e sacri, innervano la nostra cultura, il nostro presente[139]. Il patrimonio culturale plasma l'uomo nella sua formazione, nel vivere in un luogo, nel sentire una lingua, nel capirne la storia. È un passaggio osmotico che forma l'identità della persona. Un'identità da conoscere e di cui prendere consapevolezza per apprezzarne i meriti, capirne i limiti, cercare *altro* che sia per *somiglianze o per differenze*. Un procedere tipico nel giurista che cura una sana pigrizia nella gestione della sua scienza. Un procedere che diventa efficienza, in un mondo che chiede sempre più energia per fare fronte a una massa informativa in cui non è facile riconoscere priorità. Utilizzando concetti comuni, il giurista indirizza i fatti sulla strada delle norme, regolate secondo principi che fissano le condizioni generali di validità ed efficacia del sistema Giustizia. Solo quando ha necessità di specificare *qualcos'altro*, il giurista opera distinzioni. Per chiarire, partendo dal principio, il giudice interpreta con l'obbligo di dovere sempre rispondere a una domanda di Giustizia, foss'anche per somiglianza di leggi o di diritto. Si tratta di analogia cercata e voluta finché questa domanda di Giustizia non

[138] L'espressione, in senso contrario, è di FRANKFURTER, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, in *Malinsky v. New York*, 324 U.S. 401, 414 (1945), commento in W. BURNHAM, *Introduction to the law and legal system of the United States*, Thomson/West, 5ª ed. 2011, 80.

[139] Cfr. M. BALLARINI (Ed.), *Dizionario biblico della letteratura italiana*, IPL, 2018; G. RAVASI, *Testi classici con passi biblici*, in «Sole 24 Ore» (3 marzo 2019), 2.

chiede una risposta penale e il sistema Giustizia predispone regola specifica (artt. 14 Preleggi, 25/Cost., 1 c.p.). Una responsabilità personale, infatti, mal si addice a disciplinare condotte che non rientrano nella precisa descrizione legislativa di un reato e nella sua tassativa applicazione da parte di un giudice. Con la pena privativa della libertà, con lo stigma che la pena comunque esprime, con il passaggio da una responsabilità patrimoniale a una personale la Giustizia chiede molto alla persona: la persona può e deve chiedere altrettanto alla Giustizia nel metodo, nella forma, nella sostanza.

Nella comprensione non ci sono esclusive. Si è sostenuto: i testi classici «*aiutano più delle scienze specialistiche della società*», perché è *«questione culturale prima che giuridica»*[140]. Ma è vero anche il contrario. Quanta letteratura, storia, sociologia, poesia, filosofia, politica; quanta scienza deve qualcosa al diritto e alla sua formazione? Rimanendo nella letteratura, è un caso che Cicerone fosse anche un grande giurista? che Dickens fosse impiegato presso uno studio legale? che Kafka lavorasse come giurista oltre a esserlo per laurea? Che cosa dire di Goethe quando inizia il suo *Faust* confessando conoscenza e dubbi sul diritto a lungo studiato? Leggendo di norme oggi poco si capisce e meno si apprezza. Ma non era così per Flaubert, che pure aveva abbandonato gli studi giuridici, ma che prima di scrivere leggeva qualche articolo del codice civile francese per *entrare nel flusso* delle lettere. Senza diventare *Diritto-centrici* ammalia l'idea che nel Diritto, per vicinanza o contrasto, ci sia qualcosa che aiuta il pensiero a *vedere sentire toccare* meglio la realtà, a essere parte nel vivere dell'uomo tra i suoi simili.

La Giustizia è un sentire che risponde a una domanda e pure a una richiesta, perché si vuole sapere cos'è Giustizia per ottenere Giustizia**.** Questo sentire trova meta nel viaggio e non teme la logica dell'uomo o di quel che ne rimane nelle argomentazioni di un *tweet presidenziale*. L'uomo non è *grande perché grande*, ma per caratteristiche su cui si possa spendere un giudizio di favore. Dando parole all'esperienza si ottiene conoscenza; mettendo in dubbio la

[140] Citando PLATONE e G. ZAGREBELSKY, M. NOBILI (Ed.), *L'immoralità necessaria*, il Mulino, 2009, 295.

conoscenza ci si avvicina alla comprensione. È nei problemi che l'uomo manifesta genio e istinto di sopravvivenza. Tanto per dire che ogni idea di Giustizia, che trova parola e argomentazione, deve semmai temere le domande dell'uomo, laddove la risposta offerta non soddisfi le aspettative individuali e sociali.

Quando la risposta è senza Giustizia. Non solo per il giurista, l'Odisseo di cui si è abusato per affidare alle immagini quel che sfugge *cercando Giustizia,* è il prototipo dell'uomo «*dall'agile mente che tanto vagò dopo aver distrutto la sacra città di Troia*»[141]. Nel *tanto vagare* dell'Odisseo è piaciuto individuare una domanda di Giustizia, così come nella distruzione di Troia la risposta a questa ricerca. Il mito ricorda che non tutti gli dei gradirono il gesto. Ma se l'Odisseo non trovò a Troia norma capace di esprimere almeno l'*ombra* di quella Giustizia che dà senso e consenso al vivere insieme degli uomini – per una volta – sarà stata distruzione ben fatta.

[141] OMERO, *Odissea*, Proemio, G. TONNA (trad. di), Garzanti, 2010.

Fonti legislative
e giurisprudenziali

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

D.lgs. 30/12/1999, n. 507 (*Depenalizzazione del reato di bestemmia*) in http://www.normattiva.it (link pagina).

L. 22/05/2015, n. 68, (*Delitti contro l'ambiente*) in http://www.gazzettaufficiale.it (link pagina).

L. 16/06/2016 n° 115, G.U. 28/06/2016 (*Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*) in http://www.normattiva.it (link pagina).

DOSSIER

Senato della Repubblica, *Rapporto sui centri di permanenza per il rimpatrio in Italia (aggiornamento 2017)* in https://www.senato.it (link download).

DL n. 253/ 2018*, Sulla Legittima difesa*: http://www.senato.it (download pagina)

A.N.A.C., *Rapporto sul primo anno di attuazione della normativa anticorruzione*, 2013; Commissione Garofoli, *La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione,* in https://www.slideshare.net (download pagina) (Consultato: 31/12/2018)

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Corte costituzionale

C. cost. 23/06/1956 n. 3

C. cost. 24/03/1988 n. 364

C. cost. 20/11/2000, n. 508

Corte di cassazione

Cass. pen. SU 23/11/1995 n. 21 (*Fioravanti et Al.*)

Cass. pen. SU 11/09/2002 n. 30328 (*Franzese*)

Cass. pen. SU 21/01/2010 n. 18288 (*Beschi*)

Cass. pen. SU 24/04/2014 n. 38343 (*ThyssenKrupp)*

Cass. pen. IV 06/12/1990 n. 45643 (*Bonetti*)

Cass. pen. IV 14/01/2003 n. 953 (*Macola et Al.*)

Cass. pen. IV 21/06/2013 n. 37762 (*Battistella et Al.*)

Cass. pen. IV16/03/2015 n. 11128 (*Lemetti et Al.*)

Corte di assise

C. Assise Roma 24 gennaio 1983 (*Moro-uno e bis*, conf. Cass. 14/11/1985)

C. Assise Roma 12/19/1988 (*Moro-ter*)

C. Assise Roma 01/12/1994 (*Moro-quater*, conf. Cass. 14/05/1997)

C. Assise appello Roma 28/10/1998 (Moro *quinquies*)

C. Assise Palermo II 19 luglio 2018

Tribunale

Trib. Rovereto 17/09/1969 in RIDPP 1971, 1035

Bibliografia

Sitografia

PER AUTORE O VOCE ENCICLOPEDICA

ABBAGNANO Nicola – FORNERO Giovanni, *Dizionario di filosofia*, UTET, 3ª ed. 2001.

ACKERMANN Bruce, *La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Meltemi, 2005.

ADORNO Theodor W., *Minima moralia*, Einaudi, 1954.

AGOSTINI Bianca, *La disciplina delle intercettazioni preventive nel sistema antiterrorismo*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 141–148.

AINIS Michele, *Il faticoso viaggio della Costituzione*, in «Repubblica» (18 dicembre 2017).

———, *Questa non è democrazia*, in «Repubblica» (18 marzo 2018).

AINIS Michele – SGARBI Vittorio, *La Costituzione e la bellezza*, La nave di Teseo, 2016.

ALBANESE Dario, *Partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo 'stato islamico': una pronuncia di condanna della corte d'assise di Milano*, in «DPC» (21 ottobre 2016).

ALDERMAN Derek H., *TV News Hyper-Coverage and the Representation of Place: Observations on the O. J. Simpson Case*, JSTOR, in «Geogr. Ann. Ser. B Hum. Geogr.» 79 (1997) 2, 83–95.

ALEXANDER Keith S., *In the Wake of September 11 th: the Use of military Tribunals to try terrorist, in Propter honoris respectum George P. Fletcher*, in «NDLR» 78 (2003) 3, 885–916.

ALIGHIERI Dante, *La divina commedia*, S. JACUMUZZI et AL. (Edd.), SEI, 2012.

ALLIEVI Stefano, *Immigrazione. Cambiare tutto*, Laterza, 2018.

ALUFFI Giuliano, *Social network*, in «Repubblica» (30 luglio 2017).

___, *Siamo uomini o virtuali ?*, in «Repubblica» (23 ottobre 2016).

ALVAREZ Sonia, *Verhör mit Facebook*, in «Tagespiegel» (6 agosto 2015).

AMARELLI Giuseppe, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Giappichelli, 2006.

———, *La sentenza sulla trattativa Stato-mafia...*, in «DPC» (25 luglio 2018).

AMELOTTI Mario, *Prescrizione (dir. rom.)*, in «ED» vol. XXXV, 1986, 1–12.

AMMANNATO Elena, su MANNOZZI Grazia, LODIGIANI Giovanni Angelo (Edd.), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna, 2015 (Recensione)*, in «DPC» (12 aprile 2017).

A.N.A.C., *Rapporto sul primo anno di attuazione della normativa anticorruzione*, 2013.

APOLLONIO Andrea, *Critica dell'antimafia. L'avanzare della paura, l'arretramento delle garanzie, l'imperfezione del diritto*, Pellegrini, 2013.

ARAGONA Valentina, *Il contrasto al finanziamento del terrorismo*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 96–106.

ARANGIO-RUIZ Vincenzo, *Storia del diritto romano*, Jovene, 7ª ed. 1983.

Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale – Legittima difesa (20 luglio 2018).

BACCO Federico, *Dalla dignità all'eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici*, in (2013), 823–848.

BALBI Giuliano, *La volontà e il rischio penale d'azione*, Jovene, 1995.

BALBI Giuliano – ESPOSITO Andreana (Edd.), *Laicità, valori e diritto penale: atti del convegno, Santa Maria Capua Vetere, 6 febbraio 2009* (Materiali e studi di diritto pubblico. Nuova serie, 8), Giappichelli, 2011.

BALDUZZI Paolo, *Finiranno i parlamenti?* in «lavoce.info» (27 luglio 2018).

BALLARINI Marco (Ed.), *Dizionario biblico della letteratura italiana*, IPL, 2018.

BARATTA Alessandro, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale*, 1963.

———, *Mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale*, in S. MOCCIA (Ed.), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia*, ESI, 1999, 93.

BARBERA Augusto, *Costituzione della Repubblica italiana*, in «ED Annali» vol. VIII, 15d.C.

———, *Costituzione della Repubblica italiana*, in «ED Annali» vol. VIII, 2015, 263–358.

———, *Il cammino della laicità*, in S. CANESTRARI (Ed.), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007, 33–91.

BARTOLI Roberto, *Diritto penale e prova scientifica*, in «DPC» (15 febbraio 2018).

———, *Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta*, in «DPC» (12 maggio 2016).

———, *Nella colonia penale di Franz Kafka: «dann ist das Gericht zu Ende»*, in «RIDPP» (2014) 3, 1590–1601.

———, *Terrorismo internazionale*, in «GI» (2014) 7, 1728–1734.

———, *Verso la «legittima offesa»?* in «DPC Fasc» (2019) 1, 13.

BASILE Fabio, *La prescrizione che verrà*, in «DPC Fasc» (2017) 5, 131–146.

BATELLI Andrea Chiti, *Perplessità sulla pena di morte. È davvero inutile?* Giuffrè, 2003.

BATTAGLINI Chiara – VANACORE Giulio, *Chi ha paura della pubblica amministrazione? Un dialogo (o un monologo) tra il pubblico ufficiale che concute ed il pubblico ufficiale che estorce anche alla luce delle SS. UU. n. 12228/2014*, in «DPC» (2014), 1–26.

BATTIGALLI Pierpaolo, *Giochi, teoria dei,* in http://www.treccani.it (link pagina)(Consultato: 04/03/2019).

BATTISTA Pierluigi, *Populista è ormai un insulto non una categoria politica*, in «Corriere della Sera» (9 dicembre 2015).

Berliner Mauer (voce) «Wikipedia», in https://de.wikipedia.org (link pagina)(Consultato: 29 maggio 2017).

BERLUSCONI Silvio (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 26 dicembre 2018).

BERNARDINI Giovanni, *La sottigliezza dei populismi*, in «Corriere della Sera Lett.» (22 aprile 2018).

BESPALOFF Rachel, *Sull'Iliade*, Adelphi, 2018.

BIRITTERI Emmanuele, *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*, in «DPC» (20 aprile 2017).

BLAIOTTA Rocco, *Il sapere scientifico e l'inferenza causale*, in «CP» (2010) 3, 1265.

BLOY René et al., *FS-Maywald. Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht*, Duncker & Humblot, 2010.

BO Carlo, *Don Chisciotte contro la falange: la lezione di Miguel de Unamuno mezzo secolo dopo*, in «Corriere della Sera» (31 dicembre 1986).

———, *E Don Chisciotte cavalco' contro il Dio dei libri: un solitario messo al bando dalla Chiesa e in sospetto presso i laici*, in «Corriere della Sera» (21 febbraio 1999).

BÒ Corrado DEL, *Menzogne che non si possono perdonare ma nemmeno punire. Alcune osservazioni filosofiche sul reato di negazionismo*, in «Criminalia» (2013), 285–298.

BOBBIO Norberto, *Kelsen e il problema del potere*, in C. ROEHRSSEN (Ed.), *Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento*, 1983, 183–198.

———, *Kelsen e il problema del potere, in ET 1925-2005, II, 1435-1447*, 2005.

BÖCKENFÖRDE Ernst-Wolfgang, *Cristianesimo, libertà, democrazia*, Morcelliana, 2007.

———, *Stato, Costituzione, democrazia*, Giuffrè, 2006.

BONANNI Andrea, *Ue, schiaffo a Facebook: illegale trasferire i dati personali negli Usa*, in «Repubblica» (7 ottobre 2015), 1–2.

BONDI Alessandro, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro, persone ed enti*, in «Olympus» (2015) 44, 47–68.

———, *Governo e garanzie...e altri dualismi*, in «IP» (2017) 3, 696–725.

———, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, ESI, 1999.

———, *Mura, Muraglie, Valli*, in «la Piazza» (febbraio 2017).

———, *Philosophieverbot. L'agonia del diritto penale moderno*, in E. DOLCINI – C. E. PALIERO (Edd.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. 1, Giuffrè, 2006, 88–120.

———, *Questioni di metodo. Per una politica criminale non abbandonata a sé stessa. O a un tweet.*, in «IP» (2019) 1, 15–41.

———, *Stato di grazia. Condonare o commutare la pena secondo Costituzione*, in

«StUrb» (2017) 3–4, 373–388.

———, *Un pericoloso terrorista*, in «StUrb» 58,4 (2007), 385–414.

BONDI Alessandro – MARRA Gabriele – POLIDORI Paolo, *Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare*, Giappichelli, 2010.

BONDI Alessandro – MARTINO Alberto DI – FORNASARI Gabriele, *Reati contro la pubblica amministrazione (Introduzione al sistema penale)*, Giappichelli, 2. 2008.

BONGIOVANNI Giorgio, *Laicità e democrazia: il significato e il ruolo del principio di neutralità dello Stato*, in S. CANESTRARI (Ed.), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007.

BOSETTI Giancarlo, *La democrazia di Hal 9000*, in «Repubblica» (13 marzo 2019).

BRICOLA Franco, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, il Mulino, 1997.

BROD Max, *Kafka* (Oscar saggi), Mondadori, 1988.

BRUNELLI Gianfranco, *Il Papa: la dignità del lavoro viene prima del reddito*, in «Sole 24 Ore» (28 maggio 2017).

BUCCINI Goffredo, *Falsi problemi e veri numeri dell'allarme sicurezza*, in «corriere.it» (3 marzo 2019), 4.

BULKIN Ellie – THOMPSON Becky, *The Spectacle of Race and Gender in the O.J. Simpson Case*, JSTOR, in «Our Backs» 24 (1994) 9, 10–23.

BURNHAM William, *Introduction to the law and legal system of the United States*, Thomson/West, 5ª ed. 2011.

BURUMA Ian, *Il pregiudizio cosmopolita nell'era di Trump*, in «Repubblica» (6 agosto 2017).

CACCIARI Massimo, *Icone della legge* (Saggi), Adelphi, 1985.

CADOPPI Alberto, *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in «AP» (2019) 1, 43.

CALIFANO Licia, *Corte costituzionale e diritti fondamentali (Univ. Urbino-Quad. ist. dir.pubblico)*, L. CALIFANO (Ed.), Giappichelli, 2004.

CALVINO Italo, *Perché leggere i classici,* Mondadori, 2002.

CANESTRARI Stefano, *Biodiritto*, in «ED Annali» vol. VII, 99–124.

———, *Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussione*, Giappichelli, 2012.

——— (Ed.), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007.

———, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, Bononia University Press, 2007, 140–166.

CANETTI Elias, *Massa e potere*, Adelphi, 2006.

CANGIO MELIA Manuel, *Feind «Strafrecht»?* in «ZStW» (2005), 267–289.

CANO Gonzales Isabel, *La normativa spagnola più recente in materia di terrorismo. Approccio multidisciplinare*, in «StUrb» (2007) 58/4, 279–295.

CANTONE Raffaele – CARLONI Enrico, *Perché parlare di corruzione*, in «Repubblica» (20 gennaio 2019).

CANZIO Giovanni, *La "dike" degli antichi e la "giustizia" dei moderni: "Edipo re" e "Antigone"*, in «DPC» (23 aprile 2018).

———, *Prova scientifica, ricerca della «verità» e decisione giudiziaria nel processo penale,* in www.progettoinnocenti.it (link download) (s.d.)

———, *Un'efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, in «DPP» (2018) 12, 1537–1540.

CARBONE di Roberto, *La riparazione per ingiusta detenzione e gli effetti derivanti dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale: verso una possibile convivenza*, in «DPC Fasc» (2018) 10, 13.

CARMEN Giraldi, *Sulla pretesa tutela del sentimento religioso individuale, in IP 1998, 783-815.*, 1998.

CARUSO Giovanni, *Ancora a proposito della riforma della legittima difesa. Tra ragioni di 'liceità' e cause di 'scusa'*, in «AP» (2018) 3, 9.

Caso O. J. Simpson (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina (Consultato: 2 dicembre 2018).

CASSESE Antonio, *I diritti fondamentali nella Costituzione europea*, in L. LANFRANCHI (Ed.), *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Treccani, 2004, 71–87.

CASSESE Sabino, *La democrazia reale? È solo parlamentare*, in «Sole 24 Ore» (9

settembre 2018).

———, *La giustizia che si deve ritrovare*, in «Corriere della Sera» (24 agosto 2015).

———, *Le lezioni della Costituzione*, in «Corriere della Sera» (23 luglio 2017).

———, *Trump e i paradossi del voto popolare*, in «Corriere della Sera» (13 novembre 2016).

CASTALDO Andrea, *L'imputazione oggettiva del delitto colposo d'evento*, C. de Maglie (Ed.), Jovene, 1989.

CATALANO Gaetano, *Il diritto di libertà religiosa*, Cacucci, 2007.

CAVALIERE Antonio, *Diritto penale e politica dell'immigrazione*, in «CdD» (2016), 17–43.

———, *Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali*, in «DPP» (2017) 8, 1089–1100.

CAZZULLO Aldo, *Il fine vita e la legge dei silenzi*, in «Corriere della Sera» (30 luglio 2017).

CERVANTES SAAVEDRA Miguel DE, L. FALZONE (Ed.), *Don Chisciotte della Mancha*, Garzanti, 2014.

———, trad. di V. BODINI, *Don Chisciotte della Mancia* (Struzzi), Einaudi, 2015.

———, trad. di V. CESCO e P. COZZI, Istituto Geografico De Agostini, 1963.

———, trad. di A. VIGNOLA, Einaudi, 2008.

———, C. SEGRE e D. MORO (Edd.), trad. di F. CARLESI, *Don Chisciotte della Mancia* (Meridiani), Mondadori, 1974.

———, B. TROIANO e G. DI DIO (Edd.), *Don Chisciotte della Mancha*, Newton Compton Editori, 2011.

Cervantes Saavedra, Miguel de (voce) «Enciclopedia Treccani», in http://www.treccani.it (link pagina)(Consultato: 6 dicembre 2018).

Charles Dickens (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 18 dicembre 2018).

CHENAL Roberto, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della*

Corte europea dei diritti dell'uomo, in «DPC Fasc» (2017) 3.

CHERUBINI Francesco, *Terrorismo (diritto internazionale)*, in «ED Annali» vol. V, 2012, 1213–1234.

Chiesa (voce) in «*ET-Dizionario enciclopedico italiano*» *III, 158-160*, 1956.

CHOMSKY Noam, *After September 11: Power and Terror (Dopo L'11 Settembre: Potere e Terrore)*, Tropea, 2003.

CHOMSKY Noam – VLTCHEK Andre, *Terrorismo occidentale*, Ponte delle Grazie, 2015.

CIALDINI Robert B., *Le armi della persuasione*, trad. da GABRIELE NOFERI, Giunti, 2ª ed. 1995.

CICERO Marcus Tullius, *I sette libri di Marco Tullio Cicerone contra Gaio Verre, tradotti dal latino nella lingua volgare da Gioseffo Tramezzino*, Venezia, 1554.

———, *Il processo di Verre*, trad. di MARINONE Nino, Nuova Italia, 1970.

———, *Il processo di Verre. Testo latino a fronte*, trad. di FIOCCHI Laura, MARINONE Nino, VOTTERO Dionigi, BUR, 1992.

———, *L'istruttoria contro Quinto Cecilio; La prima azione giudiziaria contro Gaio Verre. La seconda azione giudiziaria contro Gaio Verre*, MORABITO Giuseppe, PRATO Carlo, PINI Francesco, CAROLI Michele (Edd.), Mondadori, 1966.

CICERONE Marco Tullio, *Le orazioni*, vol. I, G. BELLARDI (Ed.), UTET, 2013.

Cicerone Marco Tullio (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 22 dicembre 2018).

COCCO Giovanni, *Alla ricerca dei confini tra libertà sessuale e prostituzione minorile. Per evitare nuovi casi Braibanti*, in «Responsab. Civ. e Previd.» (2014) 4, 1072–1086.

COHN Ellen G. – FARRINGTON David P., *Crime and Justice and the Criminal Justice and Criminology Literature*, in «Crime Justice» 20 (1996), 265–300.

COLLINS Philip, *Dickens and crime*, Macmillan, 1994.

COLOMBO Ferdinando, *Introduzione alla teoria dei giochi*, Carocci, 2003.

CONTE Valentina, *L'Istat ricalcola il Pil 15 miliardi in più da droga e prostituzione*,

in «Repubblica» (10 settembre 2014), 15–16.

COOTER Robert et al., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile vol. 2 - Applicazioni*, il Mulino, 2006.

CORSO Lucia, *Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune*, in «Criminalia» (2008), 347–381.

———, *Potere giudiziario e sovranità popolare. Dalla giustizia amministrata in nome del popolo alla giustizia amministrata dal popolo: sei modelli a confronto*, Giappichelli, 2008.

COTTU Enrico, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive e limiti*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 11–13.

COWAN Thomas A. – GIULIANI Alessandro, *Filosofia e diritto negli Stati Uniti*, JSTOR, in «Il Polit.» 16 (1951) 1, 41–51.

CREMONESI Luca, *Il patteggiamento nel processo penale. Il rito alternativo tra proposte di modifica e novità normative. Dottrina e giurisprudenza aggiornate*, Il Sole 24 Ore Norme & Tributi, 1999.

CUPELLI Cristiano, *Il caso Taricco e l'ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso unico*, in «RIDPP» (2017), 266–284.

D'ALBERTI Marco (Ed.), *Corruzione e pubblica amministrazione* (Pubblicazioni del Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Roma La Sapienza, 129), Jovene, 2017.

DALBORA Jos Luis Guzmn – LUIS Guzmn Dalbora Jos, *Pena e misure di sicurezza. Profili concettuali, storici e comparatistici (Quaderni Dip.scienze giuridiche)*, Università degli Studi di Trento, 2009.

DAMASKA Mirjan, *Il diritto delle prove alla deriva*, il Mulino, 2003.

D'AMATO Sylva, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in «AP» (2018) 1, 42.

———, *Profili di legalità e legittimità del diritto internazionale penale*, ESI, 2013.

DANIELE Marcello, *La detenzione come deterrente nel decreto sicurezza 2018*, in «DPC Fasc» (2018), 11.

Davanti alla legge (Kafka) (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina)(Consultato: 15 dicembre 2018).

DAVIGO Piercamillo, *La corruzione in Italia : percezione sociale e controllo penale*

(Libri del tempo Laterza), Laterza, 2008.

DE CATALDO Giancarlo, *L'oppio dei popoli. Intervista a Jennifer Haigh*, in «Repubblica» (7 ottobre 2018).

DE NOVA Rodolfo, *Gli sponsali in diritto internazionale privato*, JSTOR, in «Foro Ital.» 78 (1955) 2, 25/26-37/38.

DEGENER Wilhelm, *La cosiddetta ambivalenza dell'obbligo di speditezza nel processo penale*, in «Criminalia» (2015), 15–27.

DELITALA Giacomo, *Diritto penale*, in «ED» vol. XII, 1964, 1–7.

DELLA BELLA Angela, *Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione*, in «DPC Fasc» (2018) 4.

DELLA PORTA Donatella, *Terrorismo*, in *ET Agg. VII*, 2007, 361.

DELLA SETA Roberto, *Il condono declassato*, in «Repubblica» (6 agosto 2017).

DELLA TORRE Lucia, *Tra guerra e terrorismo: le giurisprudenze nazionali alla prova dei foreign fighters*, in «DPC Fasc» (2017) 2, 13.

DELL'ANDRO Renato, *Antigiuridicità*, in «ED» vol. II, 1958, 1–26.

DENIO Eloisa – PENNICINO Sara – RAGONE Sabrina, *Laicità, eguaglianza, etica. Orientamenti recenti nella legislazione e nella giurisprudenza di alcune corti europee ed extra europee*, in S. CANESTRARI (Ed.), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007, 181–220.

DENOZZA Francesco, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Giuffrè, 2002.

DERSHOWITZ A. M., *Terrorismo*, Carocci, 2003.

DEVOTO Giacomo et al., *Vocabolario della lingua italiana*, Mondadori, 2017.

DI GIOVINE Ombretta, *La causalità tra scienza e giurisprudenza*, in «Riv It Med Leg» (2016) 1, 29.

DI SALVO Emanuele, *Causalità e responsabilità penale: problematiche attuali e nuove prospettive*, 2007.

DI TANNO Tommaso, *La «pace fiscale» ma con chi?* in «lavoce.info» (28 settembre 2018).

DIAMANTI Ilvo, *Corruzione. Quando il pubblico diventa privato*, in «Repubblica» (28 dicembre 2017).

———, *Politica Il referendum antipolitico*, in «Repubblica» (21 marzo 2016).

———, *Populismo: una definizione indefinita per eccesso di definizioni*, «Ital. Eur.», in https://www.italianieuropei.it (link pagina)(Consultato: 4 febbraio 2019).

DICKENS Charles, *American Notes,* New York, Modern Library, 1996.

———, *Bardell v. Pickwick*, in https://www.amazon.it (link download)(Consultato: 5 gennaio 2018).

———, *Pickwick Papers (Penguin Popular Classics)* (Penguin Popular Classics), Penguin Books Ltd, 1994.

———, *Il circolo Pickwick*, trad. di F. BALLINI, Mondadori, 2012.

———, *Il circolo Pickwick*, trad. di A.C. DAUPHINÉ, BUR, 2002.

———, *Il circolo Pickwick,* G. LONZA (Ed.) (grandi libri), Garzanti, 2008.

———, *Il circolo Pickwick* L. TERZI (Ed.), Adelphi, 1997.

———, *Il Circolo Pickwick* trad. di D. MANTINI, (Classici tascabili), Dalai, 2011.

———, *Il circolo Pickwick*, trad. di M. ROSSARI, Einaudi, 2017.

———, *Speeches: Literary and Social*, ReteINDACO, 1997.

Disposizione e norma. Diritto costituzionale (voce) «Enciclopedia Treccani», in http://www.treccani.it (link pagina) (Consultato: 28 febbraio 2019).

DOLCINI Emilio, *Carcere, problemi vecchi e nuovi*, in «DPC» (22 novembre 2018).

———, *Fecondazione assistita e diritto penale*, Giuffrè, 2008.

———, *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. appunti e riflessioni*, in «DPC» (17 dicembre 2018).

———, *Laicità, «sana laicità» e diritto penale. La Chiesa cattolica maestra (anche) di sana laicità?* in «RIDPP» (2009), 1016–1016.

Don Chisciotte della Mancia - Wikisource, in https://it.wikisource.org (link pagina)(Consultato: 11 dicembre 2018).

DONINI Massimo, *Dogmatica penale e politica criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo critico delle scelte di criminalizzazione*, in

«Dei delitti e delle pene» (1998) 3.

———, *Fattispecie o case law? La "prevedibilità del diritto" e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza*, in «QG» (2018) 5.

———, *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *SO-Stella*, vol. I, Jovene, 2007, 80–162.

———, *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in «ED» vol. Annali III, 635–712.

———, *Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni «punitive» della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie*, in «DPC» (3 aprile 2018), 28.

———, *Sicurezza e diritto penale*, in «CP» (2008), 3558–3572.

D'OTTAVIO Gabriele, *Contro il negazionismo: un dibattito tra storici e politici*, JSTOR, in «Ventunesimo Secolo» 7 (2008) 17, 119–129.

ECO Umberto, *Dai faraoni a Internet ecco perché i nostri libri sono fragili*, in «Repubblica» (26 gennaio 2017).

ENGISCH Karl, *Introduzione al pensiero giuridico*, Giuffrè, 1970.

ENOMOTO Carl E., *Public Sympathy for O. J. Simpson: The Roles of Race, Age, Gender, Income, and Education*, JSTOR, in «Am. J. Econ. Sociol.» 58 (1999) 1, 145–161.

ENTIN Jonathan L., *Using Great Cases to Think about the Criminal Justice System*, JSTOR, in «J. Crim. Law Criminol. 1973-» 89 (1999) 3, G. GEIS e L. B. BIENEN (Edd.), 1141–1156.

EPIDENDIO Tomaso Emilio, *Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la «crisi» del diritto penale tra le corti*, in «DPC» (28 settembre 2017).

ERASMUS – LUTHER Martin, *Libero arbitrio, Servo arbitrio (passi scelti)*, R. JOUVENAL e F. DE MICHELIS PINTACUDA (Edd.), Claudiana, 2009.

ERFFA H.M. VON, *Grus vigilans: Bemerkungen zur Emblematik*, Hauswedell, 1957.

EUROPEAN Criminal – POLICY Initiative, *Manifesto sulla politica criminale europea*, 59–69.

EUSEBI Luciano, *Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato*, in «RIDPP» (2000) 3.

FABRINI Sergio, *L'Italia non si rassegni al populismo e all'elitismo*, in «Repubblica» (18 giugno 2017).

FASANI Fabio, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in «DPP» (2018) 1.

FASSÒ Guido, *Storia della filosofia del diritto. Volume III: Ottocento e Novecento*, il Mulino, 1970.

FERRAIULO Gennaro, *Rappresentanza e populismo*, in «AIC» (2017) 3, 1–16.

FERRAJOLI Luigi, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale* (Storia e società), Laterza, 1989.

FIANDACA Giovanni, *Considerazione intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e «post-secolarismo»*, in «RIDPP» (2007), 546–562.

———, *La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale (In memoria di Loris D'Ambrosio)*, 1–20.

———, *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in «LP» (2006) 1.

———, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia» (1989).

FIANDACA Giovanni – LUPO Salvatore, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, 3ª ed. 2014.

FIANDACA Giovanni – MUSCO Enzo, *Diritto penale P.G. (aggiornamento 2017)*, Zanichelli, 2017.

FINOCCHIARO Pino, *La mafia grigia. La cupola dei colletti bianchi*, Editori Riuniti, 2012.

FIORE Carlo, *Legittima difesa, la riflessione del giurista Fiore*, in (26 settembre 2018), in https://www.ilmattino.it (link pagina) (Consultato: 26 settembre 2018).

FIORE Stefano, *La teoria generale del reato alla prova del processo*, ESI, 2007.

FIORELLA Antonio, *Reato (dir. pen.)*, in «ED» vol. XXXVIII, 1987, 1–67.

FISCHER Thomas, *Wie viel Strafe ist genug?* (29 marzo 2016).

FISHER George – COCHRAN Johnnie L., *The O. J. Simpson Corpus*, JSTOR, in «Stanford Law Rev.» 49 (1997) 4, V. BUGLIOSI et AL. (Edd.), 971–1019.

FITZGERALD Percy Hetherington <1834-1925>, *Bardell v. Pickwick*,

ReteINDACO, 2008.

FLETCHER G. P. – SHEPPARD Steve, *American Law in a global context*, Oxford University Press, 2005.

FLETCHER George P, *La giustizia è importante per il diritto di guerra?* in «Criminalia» (2008), 11.

FLETCHER George P. – SHEPPARD Steve, *American Law in a Global Context: The Basics*, Oxford University Press, 2005.

FLORA Giovanni, *La tutela penale del fatto religioso tra codice Rocco e Costituzione*, in «Crim. 2008 97» (2008).

———, *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di autocastrazione*, in «StUrb» (2007) 58/4, 299–314.

FOFFANI Luigi – CASTRONUOVO Donato, *Casi di diritto penale dell'economia: 2* (Itinerari), il Mulino, 2015.

FOREST Philippe, *Fatti o finzioni per me pari son*, in «Repubblica» (2 dicembre 2018), trad. di G. BOSCO.

FORNASARI Gabriele, *Giustizia di transizione (diritto penale)*, in «ED Annali» vol. VIII, 2015, 1–38.

———, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli, 2013.

———, *Giustizia di transizione. Principio di legalità nei Paesi sud-americani.*

FOSCHINI Giuliano – TONACCI Fabio, *Il flop delle espulsioni*, in «Repubblica» (22 aprile 2017).

Franz Kafka (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina)(Consultato: 18 dicembre 2018).

FRANZOI Maria Rosa, *Kafka: nella metafora kafkiana il processo alla parola*, Innocenti, 1981.

FRASER Nancy – SCHMIDT Julia, *Abnormale Gerechtigkeit*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa* (Transnationale Dimensionen einer normativen Grundfrage), Transcript Verlag, 2008, 41–80, in http://www.jstor.org (link pagina).

FRIEDMAN David D., *L'ordine del diritto. Perché l'analisi economica può servire al diritto*, il Mulino, 2004.

FRISH Wolfgang, *Straftheorie, Straftat und Strafzumessung im gesamten Strafrechtssystem Zur Revisionsbedürftigkeit des Grundverständnisses der Straftat*, in W. BEULKE – C. FAHL (Edd.), *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, C. für Müller, 2015.

FRONZA Emanuela, *Negazionismo (diritto penale)*, in «ED Annali» VIII voll., 2015, 1–48.

FRUNZIO Marina, *Augusto e il «sogno» di Cicerone*, in «Interpret. Prudentium I» (2016) 2, 177–210.

FÜRST D., *Giochi, teoria dei (voce)*, in «ETSS» IV (1994), 299–299.

FUSARO Arianna, *Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova: la posizione della corte di giustizia*, in «Eur. Dirit. Priv.» (2018) 2, 345.

GAGGI Massimo, *Il sogno di blockchain: la società senza Stato*, in «Corriere della Sera Lett.» (4 febbraio 2018).

———, *Populismi positivi*, in «Corriere della Sera Lett.» (23 settembre 2018).

GAINES Jane, *Playing the Race Card: Melodramas of Black and White from Uncle Tom to O.J. Simpson*, in «Film Q.» 59 (2005) 2, L. WILLIAMS (Ed.), 71–74.

GALANTINO Nunzio, *Viaggiare nella realtà con mente aperta*, in «Sole 24 Ore» (13 gennaio 2019).

GALGANO Francesco – ZORZI Nadia, *Laicità del diritto penale: il punto di vista del civilista*, in S. CANESTRARI (Ed.), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007, 93–108.

GALLI DELLA LOGGIA Ernesto, *Populismo senza qualità*, in «corriere.it» (Consultato: 12/10/2018).

GALLIANI Davide, *Le briciole di pane, i giudici, il senso di umanità. una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 35, 35-bis e 35-ter ord. penit.*, in «DPC Fasc» (2018) 12, 42.

GALLO Marcello, *Diritto penale e Costituzione*, in «DPC» (s.d.).

GALLUCCIO Alessandra, *Modificata l'aggravante di negazionismo e inserito l'art. 3 C. 3-bis L. 654/1975 ne novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001*, in «DPC» (20 dicembre 2017).

GAMBARDELLA Marco, *I modelli della legalità penale e la "vicenda Taricco"*, in «AP» (2017) 2.

GAMBERINI Alessandro, *La normativa antiterrorismo tra proiezione bellica e strumenti penalistici*, in *La lotta al terrorismo nello Stato di diritto, Merano 20-21 novembre*, 2015, 160–160.

GAMBERINI Alessandro – FRONZA Emanuela, *Le ragioni che contrastano l'introduzione del negazionismo come reato*, in «DPC» (2013).

GARLATI Loredana, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in «DPC Fasc» (2017) 4.

GAROFOLI Roberto, *Manuale di diritto penale: parte generale* (I nuovi manuali superiori), Nel diritto editore, 15ª ed. 2018/2019.

GASCHÉ Rodolphe, *Kafka's Law: In the Field of Forces between Judaism and Hellenism*, JSTOR, in «MLN» 117 (2002) 5, 971–1002.

GATTA Gian Luigi, *Il diritto di fronte all'emergenza. Tra terrorismo e rifugiati, ricordando Guido Galli*, in «DPC» (22 marzo 2016).

———, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata*, in «DPC» (5 novembre 2018).

———, *Sulla legittima difesa domiciliare una sentenza emblematica della Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all'esame del Parlamento*, in «DPC» (22 ottobre 2018).

GAUCK Joachim, *Rechtsstaat und Gerechtigkeit*, JSTOR, in «Z. für Rechtspolit.» 31 (1998) 10, 379–381.

GAZZARA Paolo, *Processo per corruzione: da Le Verrine, orazioni di Marco Tullio Cicerone contro Gaio Verre governatore di Roma* (Società narrata), Manifestolibri, 2006.

GAZZONI Francesco, *Manuale di diritto privato*, ESI, 5ª ed. 1994.

GENTILE Francesco, *Filosofia del diritto*, in «Lez. Quarantesimo Anno Raccolte Dagli Allievi» (2006).

GENTILE Gianluca, *Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffrire)*, in «AP» (2018) 3, 1–31.

GIDE André, *Il processo di Franz Kafka* (Collezione di teatro), Einaudi, 1977.

GIFIS Steven, *Law Dictionary (Barron's Legal Guides)*, Barron's Educational Series, Inc., 5ª ed. 2003.

GILIBERTO Andrea, *Sussiste la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento*

dell'immigrazione irregolare quando gli stranieri sono stati soccorsi in acque internazionali, in «DPC» (4 giugno 2014).

GIOMARO Anna Maria, *Per lo studio della calumnia: aspetti di deontologia processuale in Roma antica*, Giappichelli, 2003.

GOISIS, Luciana, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive.*, in «DPC» (22 novembre 2017).

GRECO Luís, *Das Subjektive an der objektiven Zurechnung: Zum Problem des Sonderwissen, in ZStW,* 519, 2005.

———, *Über das sogennate Feindstrafrecht*, in «GA» (2006), 96–113.

GUASTINI Riccardo, *Diritto, filosofia e teoria generale del*, in «ETSS» III (1987), 77–89.

GUERRA Carlos Augusto Casanova – CIVELLO Gabriele, *Critical Reflections on the Theory of Objective Imputation: Towards a Renewed Classical View of Causality and Criminal Culpability*, in «AP» (2018) 3, 18.

GULLOTTA Guglielmo, *Le 200 regole della cross-examination. Un'arte scientifica*, Giuffrè, 2012.

HAFT Fritjof, *Aus der Waagschale der Justitia: Eine Reise durch 4000 Jahre Rechtsgeschichte*, C.H. Beck, 2009.

HALDEMANN Frank, *Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*, in «Ratio Juris» 18 (2005) 2, 162–178.

HASSEMER Winfried, *Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana,* in «Ars Interpretandi» (2005) 12, 55–70.

———, *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, C. H. Beck, 2ª ed. 1990.

———, *Sicherheit durch Strafrecht*, in «HRRS» (2006) 4, 130–143.

HASSEMER Winfried – KAUFMANN Arthur, *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, vol. 593, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 7ª ed. 1994.

HÄUSSERMANN Urlich, *Ewige Waage*, DuMont, 1962.

HEGEL Friedrich, *Lineamenti di filosofia del diritto (Testi a fronte)*, Rusconi, 2. 1998.

HEINRICH Bernd, *Die Grenzen des Strafrechts bei der Gefahrprävention. Brauchen*

oder haben wir ein „Feindstrafrecht"? in «ZStW» 121 (2009) 1985.

HELFER Margareth, *La prescrizione del reato: quali rapporti tra diritto e tempo in Germania, in Austria e, di recente, in Italia*, in «DPC Fasc» (2017) 11.

HIRSCH Günter, *Im Namen des Volkes: Gesetz — Recht — Gerechtigkeit*, JSTOR, in «Z. Für Rechtspolit.» 45 (2012) 7, 205–209.

HÖFFE Otfried, *Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa* (Transnationale Dimensionen einer normativen Grundfrage), Transcript Verlag, 2008, 103–118.

HOYER Andreas, *Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann*, Duncker & Humblot, 1997.

HUGO Victor, *I miserabili*, trad. di E. DE MATTIA, R. REIM (Ed.), eNewton Classici, 2011.

HUME David, *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, London, 1751.

INSOLERA Gaetano, *Causalità e reati plurisoggettivi*, in «RIDPP» (2007), 563–574.

———, *L'evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze*, in «RIDPP» (2014) 3, 7.

———, *Tempo, memoria e diritto penale*, in «DPC» (26 ottobre 2018).

———, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, in «DPP» (2007) 7, 897–899.

JAKOBS Günther, *Imputation in Criminal Law and the Conditions for Norm Validity*, in «Buffalo Crim. Law Rev.» 7 (2004) 2, 491–511.

———, *Strafrecht als wissenschaftliche Disziplin*, in C. ENGEL – W. SCHÖN (Edd.), *Das Proprium der Rechtswissenschaft*, Mohr Siebeck, 2007, 103–135.

———, *Terroristen als Personen im Recht?* in «ZStW» (2005) 117, 839–851.

JEMOLO Carlo Arturo, *Culti (libertà dei)*, in «ED» vol. XI, 1962, 1–10.

JESCHECK Hans Heinrich, *Dogmatica penale e politica criminale. Nuove in prospettiva comparata*, in «IP» (2000), 507–533.

JI Lu, *L'arte della scrittura*, Guanda, 2002.

KAFKA Franz,*Il processo,* trad. di E. FRANCHETTI, (BUR), RCS LIBRI,

2007.

———, *Il processo*, trad. di PRIMO LEVI, Einaudi, 2005.

———, *Il processo,* trad. di C. MORENA, 14ª ed., (grandi libri Garzanti), Garzanti, 2008.

———, *Il processo,* trad. di L. PETRONE e C. MARTORELLI (Biblioteca economica Newton. Classici), Newton, 1994.

———, *Il processo*, trad. di E. POCAR, 2ª ed. (Oscar classici moderni), Mondadori, 2018.

———, *Il processo,* trad. di A. RAJA, (Universale economica), Feltrinelli, 1995.

———, *Il processo,* trad. di G. ZAMPA, 15ª ed., (Piccola biblioteca Adelphi), Adelphi, 1978.

KANTOROWICZ Hermann, *Der Begriff des Rechts*, Vandenhoeck & Ruprecht, 1939.

KAUFMANN Arthur, *Die Geschitlichkeit des Rechts im Lichte der Hermaneutik*, in *FS-Engisch*, Vittorio Klostermann, 1969, 243–273.

———, *Rechtsphilosophie*, C. H. Beck, 2007.

KELSEN Hans, *Causality and Imputation*, in «Ethics» 61 (1950) 1, 1–11.

———, *Was ist Gerechtigkeit?* Reclam Philipp Jun., 2000.

KINCAID James R., *Dickens and the rhetoric of laughter*, Clarendon, 1971.

KIRCHNER Hildebert – DIETZ Wolfgang – PANNIER Dietrich (Edd.), *Porträt eines Mädchens, Porträt einse Vogels*, in *FS Hildebert Kirchner*, C.H. Beck, 1985, 393–411.

KISSEL Otto Rudolf, *Die Justitia: Reflexionen über ein Symbol und seine Darstellung in der bildenden Kunst*, C.H. Beck, 2ª ed. 1997.

KOCHER Gernot, *Zeichen und Symbole des Rechts*, C.H. Beck, 1992.

KRAMER Helmut, *„Wer im Namen des Volkes Recht spricht...". Über Schwierigkeiten bei der Erforschung der Vergangenheit*, JSTOR, in «Krit. Justiz» 42 (2009) 3, 316–318.

La situazione delle carceri negli Stati Uniti, *Nessuno tocchi Caino*, in http://www.nessunotocchicaino.it (link pagina) (Consultato: 1 marzo

2018).

LATTANZI Giorgio, *Costituzione e carcere*, in «DPC» (22 ottobre 2018).

LEHMANN Karl, *Il diritto di essere un uomo. Bioetica e inizio della vita*, in «Il Regno Attual.» 46 (2001), 771–780.

LEISER Wolfgang, *„Im Namen des Volkes!" Eine Formel und ihre Geschichte*, JSTOR, in «Vierteljahr. Für Soz.- Wirtsch.» 55 (1968) 4, 501–515.

LENK Christian, *Konzeptionen von Gerechtigkeit und der Umgang mit begrenzten Ressourcen*, JSTOR, in K. DENGLER – H. FANGERAU (Edd.), *Zuteilungskriterien im Gesundheitswesen: Grenzen und Alternativen (Eine Einführung mit medizinethischen und philosophischen Verortungen)*, Transcript Verlag, 2013, 77–112.

LEOPOLDO Elia, *Governo (forme di)*, in «ED» vol. XIX, 1970, 6–7.

LÉVY Bernenry, *Saranno i poveri a pagare il trionfo del populismo globale*, in «La Stampa» (13 novembre 2016).

LICCI, *L'esigenza di una riforma globale del sistema materialmente punitivo*, in *Figure del diritto penale*, 633–648.

LIPTAK Adam, *Inmate Count in U.S. Dwarfs Other Nations'*, in «N. Y. Times» (23 aprile 2008), in https://www.nytimes.com (link pagina) (Consultato: 1 marzo 2019).

LISZT Franz von, *Lehrbuch des Strafrechts,* 26ª ed., Berlin, 1932.

LIUCCI Raffaele, *L'humus sociale del populismo*, in «Sole 24 Ore» (30 dicembre 2018), 2.

LIVINI Ettore, *Corruzione spa non conosce crisi, il giro di affari è di 60 miliardi. Investimenti stranieri a picco: a Roma un crollo del 53%*, in «Repubblica» (17 febbraio 2013).

LLOBELL Joaquín, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell' azione penale*, in «Ius Ecclesiae» 25 (2013), 641–662.

LOBBA Paolo, *Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in «RIDPP» (2014), 1815–1853.

LOSAPPIO Giuseppe, *Formula di Bard e accertamento del dolo eventuale*, in «DPC» (23 maggio 2017).

———, *Verità e processo penale*, in «Ann. Univ. degli Studi Bari Aldo Moro»

(2014).

LÜBBE Hermann, *La religione dopo l'Illuminismo*, Editrice Morcelliana, 2010.

LUIS Greco, *Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie. Ein Beitrag zur gegenwärtigen strafrechtlichen Grundlagendiskussion*, Dunker & Humblot, 2009.

MACCHIA Alberto, *I diritti fondamentali «minacciati»: lo sfondo delle garanzie in Costituzione*, in «DPC» (17 luglio 2017).

MACINTYRE Alasdair C., *After virtue: a study in moral theory* (Bloomsbury revelations series), Bloomsbury, 2007.

MACMULLEN Ramsay, *La corruzione e il declino di Roma*, il Mulino, 1991.

MAGLIE Cristina DE, *Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale*, in «Criminalia» (2015), 205–266.

MAGLIE Cristina DE – SEMINARA Sergio (Edd.), *Scienza e causalità* (Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali Nuova serie, 115), CEDAM, 2006.

MAGLIE Cristina DE – SEMINARA, SERGIO, *Terrorismo internazionale e diritto penale*, 2007.

MAGRO Maria Beatrice, *Neuroscienze e teorie «ottimiste» della pena. Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, in «DPC Fasc» (2018) 10.

MAIELLO Vincenzo, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea di scopo*, ESI, 2007.

———, *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto,* in V. PATALANO (Ed.)*, Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Giappichelli.

———, *La clemenza tra dommatica e politica criminale*, in «RIDPP» 3 (1992), 1029–1090.

MAIWALD Manfred, *Non c'è dolo senza colpa. la teoria dell'imputazione oggettiva nella dottrina italiana*, in «RIDPP» (2018) 1.

MANACORDA Stefano, *Prescrizione e controlimiti*, in DONINI Massimo – FOFFANI Luigi (Edd.), *La materia penale tra diritto nazionale e diritto europeo*, Giappichelli, 2017.

———, *Tratta e traffico di migranti: il nodo della giurisdizione tra territorialità ed extraterritorialità*, in «DPC-TR» (2018) 3.

MANCINI Italo, *Diritto e società: Studi e testi (Filosofia e storia delle idee)*, Quattroventi, 1993.

———, *Negativismo giuridico*, Quattroventi, 1981.

MANCINI Susanna, *La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione*, in S. CANESTRARI (Ed.), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007, 145–180.

MANGIARACINA Annalisa, *Hotspots e diritti: un binomio possibile?* in «DPC» (9 dicembre 2016).

MANNA Adelmo, *Causalità e colpa in ambito medico fra diritto scritto e diritto vivente*, in «RIDPP» (2014) 3, 1176.

MANNOZZI Grazia, *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive di riforma: un dialogo tra storia, diritto ed arte*, in «DPC Fasc» (2018) 4.

MANTOVANI Ferrando, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in «RIDPP» (2004) 4, 984.

———, *Dogmatica e politica criminale oggi*, in «RIDPP», 781–799.

MANTOVANI Marco, *Exceptio veritatis e scriminante putativa del diritto di cronaca: un problema ancora attuale*, in (2018) RIDPP, 86–103.

MARCHESI Daniela – FRANZONI Luigi, *Economia e politica economica del diritto*, il Mulino, 2006.

MARCHETTI Sandra Citroni, *L'avvocato, il giudice, il «reus» (la psicologia della colpa e del vizio nelle opere retoriche e nelle prime orazioni di Cicerone)*, JSTOR, in «Mater. discuss. anal. dei testi class.» (1986) 17, 93–124.

———, *Lo spazio straniato. Percorsi psicologici e percezione del tribunale nelle orazioni di Cicerone «pro Fonteio», «pro Q. Roscio comoedo», «pro Cluentio». I*, JSTOR, in «Mater. discuss. anal. dei testi class.» (1995) 35, 9–57.

MARCHI Ilaria, *Stato di eccezione e sovvertimento delle regole: alcune riflessioni sul sistema israeliano antiterrorismo*, in S. BONINI – L. BUSATTA – I. MARCHI (Edd.), *L'eccezione nel diritto*, ESI, 2015, 265–292.

MARCOLINI Stefano, *L'ergastolo nell'esecuzione penale contemporanea*, in «DPC Fasc» (2018) 4.

MARINI Luigi, *Foreign Terrorist Fighters: verso la revisione della risoluzione 2178*.

MARINIELLO Triestino, *Prolonged Emergency and Derogation of Human Rights:*

Why the European Court Should Raise Its Immunity System, in «Ger. Law J.» 20 (2018) 1.

MARINUCCI Giorgio, *Causalità reale e causalità ipotetica nell'omissione impropria*, in «RIDPP» (2009), 523–535.

———, *La prescrizione 'breve': una proposta di legge ad personam , ai danni di tante vittime di reato*, in «DPC» (11 maggio 2011), 561–563.

———, *Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza*, in «RIDPP» (1996) 2, 423.

MARINUCCI Giorgio – DOLCINI Emilio, aggiorn. DOLCINI Emilio – GATTA Gian Luigi, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 7ª ed. 2018.

MARRA Gabriele, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive* (Itinerari di diritto penale, 87), Giappichelli, 2018.

———, *Il paradosso della legalità nella modernità penalistica. note a margine di Wolfgang Naucke, Negatives Strafrecht. 4 Ansätze, Lit, Berlin,2015*, in «RIDPP» (2018) 2, 725–757.

———, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*, in «Olympus» (2012) 8.

———, *Salus rei pubblicae, garanzie individuali e diritto penale antiterrorismo*, in «StUrb» (2007) 58/4, 357–384.

Marshalsea, (voce) «Wikipedia» in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 2 dicembre 2018).

MARTINI Adriano, *La nuova definizione di terrorismo: il D.L. n. 144 del 2005 come convertito con modificazioni in L. 31/7/2005 n. 155*, in «Stud. Iuris» (2006).

MARTINO Alberto DI, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena* (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa), Giuffrè, 1998.

MARX Michael, *Zur Definition des Begriffs >Rechtsgut<*, Heymanns, 1972.

MASSARENTI Armando, *Antiseri: Gadamer e Popper per prove ed errori*, in «Sole 24 Ore» (23 luglio 2017).

MASTROCOLA Paola, *Non giocate con il passato*, in «Sole 24 Ore» (29 ottobre 2017).

Mauerschützenprozesse (voce) «Wikipedia» https://it.wikipedia.org (link pagina) in https://de.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 18 dicembre 2018).

MAUGERI Anna Maria, *Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law*, in «DPC» (17 dicembre 2018), 3.

MAYWALD Manfred, *Die ThyssenKrupp-Urteile der italienischen Justiz und das Problem des dolus eventualis. Rechtsvergleichende Bemerkungen*, in W. BEULKE – C. FAHL (Edd.), *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, C. für Müller, 2015.

MELIA Manuel Cancio, *„Feindstrafrecht"?* in «ZStW» (2005) 117, 267–289.

MIELI Paolo, *Il processo infinito allo Stato*, in «Corriere della Sera» (24 aprile 2018).

———, *Opporsi (male) ai populisti*, in «Corriere della Sera» (10 settembre 2018).

Miguel de Cervantes (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 18 dicembre 2018).

MILITELLO Vincenzo, *I traffici illeciti nell'area del Mediterraneo. Prevenzione e repressione nel diritto interno, europeo ed internazionale*, in «DPC Fasc» (2018) 1, 6.

MIRAGLIA Michele, *Lotta al terrorismo internazionale negli USA: morte e resurrezione delle military commission (S.C. 29/6/06 Hamdan/Rumsfelds)*, in «DPP» (2006), 1566–1566.

MOCCIA Sergio, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, ESI, 1992.

———, *Mediazione, funzioni della pena e principi del processo*, in «Quad. Sci. Penal.» (2005), 35–46.

———, *L'odierna funzione di «controllo» e "orientamento" della dottrina*, in «Criminalia» (2013), 409–419.

MOLINARI Maurizio, *Perché è successo qui. Viaggio all'origine del populismo italiano che scuote l'Europa*, La Nave di Teseo, 2018.

MONACO Lucio, *Prospettive dell'idea dello «scopo» nella teoria della pena*, Jovene, 1984.

MONTALEONE Carlo, *Don Chisciotte, o La logica della follia* (Saggi. Arte e letteratura), Bollati Boringhieri, 2005.

MONTANARI, MARCO, *Statistiche e valutazioni sulla corruzione in Italia nella Relazione della Commissione europea*, in «DPC» (11 febbraio 2014).

MONTANELLI Indro, *Storia Dei Greci*, Supersaggi BUR, 1989.

MONTEFIORI Stefano, *Intervista a Julia Kristeva*, in «Corriere della Sera» (10 dicembre 2018), in https://www.raiplayradio.it (link pagina).

MONTESQUIEU, *La confusione istituzionale e il garante della Costituzione*, in «Sole 24 Ore» (20 maggio 2018).

MORAMARCO V., *Giochi, teoria dei (voce)*, in «EDEG» (1985), 561–561.

MORIN Edgar, *Sull'estetica*, Raffaello Cortina Editore, 2019.

MOROSINI Piergiorgio, *Attentato alla giustizia. Magistrati, mafie e impunità*, Rubbettino, 2011.

———, *Giudici e terrorismo*, in «StUrb» (2007) 58/4, 315–327.

MORTARA GARAVELLI Bice, *Manuale di retorica* (Tascabili Bompiani Saggi, 94), Bompiani, 10ª ed. 2006.

MÉRÖ Làszlò, *Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana*, Dedalo, 2000.

MURA Alberto, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza franzese*, in «CP» (2017) 9, 3396.

NAPPI Aniello, *Condotta omissiva e colpa per omissione: la causalità tra diritto e processo.*, in «CP» (2004) 12, 4296.

NARDI Valérie, *La punibilità dell'istigazione nel contrasto al terrorismo internazionale*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 115–131.

NASH J., *The Bargaining Problem*, in «Econometrica» (1950) XVIII, 155–155.

NEUMANN Erich, *Il tribunale: un'interpretazione psicologica del Processo di Kafka* (Biblioteca Marsilio. Psicologia analitica), Marsilio, 1976.

NEUMANN Ulfrid, *Juristische Dogmatik und Wissenschaftstheorie*, C. H. Beck, 1976.

NICHOLS Tom, *La morte dell'esperto nella piazza virtuale*, in «Repubblica» (30 luglio 2017).

NIDA-RÜMELIN Julian, *Gerechtigkeit und europäische Politik*, JSTOR, in H. KÖNIG – E. RICHTER – S. SCHIELKE (Edd.), *Gerechtigkeit in Europa* (Transnationale Dimensionen einer normativen Grundfrage), Transcript Verlag, 2008, 23–40.

NILS DUNQUET – KEVIN GORIS, *Firearms acquisition by terrorists in Europe. Research findings and policy recommendations of Project SAFTE* (17 aprile 2018).

NIOLA Marino, *La nostra vulnerabilità digitale*, in «Repubblica» (14 maggio 2017).

NOBILI Massimo (Ed.), *L'immoralità necessaria: citazioni e percorsi nei mondi della giustizia* (Saggi, 711), il Mulino, 2009.

NUSSBAUM M., *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Carocci, 2005.

NUSSBAUM Martha Craven, *Rabbia e perdono: la generosità come giustizia*, Il Mulino, 2017.

NUVOLONE Pietro, *Pena (dir. pen.)*, in «ED» vol. XXXII, 1982, 1–42.

O.J. Simpson trial | law case | (voce) «Britannica», in https://www.britannica.com (link pagina)(Consultato: 2 febbraio 2019).

O.J. Simpson Case: Other Killer Theories, in http://www.cnn.com (link pagina)(Consultato: 2 febbraio 2019).

OJ Simpson trials: Where are they now? - BBC News, in https://www.bbc.com (link pagina)(Consultato: 2 febbraio 2019).

OMERO, *Odissea*, trad. di G. TONNA, Garzanti, 2010.

O'NEIL Cathy, *Armi di distruzione matematica*, Bompiani, 2017.

ORDINE Nuccio, *Edgard Morin: la bellezza è conoscenza*, in «Corriere della Sera Lett.» (20 gennaio 2019).

PACE Alessandro, *Una riforma eversiva della costituzione vigente*, in «AIC» (2016) 4, 1–4.

PADOVANI Andrea, *La laicità al bivio*, in S. CANESTRARI (Ed.), *Laicità e diritto*, Bononia University Press, 2007, 243–253.

PAGLIARO Antonio, *Causalità (rapporto di)*, in «ED Annali» vol. I, 2007, 1–31.

———, *Fattispecie e fatto*, in «ED» vol. XVI, Giuffrè, 1967, 1–14.

———, *Legge penale*, in «ED» vol. XXIII, Giuffrè, 1973, 1–22.

PAJARDI Piero, *Il processo di Kafka rivissuto da un giudice*, Editalia, 1992.

PALAZZO Francesco, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in «DPC Fasc» (2018) 4.

———, *Una lettura di dati statistici*, in «DPC» (2016), 1–4.

PALIERO Carlo Enrico, *Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina legale causality and probability through criminal law and legal medicine*, in «Riv It Med Leg» (2015) 4, 1507.

———, *La giustizia indifferente. «Etica» e «caso» nel Kubrik "criminalista"*, in «Criminalia» (2013), 73.

PANEBIANCO Angelo, *La riforma non è perfetta ma i suoi nemici hanno torto*, in «Corriere della Sera» (11 maggio 2016).

PAOLO Enrico, *Cyber crime. Il Phishing: prospettive di un delitto*, in «AP» (2017) 2, 1–23.

PAPA Michele, *L'attualità di Francesco Carrara nel tempo della guerra al terrorismo globale*, in «Criminalia» (2006), 5.

PASCAL Blaise, *Pensieri: e altri scritti*, trad. di G. AULETTA, Mondadori, 1999.

PASCULLI Lorenzo, *La normalizzazione della prevenzione eccezionale del crimine globale. Improvvisazione «con una mano legata» in quattro tempi e finale sull'emerso diritto della prevenzione criminale negativa*, in S. BONINI – L. BUSATTA – I. MARCHI (Edd.), *L'eccezione nel diritto*, ESI, 2015, 319–360.

PASCULLI M Antonella, *Una umanità, una giustizia. Contributo allo studio sulla giurisprudenza penale universale*, CEDAM, 2011.

PASQUALE Frank, *I Big Data non sono neutri Un piano per evitare discriminazioni e abusi*, in «Corriere della Sera» (17 aprile 2016).

PAULSON Stanley L – DREIER Ralf (Edd.), *Gustav Radbruch - Rechtsphilosophie. Studienausgabe*, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 1999.

PECCIOLI Annamaria, *Il terrorismo quale settore chiave per l'armonizzazione del*

diritto penale, in «DPP» (2007) 6, 801–807.

PECORA Gaetano, *La democrazia secondo Kelsen*, in «Sole 24 Ore» (16 dicembre 2016).

PEDULLÀ Luca, *Sulla protezione imparziale del sentimento religioso*, in «FI» (2005), 2288–2288.

PERELLI Luciano, *La Corruzione politica nell'antica Roma* (Superbur), RCS LIBRI, 1999.

PERELMAN Cham, *Logica giuridica nuova retorica (Civiltà del diritto)*, Giuffrè, 1979.

PEREZ Isabel Trujillo, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'eguaglianza*, il Mulino, 2007.

PERFETTI Luca – POLIDORI Paolo (Edd.), *Analisi economica e metodo giuridico. I servizi pubblici locali (Strumenti per la didattica del dir. pubb.)*, CEDAM, 2003.

PERIN Andrea, *La crisi del «modello nomologico» fra spiegazione e prevedibilità dell'evento nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo*, in «RIDPP» (2014) 3, 1371–1409.

PERINI Chiara, *Fake news e post-verità. Tra diritto penale e politica criminale*, in «DPC».

PESCE Francesca, *Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e diritto penale*, in «IP» (2011) 1, 29-68.

PICOTTI Lorenzo, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 11–13.

PIERGALLINI Carlo, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, in «RIDPP» (1997), 1473–1495.

PISA Paolo, *Prescrizione (dir. pen.)*, in «ED» vol. XXXV, 1986, 1–31.

PISCIOTTA Barbara, *L'Europa post-comunista dal crollo del muro di Berlino all'integrazione europea*, JSTOR, in «Riv. Studi Polit. Internazionali» 77 (2010) 1 (305), 77–91.

PLUTARCO, *Della vera amicizia*, trad. di C. PIRONDI, Mondadori, 1994.

POMBENI Paolo, *La questione costituzionale in Italia* (Saggi, 840), il Mulino, 2016.

PONZANELLI Guido, *Sentenza 10 marzo 1997; Giud. Hiroshi Fujisaki; Goldman e Brown c. O.J. Simpson*, JSTOR, in «Il Foro Ital.» 120 (1997) 10, 395/396-397/398.

POPPER Karl R., *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza*, trad. da M. TRINCHERO, Einaudi, 2010.

POSNER Richard A., *Kafka: The Writer as Lawyer*, in «Columbia Law Rev.» 110 (2010) 1, 207–215.

PRITTWITZ Cornelius – MANOLEDAKIS Ioannis, *Strafrechtsprobleme an der Jahrtausendwende*, Nomos, 2000.

PROVENZA Giuseppe, *Della promessa di matrimonio*, JSTOR, in «Il Foro Ital.» 76 (1953) 8, 181/182-191/192.

PUGLIATTI Salvatore, *Processualismo e diritto sostanziale*, JSTOR, in «Il Foro Ital.» 61 (1936), 333/334-343/344.

PULITANÒ Domenico, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in «RIDPP» (2006) 3, 795.

———, *Legittima difesa: fra retorica e problemi reali*, in «DPC» (2017) 4.

———, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Giuffrè, 1976.

———, *Politica criminale*, in «ED» vol. XXXIV, 1985, 73-100.

———, *Populismi e penale*, in «Criminalia» (2015), 123–146.

———, *Ragioni della legalità. A proposito di Corte cost. n. 24/2017* in «DPC» (2017) 4.

PUPPE Ingeborg, *Der Typusbegriff, eine Denkform?* in R. HEFENDEHL – T. HÖRNLE – L. GRECO (Edd.), *Festschrift für Bernd Schünemann zum 70. Geburtstag am 1. November 2014*, De Gruyter, 2014.

Quattro processi per la verità giudiziaria - Archivio Il Sole 24 ORE, in https://www.ilsole24ore.com (link pagina) (Consultato: 26 gennaio 2019).

RADBRUCH Gustav – GWINNER Heinrich, *Geschichte des Verbrechens: Versuch einer historischen Kriminologie* (Die andere Bibliothek), Eichborn, 1991.

RAMPINI Federico, *L'ultima sfida alla democrazia*, in «Repubblica» (7 maggio 2017).

RANDAZZO Salvo, *L'equità e il precedente: un percorso nella tradizione giuridica occidentale*, S.l., Libellula University Press, 2015.

Rapporto sui centri di permanenza per il rimpatrio in Italia (aggiornamento 2017), Senato della Repubblica.

RASTELLI Alessia, *Bellezza sostantivo plurale (Intervista a Vincenzo Barone, Remo Bondei, Manuel Vilas)*, in «Corriere della Sera Lett.» (20 gennaio 2019).

RAVASI Gianfranco, *Testi classici con passi biblici*, in «Sole 24 Ore» (3 marzo 2019), 2.

RAWLS John, *Una teoria della giustizia* (Campi del sapere), trad. di U. SANTINI, S. MAFFETTONE (Ed.), Feltrinelli, 1986.

RECCHIA Nicola, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in «DPC Fasc» (2017) 3.

RIDOLFI Giorgio, *Storia e percezione della corruzione nella Gran Bretagna e nella Germania moderne*, in «Sociologia» 3 (2015), 4–46.

RIQUER Martín : de, *Don Chisciotte e Cervantes* (Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie), Einaudi, 2005.

Robert François Damiens (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 15 dicembre 2018).

RODOTÀ Stefano, *Democrazia e Costituzione*, Castelvecchi, 2016.

———, *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012.

———, *La dignità della persona*, in «Repubblica» (12 febbraio 2017).

ROMANO Mario, *Dogmatica e politica criminale oggi*, in «RIDPP» (2014) 2, 10.

ROMANO Mario – D'ALESSANDRO Francesco, *Nesso causale ed esposizione ad amianto dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle sezioni unite*, in «RIDPP» (2016) 3, 1129.

ROSI Elisabetta, *Terrorismo internazionale*, in «DigDP» Aggiorn***, 2005, 1628–1648.

ROSS Alf, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, il Mulino, 1982.

ROSSI Alessandra, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in «DPP» (2018) 1.

ROSSI Emanuele, *Una Costituzione migliore?* Pisa University Press, 2016.

ROTOLO Giuseppe, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, in «DPP» 6, 811–823.

ROXIN Claus, *Die präventive Bestrafungsnotwendigkeit als Voraussetzung strafrechtliche Verantwortlichkeit*, in J. C. JOERDEN – K. SCHMOLLER (Edd.), *Rechtsstaatliches Strafen. Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Keiichi Yamanaka zum 70. Geburtstag am 16. März 2017.*, vol. 307 (Schriften zum Strafrecht), Duncker & Humblot, 2017, 467–487.

———, *Strafrecht (ESJ). Allgemeiner Teil. Ausgewählte Entscheidungen mit erläuternden Anmerkungen*, C. H. Beck, 1992.

———, *Streitfragen bei der objectiven Zurechnung*, in *FS-Maywald*, Duncker & Humblot, 2010, 715–733.

ROXIN Claus – MOCCIA Sergio, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, ESI, 3ª ed. 1991.

RUSSO Alessandro, *Prescrizione e confisca. Le ricadute in tema di riserva di codice nella materia penale*, in «AP» (2018), 1–3.

RUSSO E.Á., *Il terzo scacchiere. Un'approssimazione alle teorie dello Stato e del diritto a partire dalla teoria dei giochi*, CEDAM, 2003.

Sacco e Vanzetti (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina) (Consultato: 26 dicembre 2018).

SACCUCCI A, *Lotta al terrorismo e rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani*, in KOSTORIS – ORLANDI (Edd.), *Contrasto al terrorismo interno e in- ternazionale*, Giappichelli, 365–392.

SACERDOTI Di Giorgio, *La legge sul negazionismo tutela la nostra società*, in «Corriere della Sera» (4 maggio 2016).

Salvini: «Potrei chiedere la grazia per Peveri». ANM accusa: «Delegittima i giudici», *Repubblica.it*, in https://bologna.repubblica.it (link pagina) (Consultato: 5 marzo 2019).

SANTA MARIA Luca, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sntenza di Cassazione sul caso Eternit*, in «DPC» (9 marzo 2015).

SANTI Maurizio Delli, *Black list e misure di contrasto al finanziamento del terrorismo tra diritto internazionale e diritto interno*, *Rassegna dell'Arma*, in www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-2008/n-1.

SATZGER Helmut, *European Criminal Policy Initiative. Manifesto sulla politica*

criminale europea, in «RIDPP» (2010) 3.

SAVONA Ernesto Ugo, *La corruzione in Europa* (Biblioteca di testi e studi), Carocci, 1998.

SBRICCOLI Mario, *La benda della giustizia: iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'età moderna*, vol. M. SBRICCOLI ET AL., Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica, Giuffrè.

SCARCELLA Benedetta, *La rivoluzione di fumo. Propositi nazionali di legalizzazione delle droghe leggere alla prova delle Convenzioni internazionali*, in «DPC-TR» (2018) 3, 37.

SCARFOGLIO Edoardo, *Il libro di Don Chisciotte*, Manuzio, 2010.

SCEVI Paola, *Diritto penale e terrorismo. Il difficile equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali*, in «AP» (2018) 1, 18.

SCHIESARO Alessandro, *Lucrezio, Cicerone, l'oratoria*, JSTOR, in «Mater. E Discuss. Anal. Dei Testi Class.» (1987) 19, 29–61.

SCHILD Wolfgang, *Bilder von Recht und Gerechtigkeit,* DuMont, 1995.

SCHIMKE Anna, *Ästhetik und Recht. Grundlagenfragen rechtlicher und ästhetischer Normativität.*, JSTOR, in «JuristenZeitung» 67 (2012) 11, 567–568.

SCHMALENBACH Kirsten, *Recht und Gerechtigkeit im Völkerrecht*, JSTOR, in «JuristenZeitung» 60 (2005) 13, 637–644.

SCHMIDHÄUSER Eberhard, *Verbrechen und Strafen. Ein Strafzug durch die Weltliteratur von Sophokles bis Dürrenmatt*, C. H. Beck, 2ª ed. 1996.

SCHNEIDER Anne – WAGNER Markus, *Normentheorie und Strafrecht.*, Nomos, 2018.

SCHON Christoph Engel and Wolfgang – ENGEL Christoph – SCHON Wolfgang, *Das Proprium Der Rechtswissenschaft*, Mohr Siebeck, 2004.

SCHROTH Jörg, *Über formale Gerechtigkeit*, JSTOR, in «ARSP Arch. Für Rechts- Sozialphilosophie Arch. Philos. Law Soc. Philos.» 83 (1997) 4, 483–505.

SCHUMAN Rebecca, *«Unerschütterlich»: Kafka's «Proceß», Wittgenstein's «Tractatus», and the Law of Logic*, JSTOR, in «Ger. Q.» 85 (2012) 2, 156–172.

SEMINARA Sergio, *Internet (diritto penale)*, in «ED Annali» vol. VII, 2014, 1–77.

SERIO Mario, *L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese:*, JSTOR, in M. BRUTTI – A. SOMMA (Edd.), *Diritto: storia e comparazione*, vol. 11 (Nuovi propositi per un binomio antico), Max Planck Institute for European Legal History, 2018, 491–508, in http://www.jstor.org (link pagina).

SERLONI Laura, *Legittima difesa, l'indignazione sui social: «Norme ridicole». E il Pd fa marcia indietro, Ermini: «Togliamo la parola notte»*, *Repubblica.it*, in https://www.repubblica.it (link pagina) (Consultato: 5 marzo 2019).

SESSA Antonino, *Controllo dei flussi migratori e sistema penale : la politica criminale delle " non scelte " alla prova della tenuta democratica del sistema*, in «DPP» (2017) 4, 522–532.

SESSA Paolo, *Dante ad alta voce. Guida ai suoni e alle voci della Commedia*, Società Editrice Dante Alighieri, 2018.

SEVERO Ilaria, *Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea*, 18–19.

SFERRAZZA PAPA Ernesto Calogero, *La Porta e lo Scriba: Appunti per una Critica Filosofica del Diritto*, JSTOR, in «Rev. Port. Filos.» 70 (2014) 2/3, 435–454.

SHIZHOU Wang – QIAN Li, *Der Straftataufbau aus der Perspektive der Evolutionsforschung*, in U. STEIN et al. (Edd.), *FS-Rogall*, vol. Das Proprium der Rechtswissenschaft, Mohr Siebeck, 2007, 281–298.

SINCLAIR A., *Storia del terrorismo*, Newton & Compton, 2003.

SJÖSTRÖM Henning, *Il talidomide e il potere dell'industria farmaceutica / H. Sjostrom, R. Nilsson. E in Italia? / di Giulio A. Maccacaro*, trad. da A. MACCACARO, R. NILSSON (Ed.), Feltrinelli, 2ª ed. 1977.

SOROS George, *Intrappolati nella Rete High Tech*, in «Sole 24 Ore» (18 febbraio 2018).

SOTIS Carlo, *Il limite come controlimite*, in R. BORSARI (Ed.), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, University Press Padova, 2018.

SPENCER John R., *La normativa di contrasto al terrorismo*, in «StUrb» (2007) 58/4, 267–277.

SPOSITO Gianluca, *Assurdo e ridicolo. Ironia e deductio ad absurdum nella retorica forense*, in «CGDV» (2018) 5.

STAFFLER Lukas, *Sparizione forzata di persone*, in «DDP Agg» (X), UTET, 4ª

ed. 1987.

STEFANÌ Paolo, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato* (Società, diritti, religioni), Cacucci, 2007.

STELLA Federico, *Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali l'attività medico-chirurgica*, in «CP» (2004) 9, 1062.

———, *I diritti fondamentali nei periodi di crisi, di guerra, di terrorismo: il modello Barak*, in «RIDPP» 2003 (2005) 3, 938–950.

———, *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, 2006.

———, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, 1975.

STORTONI Luigi, *Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull'eutanasia*, 1992.

Strage di Bologna (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org (link pagina)(Consultato: 26 dicembre 2018).

SUMMERER Kolis, *Causalità ed evitabilità . Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, ETS, 2013.

SUSANNA Crispino, *Finalità di terrorismo, snodi ermeneutici e ruolo dell'interpretazione conforme*, in «DPC Fasc» (2017) 1, 226–238.

TALEB Nassim Nicholas – NIFOSI Elisabetta, *Il cigno nero: come l'improbabile governa la nostra vita*, Il saggiatore, 2014.

TEIXEIRA Anderson Vichinkeski, *Verso un diritto penale transnazionale del nemico? Un'analisi comparativa del concetto di terrorista nelle leggi antiterrorismo di Italia, Francia e Brasile*, in «AP» (2018) 2, 22.

TERVARENT Guy DE, *Veritas and Justitia Triumphant*, in «J. Warbg. Court. Inst.» 7 (1944), 95–101.

TODOROV Tzvetan, *Alla ricerca dell'umanità*, in «Sole 24 Ore» (febbraio 2017).

TRINCHERI Tommaso, *La Corte europea di fronte alla minaccia di attentati terroristici: tra obblighi di prevenzione e limiti imposti all'uso della «forza letale»*, in «RIDPP», 1200–1203.

TURONE Sergio, *Politica ladra: storia della corruzione in Italia, 1861-1992* (Robinson), Laterza, 1992.

UBERTIS Giulio, *Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei*

fini ?, in «AP» (2017) 2.

———, *Prova scientifica e giustizia penale*, in «RIDPP» (2016) 3, 1192.

UBIALI Maria Chiara, *Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie*, in «DPC» (5 marzo 2015).

Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (voce) «Wikipedia», in https://it.wikipedia.org https://it.wikipedia.org (link pagina)(Consultato: 12 dicembre 2018).

UNAMUNO Miguel : de, *Commento alla vita di Don Chisciotte* (corvi. Sezione avorio), Dall'Oglio, 1964.

UPADHYA Carol, *Art and Life in America: The Trial of O J Simpson*, JSTOR, in «Econ. Polit. Wkly.» 30 (1995) 43, 2729–2730.

VALENTINI Vico, *Legalità penale convenzionale e obbligo d'interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE*, in «DPC» (13 aprile 2012).

VALLINI Antonio, *Procreazione medicalmente assistita (diritto penale)*, in «ED Annali» vol. IX, 2016, 1–56.

VALSECCHI Alfio, *La definizione di terrorismo dopo l'introduzione del nuovo art. 270-sexies cp*, in «RIDPP» 49 (2006), 1097.

VASSALLI Giuliano, *Formula di Radbruch e diritto penale: note sulla punizione dei «delitti di Stato» nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Giuffrè, 2001.

VASSALLI Sebastiano, *Tipicità (dir. pen.)*, in «ED» vol. XLIV, 1992, 1–10.

VELTRI Francesco Paola Elio, *Il governo dei conflitti*, Longanesi, 2006.

VENEGONI Andrea, *Ancora sul caso Taricco: La prescrizione tra il diritto a tutela delle finanze dell'Unione ed il diritto penale nazionale*, in «DPC» (30 marzo 2016).

VENEZIANI Paolo, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*.

VERO Giancarlo De, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in «RIDPP» (2016) 2, 559.

VIAZZI Claudio, *L'accertamento del nesso causale: ruolo della medicina legale e ricostruzione giuridica del fatto*, in «Riv It Med Leg» (2012) 1, 33.

VIDMAR Neil (Ed.), *World jury systems* (Oxford socio-legal studies), Oxford University Press, 2000.

VIGANÒ Francesco, *Il nullum crimen conteso: legalità «costituzionale» vs legalità «convenzionale»*, in «DPC» (5 aprile 2017).

———, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in «RIDPP» (2006), 648–703.

VIGANÒ Francesco – MAZZA Oliviero, *Europa e giustizia penale*, in «DPP» Speciali (2011).

VIOLA Francesco, *Lo statuto normativo della dignità umana*, in «LOGON DIDONAI» (2013), 283–295.

VITALI Enrico, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, CEDAM, 1964.

VOLK Klaus, *Alles Strafe, oder was? Zum Begriff der Strafe*, in H. JUNG – B. LUXENBURGER – E. WAHLE (Edd.), *FS-Müller*, Nomos, 2008.

———, *Bildersprache in der Strafrechtsdogmatik*, in *FS-Schöch*, De Gruyter, 2010, 369–380.

———, *Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale e processo (Studi di scienze penalistiche integrate)*, ESI, 1998.

WALZER M., *Sfere di giustizia* (Sagittari Laterza), Laterza, 2008.

WENIN Roberto, *Disposizioni sull'addestramento nell'uso delle armi: un sintomo della degenerazione della coerenza sistemica*, in «RIDPP» (2014), 1892–1924.

WESEL Uwe, *Das Urteil gegen Egon Krenz und andere ähnelt verblüffend der Rechtsprechung durch die DDR-Justiz (Kommentar)*, in «Tagespiegel» (10 novembre 1999).

WHITE Aaronette, *O. J. Simpson Trial: We Are All Guilty*, JSTOR, in «Agenda Empower. Women Gend. Equity» (1996) 28, 102–107.

WIKIRADIO, *Friedrich Dürrenmatt - Rai Radio 3 - RaiPlay Radio*, *Rai*, in https://www.raiplayradio.it (link pagina)(Consultato: 18 dicembre 2018).

WILLIAMS Mary E. (Ed.), *The jury system* (At issue), Greenhaven Press, 1997.

WITTKOWER Rudolf, *Allegorie und der Wandel der Symbole in der Antike und der Renaissance*, DuMont, [1]2002.

ZAGREBELSKY Gustavo, *Grazia*, in «ED» vol. XIX, 1970.

———, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, vol. 18 (Vele),

Einaudi, 2005.

ZICCARDI, Maria Giovanna, *Una giustizia senza benda e senza spada?* in C. FARALLI, V. GIGLIOTTI, P. HERITIER, M. P. MITTICA, *Il diritto tra testo e immagine*, Mimesis, 2014, 167

ZIPF Heinz, *Politica criminale*, Giuffrè, 1989.

ZIRULIA Stefano, *La riforma della prescrizione del reato*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2018.

Finito di stampare a Urbino
dicembre 2018

Alessandro Bondi è Professore di diritto penale del Dipartimento di Giurisprudenza e Direttore del Centro Studi Giuridici Europei dell'Università di Urbino; dottore di ricerca in diritto penale italiano e comparato dell'Università di Pavia; ha svolto ricerche presso la Ludwig-Maximilians Universität di Monaco di Baviera e la Columbia University di New York. Nel periodo 2017-2019, è stato Visiting professor presso la Edge Hill University e presso la Ludwig-Maximilians Universität; Expert Group Meeting on teaching about firearms presso United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); membro della Comisión de Equivalencias y Defensa de Tesis Doctorales de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid; referee MIUR-CINECA. Tra le pubblicazioni recenti si segnalano la curatela del volume *Sessant'anni di studi giuridici europei a Urbino: il Séminaire de droit européen* (2018); i contributi in volume e gli articoli *Questioni di metodo* (2019), *Scrivere di mafia* (2018), *La geografia dei diritti* (2018), *Governo e garanzie* (2017), *Stato di grazia* (2017), *'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra: origine e radicamenti della mafia italiana* (2017), *Zero* (2017).

ISBN 978-88-31205-01-6